

187.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi	11389	
Disegni di legge:		
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	11444	
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	11444	
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	11389	
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		
Modificazione dell'articolo 389 del codice di procedura penale (<i>Approvato dal Senato</i>) (980);		
Bosco ed altri: Modifiche al testo dell'articolo 389 del codice di procedura penale (820);		
FOSCHINI: Modifiche al codice di procedura penale con riguardo all'istruzione sommaria (824)	11401	
PRESIDENTE	11401	
BENEDETTI, <i>Relatore di minoranza</i>	11417	
CATALDO	11438, 11442	
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	11432, 11442	
GRANZOTTO	11407, 11441, 11442	
MANCO	11412, 11441, 11442	
RIZ	11411	
SANTAGATI	11401	
		PAG.
		TAORMINA 11443
		VASSALLI, <i>Relatore per la maggioranza</i> 11424
		11442
		Proposte di legge:
		(<i>Annunzio</i>) 11389, 11444
		(<i>Deferimento a Commissione</i>) 11444
		(<i>Ritiro</i>) 11389
		Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):
		PRESIDENTE 11400
		CASTELLI 11401
		SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 11401
		Interrogazioni, interpellanze e mozione (<i>Annunzio</i>) 11444
		Interrogazioni urgenti (<i>Svolgimento</i>):
		PRESIDENTE 11392
		LATTANZI 11397
		LUBERTI 11395
		QUERCI 11398
		SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 11394
		Commemorazione dell'ex deputato Fernando Santi:
		PRESIDENTE 11389
		RUSSO, <i>Ministro senza portafoglio</i> 11392
		Ordine del giorno della seduta di domani 11444

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

DELFINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 20 ottobre 1969.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Barberi, De Poli, Di Lisa, Girardin, Scarascia Mugnozza e Schiavon.

(*I congedi sono concessi*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RICCIO ed altri: « Riposo obbligatorio settimanale per gli esercenti dei pubblici esercizi » (1936);

CORÀ ed altri: « Disposizione in favore del personale ex dipendente dalle casse mutue aziendali che abbiano svolto funzioni direttive » (1937).

Saranno stampate e distribuite. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Sono state inoltre presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RACCHETTI e ROGNONI: « Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere » (1932);

CAMBA ed altri: « Proroga di termini per l'ottenimento delle facilitazioni fiscali previste dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, in materia di imposte di registro e di trascrizione dovute per trasferimenti immobiliari a scopo di iniziative industriali nell'Italia meridionale ed insulare » (1933);

DALL'ARMELLINA ed altri: « Istituzione di un fondo presso l'INPGI per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti pubblicisti » (1934);

BARCA ed altri: « Statizzazione dell'università di Urbino » (1935).

Saranno stampate e distribuite. Poiché esse importano onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del Regolamento — la data di svolgimento.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quella V Commissione permanente:

« Modifiche al regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, soppressione del fondo mutui di cui ai decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, ed aumento del capitale dell'Azienda tabacchi italiani (ATI) » (1938).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Giordano ha dichiarato di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, la seguente proposta di legge:

« Concessione contributo al comune di Domodossola per la ricorrenza del 25° anniversario della repubblica dell'Ossola » (1576).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Commemorazione dell'ex deputato Fernando Santi.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, raccogliamoci nel ricordo di Fernando Santi.

Non debbo lasciarmi andare sull'onda della commozione, altrimenti la parola si spegnerebbe sulle labbra. Ma quanti ricordi sorgono dal fondo dell'animo mio e incontro mi vengono come antichi amici. Sono tappe di

un vasto arco di tempo che va dagli anni venti ad oggi. Allora eravamo giovani entrambi e contestavamo, ma contestavamo in nome di un'alta idea.

Egli, adolescente, aveva già preso il suo posto nel partito, nella sua Parma, sorretto da una fede vigorosa, da una viva intelligenza e dalla tenace devozione alla classe operaia, di cui sin da ragazzo aveva conosciuto per esperienza personale la grama esistenza fatta di stenti, di rinunzie. Scriverà più tardi, costretto ancora ad una vita difficile: « Quella nuda povertà era cosa per me naturale. Mio padre l'aveva ereditata da suo padre e suo padre dal padre di suo padre. Di mia madre non dico. I suoi erano braccianti della bassa verso il Po, gialli di secolare polenta sotto la scorza nera dell'aria e del sole. Fin da bambina aveva preso ad andare per i campi, quando l'estate chiama tutte le braccia o a spigolare grano o in cerca di radicchio selvatico per la cena. Le lunghe serate le passava al telaio, un telaio di legno sul quale tesseva una ruvida tela. Fu quella l'unica cosa che portò mia madre in dote. L'inverno andava a servire in città e fu lì che conobbe mio padre ferroviere. Si vollero presto bene ».

Fernando Santi non dimenticherà mai quell'amara esperienza. Più di tutti noi sapeva comprendere che cosa vogliono dire la miseria, un salario insufficiente alle necessità di una famiglia, l'ansia di uscire da condizioni così avvilenti e di tendere ad un riscatto che consenta ad ogni creatura umana di vivere dignitosamente.

Con quel ricordo della sua infanzia, che mai l'abbandonerà, partecipa alle lotte della rovente Parma d'oltre torrente. Ed è a fianco dei braccianti della bassa padana, a contatto con la miseria, ch'è stata la miseria sua, di suo padre e di sua madre, ch'egli si forma. Si getta nella lotta con assoluta dedizione e quale segretario della camera del lavoro diventa una guida sicura per la sua gente.

Ma prove più dure attendono il movimento operaio parmense. Ed ecco Fernando Santi battersi sulle barricate erette dal popolo di Parma contro le orde fasciste e dalle colonne del quotidiano *Il Piccolo* con la sua penna di vero scrittore.

Ormai restare a Parma per lui vorrebbe dire la morte. Va a Torino a reggere quella camera del lavoro e poi a Milano. La sua attività non ha tregua. Resta al suo posto liberamente scelto e affronta con sereno coraggio la violenza fascista. Esule in patria, si fa rappresentante di commercio per portare a casa

un po' di pane e ai compagni la sua parola di propagandista clandestino.

Conosce il carcere, l'ultima volta a San Vittore nel 1943. Coopera alla ricostituzione del partito socialista, ma per sfuggire ad un nuovo arresto si rifugia nella libera Svizzera. Nel 1944 partecipa all'insurrezione ossolana e alla costituzione di quella piccola repubblica sorta per volontà e virtù di popolo; primo faro di libertà acceso nell'Italia oppressa. Rientrato a Milano nell'aprile 1945 si getta nell'insurrezione.

Il resto della sua vita di sindacalista, di parlamentare, di uomo di partito è a voi tutti noto perché io lo ricordo.

Desidero solo mettere in luce il suo modo d'intendere la politica, la sua coscienza di uomo libero, la forza della sua intelligenza. Egli si diceva « riformista », ma soggiungeva: « Perché appunto voglio le riforme ». Un giorno in uno dei suoi discorsi, chiari e limpidi come il suo spirito, parlò dei riformisti, alla cui scuola era cresciuto: « Nobile stirpe — disse — che si è estinta senza lasciare eredi ». Non è vero. Lui era l'erede di quella « nobile stirpe ».

Riformista era perché voleva — ripeto — le riforme; e socialista era, ma per un socialismo dal volto umano. Per un socialismo che mai astraesse dall'uomo, dalla sua dignità e dall'esistenza insopprimibile della libertà.

Ascoltiamo ancora lui; ci sembrerà di sentirlo vicino a noi come un tempo: « Solo chi ha fame — disse un giorno — apprezza il sapore del pane, solo chi ha sete di giustizia sa dare alla giustizia il suo vero volto: giusto e umano ».

« Il benessere che vogliamo conquistare per i lavoratori non è fine a se stesso. È una condizione per una dignità più umana e sociale senza la quale l'uomo — che per noi è il fine di tutte le cose — si sente lo stesso umiliato e offeso, estraneo al consorzio civile, nemico agli altri e a se stesso ».

Bramava dire che così si era fatto alla scuola dei maestri di vita come Filippo Turati, Claudio Treves, Camillo Prampolini. Ed aveva ragione di affermare questo non solo per rivendicare un privilegio, ma anche per rispondere a chi con sufficienza definiva « romantici » questi socialisti che come lui erano persuasi non potersi avere socialismo senza libertà.

« Romantici », uomini come Fernando Santi che con fermezza seppero battersi; che hanno sempre pagato di persona; che il partito hanno servito senza mai servirsene e che non consideravano la politica quale occasione

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

propizia per ottenere poltrone e prebende, ma quale missione da assolvere solo nell'interesse della classe lavoratrice e del paese.

Così, proprio un « romantico » come Fernando Santi rifiuta il Ministero del lavoro pur di non scendere a compromessi con la propria coscienza.

Questa sua concezione umana del socialismo lo portò ad essere comprensivo verso chi la sua fede non condivideva. Non era un fazioso e non considerò né il suo partito né se stesso depositari della verità assoluta. Non apparteneva alla categoria di chi vuole che la lotta politica sia non un fecondo e aperto confronto di idee bensì un contrasto di rancori personali. Riprendendo un brano d'un suo nobilissimo discorso, oggi quando si parla di Fernando Santi giustamente si dice: « Di lui ci potevamo fidare ».

Ma di lui si potevano fidare non solo i compagni, i lavoratori, cui dedicò tutto se stesso, ma anche gli avversari. Perché Fernando Santi ha sempre combattuto a visiera alzata, lealmente.

Ricordo quando qui, a Montecitorio, andò ad inchinarsi dinanzi alla salma di un avversario di sempre, spentosi improvvisamente mentre parlava in quest'aula. Un collega gli rimproverò quel gesto di cavalleresca pietà. Egli bruscamente — come era uso fare quando udiva affermazioni assurde — gli rispose: « Solo uomini di sincera fede possono fare quello che ho fatto io. E poi l'avversario io lo combatto quando è in piedi, non quando è caduto ».

Questo suo umano modo di sentire lo portava ad ascoltare quanti si battevano in nome dei principi per lui essenziali. Egli era persuaso che uomini provenienti da sponde differenti potessero incontrarsi su un comune terreno, il terreno della libertà, della giustizia sociale, della pace.

Era, quindi, contrario a steccati fra i partiti, che, pur essendo animati da ideologie diverse, potevano, tuttavia, riconoscersi in costesti principi, i quali, in buona sostanza, costituiscono il porto di salvezza di questa nostra inquieta umanità.

Da qui la sua costante aspirazione al sindacato unico. Egli, che nell'azione sindacale aveva dato il meglio di se stesso, legandosi sempre più al movimento operaio, sentiva che la forza della classe lavoratrice risiede soprattutto nella sua unità. Per altro dinanzi ai lavoratori, al di sopra dei confini ideologici, stanno gli stessi problemi e quindi le soluzioni non possono non essere comuni,

Ascoltiamo ancora una volta la sua parola, che vivrà nel cuore dei lavoratori e di quanti si battono per il riscatto della classe lavoratrice: « Il sindacato nel suo significato storico è anzitutto un fatto di democrazia e di libertà, un fatto di civiltà, una immensa forza liberatrice ».

Fernando Santi sarebbe stato il più degno a tenere a battesimo l'unità sindacale. E forse, quando l'amarezza per l'irricoscenza altrui si faceva in lui più pungente, lo confortava il pensiero di poter essere egli il segretario generale del sindacato unico. Tutti l'avrebbero accettato, perché tutti in lui si sarebbero riconosciuti.

Ecco perché a Parma uomini di partiti diversi e di diversa estrazione ideologica si trovarono tutti uniti intorno al feretro di Fernando Santi.

Onorevoli colleghi, sentiamo e sentiremo per lungo tempo la sua mancanza. Quando uomini come Fernando Santi se ne vanno per sempre, portano via con sé qualche cosa di noi stessi e noi ci sentiamo più soli.

Lo faremo rivivere nel nostro ricordo: faremo rivivere l'uomo di fede dalla coscienza retta, dal forte ingegno. Scrittore nato, oratore efficacissimo, che ripugnava all'oratoria paludata, perché considerava una offesa verso i semplici non parlare in modo semplice. Ricorderemo anche la sua ironia che non risparmiava alcuno. Eppure nessuno di noi gliene voleva per questo, perché sapevamo che la sua ironia non era mossa da malanimo.

Ricorderemo la sua amarezza — che per pudore celava nell'animo suo — quando non fu più rieleto. Crudeltà spietata di uomini e di partiti che spesso si ripete.

Ricorderò, io, le visite che quasi quotidianamente gli facevo quando fu ricoverato al policlinico di Roma, colpito da male inesorabile. In quelle visite era tra noi risorta la nostra antica fraterna amicizia, libera delle scorie della politica. E io, dopo aver sentito dai sanitari la verità del suo male, dovevo usare violenza all'animo mio, colmo di tristezza, per entrare nella sua camera sorridendo. Parlavamo di tutto e di tutti. Un mattino non lo trovai più nella solita stanza. Era stato trasportato a Parma.

Ai primi di settembre ricevetti una sua lettera: « Sono venuto a Parma per vedere di passare il punto dalla malattia alla convalescenza. Ma niente si vede ancora in questa direzione ».

Il suo destino l'ha portato a morire nella sua terra, fra la sua gente.

Sino all'ultimo fu assistito dai suoi figlioli Piero e Paolo e dalla compagna di sua vita, Maria. Compagna della sua vita e della sua lotta, coraggiosa, fiera del suo Nando; sempre al suo fianco a condividere sacrifici, delusioni, persecuzioni. E senza mai lagnarsi.

Fernando Santi lasciò scritto questo di sua moglie Maria, da poco a lui sposata: « Quella della casa restava la pena maggiore di mia moglie. Non ci arriverò mai ad avere un abbaio tutto per noi. Per i poveri non c'è proprio fortuna. Lo diceva rassegnata senz'ombra di rimprovero ».

Dolce e forte compagna di Fernando Santi, oggi, in quest'aula, ove tante volte si è levata serena e pacata la sua nobile parola, noi tutti — amici compagni avversari — lo ricordiamo con affetto e con riconoscenza.

Con riconoscenza, onorevoli colleghi, perché Fernando Santi, nato povero e morto povero, ha lasciato a noi tutti una ricchezza: il suo esempio. (*Segni di generale consentimento*).

RUSSO, Ministro senza portafoglio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO, Ministro senza portafoglio. Onorevoli colleghi, con viva commozione mi associo, a nome del Governo, alla nobile commemorazione che l'onorevole Presidente della nostra Assemblea ha fatto dell'onorevole Fernando Santi.

Del collega scomparso ricordo la lunga attività di parlamentare, l'alto contributo che ha dato ai nostri lavori in aula e nella Commissione lavoro, di cui fu vicepresidente nella IV legislatura; l'impegno politico che lo portò giovanissimo, nel 1918, ad aderire al partito socialista, a cui rimase fedele nella buona e nella cattiva sorte, subendo persecuzioni, arresti ed esilio; la partecipazione coraggiosa alla resistenza; l'opera intelligente e attiva di sindacalista che svolse un ruolo determinante nel sindacalismo italiano del secondo dopoguerra.

Ma di Fernando Santi desidero qui ricordare soprattutto la profonda umanità. Egli ebbe la non comune ventura di saper unire alla coerente affermazione dei principi, nei quali fermamente credeva, una singolare capacità di comprendere le posizioni altrui senza indulgere a compromessi alieni al suo spirito, ma con sincero rispetto per gli avversari politici.

Anche per questo, onorevoli colleghi, egli gode di larga stima e di affetto sincero da

parte di tutti coloro che ebbero la ventura di incontrarlo. Di questo furono commossa testimonianza la trepida ansia con cui seguimmo la sua lotta contro il male che lo aveva colpito e il cordoglio generale per sua sua immatura scomparsa.

Con questo spirito e con questi sentimenti il Governo rinnova l'espressione delle condoglianze più vive alla famiglia del collega scomparso, al partito e al gruppo parlamentare socialista al quale appartenne.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

Svolgimento di interrogazioni urgenti.

PRESIDENTE. Il Governo ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alle seguenti interrogazioni, non iscritte all'ordine del giorno, delle quali riconosce l'urgenza:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, « per conoscere i provvedimenti immediati che saranno adottati a carico dei responsabili della sparatoria attuata verso le ore 13 del giorno 17 ottobre 1969 nella fabbrica dei fratelli Salvetti di Aprilia contro un picchetto di operai che stazionava nei pressi dello stabilimento dopo la completa riuscita, sin dalla mattina, dello sciopero generale;

per conoscere altresì il suo pensiero in merito alla " protezione ", accordata ai suddetti " industriali " dai carabinieri, che hanno assistito, senza intervenire, alla sparatoria e alla minaccia con le armi contro i lavoratori durata per circa un'ora; nonché alle agevolazioni e ai contributi concessi dallo Stato ai fratelli Salvetti che impongono agli operai dipendenti 72 ore settimanali di lavoro, con il pagamento fuori busta degli straordinari, e una paga mensile ordinaria di lire 36.000 per i giovani di quarta categoria e di lire 45.000 per quelli di seconda;

per sapere infine se, considerate le gravi iniziative provocatorie poste in essere dal padronato nella zona industriale Roma-Latina nell'intento di esasperare gli operai in lotta, intende intervenire a garanzia dei diritti di libertà e della vita stessa dei lavoratori.

(3-02128)

« D'ALESSIO, LUBERTI ».

Ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno, « per sapere quali provvedimenti intendono prendere a carico del personale di pubblica sicurezza e del corpo dei carabinieri quali in Aprilia (Latina), prontamente avvertiti che il giorno 17 ottobre 1969, verso le ore

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

13, uno dei proprietari dell'azienda CAR Sud aveva sparato tre colpi di arma da fuoco contro degli operai, ferendone tre, hanno omesso di provvedere sinanche al fermo del responsabile del criminoso gesto.

« Va ulteriormente rilevato che accanto a questa grave omissione i carabinieri di Aprilia e i funzionari di pubblica sicurezza di Latina ne hanno commessa un'altra, consistente nell'aver ritardato nel fornire le informazioni sul grave fatto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Latina, poiché il giorno dopo, alle ore 11, presso gli uffici della procura stessa non era pervenuto né un fonogramma né altra idonea segnalazione al riguardo.

(3-02130) « LUBERTI, BARCA, D'ALESSIO, POCCHETTI ».

Ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno, « per sapere se sono a conoscenza del grave episodio di violenza padronale verificatosi all'azienda CAR-SUD di Aprilia (Latina). Il 17 ottobre 1969 durante uno sciopero uno dei proprietari esplose alcune fucilate contro i lavoratori suoi dipendenti, ferendone tre. Né i carabinieri né i funzionari di pubblica sicurezza prontamente chiamati dai sindacalisti della CGIL e della CISL, hanno provveduto al fermo del responsabile del criminoso gesto; al contrario, fatto inaudito, davanti al giudice, in qualità di imputati, risultano essere stati chiamati in questi giorni i tre operai feriti.

« Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intende prendere a carico del personale di pubblica sicurezza e dei carabinieri di Latina il cui comportamento nella grave vicenda è risultato di palese protezione nei confronti dello sparatore reo di tentato omicidio; chiedono infine di conoscere quali urgenti misure si intende adottare a salvaguardia del diritto di sciopero dei lavoratori, sempre più minacciato dal ripetersi di gravi episodi di provocazione, di violenza e di aggressione messi in atto dal padronato per reprimere il possente movimento di lotta in atto nel paese.

(3-02137) « LATTANZI, ALINI, PASSONI ».

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno, « per sapere se siano a conoscenza dei gravi fatti verificatisi ad Aprilia (Latina) nella fabbrica di proprietà dei fratelli Salvetti.

« Risulta agli interroganti che il giorno 17 ottobre 1969 uno dei proprietari dell'azienda, sparando tre colpi di arma da fuoco con-

tro un picchetto di operai che stazionava davanti alla fabbrica dove era in corso uno sciopero generale, feriva tre lavoratori.

« Risulta, ancora, che le forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri, mentre hanno omesso di procedere all'immediato fermo del responsabile del gravissimo gesto, hanno anche comunicato con ingiustificato ritardo i fatti accaduti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Latina; di contro hanno denunciato i tre lavoratori feriti che ora dovranno presentarsi davanti al giudice in qualità di imputati.

« Gli interroganti, mentre chiedono di sapere quali provvedimenti si intendano adottare a carico del responsabile della sparatoria e dei responsabili dell'incredibile comportamento delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri, chiedono anche di conoscere quali interventi si intendono promuovere nella provincia di Latina per stroncare gli atteggiamenti provocatori attuati da numerose aziende, ancora più pericolosi perché assunti in una situazione generale già di per sé tesa e complessa.

(3-02140)

« QUERCI, VENTURINI ».

Ai ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, nella loro qualità, « per sapere se corrispondano a verità le notizie pubblicate dai giornali circa gli incidenti, particolarmente gravi, verificatisi il giorno 17 ottobre 1969 in Aprilia davanti alla fabbrica " Car-Sud " e provocati da un gruppo di dipendenti della ditta Ferguson, che si sarebbero presentati in massa davanti ai cancelli dell'altra ditta per impedire ai dipendenti di questa piccola azienda (con circa 70 lavoratori) di accedere al lavoro.

« Negli incidenti, nei quali sarebbero stati lanciati sassi e rotti vetri, il proprietario della ditta avrebbe poi impugnato una doppietta sparando due colpi, non si sa se in aria o verso terra.

« Considerato che queste manifestazioni non rientrano in alcun modo nell'esercizio del diritto di sciopero, sancito dalla Costituzione, e considerato che nelle manifestazioni stesse sono facilmente individuabili alcuni precisi reati, l'interrogante gradirebbe conoscere quali siano i risultati della inchiesta promossa dalle forze di polizia (intervenute soltanto successivamente agli incidenti), e quali denunce siano state presentate alla autorità giudiziaria contro i responsabili delle violenze stesse, osservandosi in generale che in queste condizioni diventa quasi impossibile l'esercizio e l'organizzazione di attività produttive,

e può aprirsi la via a reazioni private, le cui conseguenze sono facilmente prevedibili (dolorose e insieme paurose) sia sul piano umano sia sul piano politico generale.

(3-02151)

« GREGGI ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per lo interno ha facoltà di rispondere.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel quadro delle manifestazioni e scioperi dei dipendenti delle industrie metalmeccaniche, il 17 ottobre scorso, verso le ore 8, circa 50 operai di altre aziende si recavano presso lo stabilimento della « Car-sud » di Campoverde di Aprilia, reclamando l'uscita dallo stesso stabilimento delle maestranze che si erano recate al lavoro. L'opera persuasiva delle forze dell'ordine, condotta con prudente impegno, consentiva che nessun incidente si determinasse e induceva i dimostranti ad allontanarsi. La stessa direzione dello stabilimento riteneva poi di far uscire gli operai al lavoro alle 11,30 anziché alle 15, per evitare ogni eventuale incidente con le maestranze scioperanti di altre aziende.

Senonché, poco dopo, verso le ore 13, un altro gruppo di circa 15 operai, facenti parte delle maestranze in sciopero dello stabilimento Massey Ferguson di Aprilia, conveniva nuovamente dinanzi alla fabbrica « Car-sud » per protestare contro la direzione dell'azienda, i cui operai, come già precisato, non avevano aderito allo sciopero. In tale circostanza i dimostranti lanciavano sassi contro le finestre dell'ufficio direzionale ferendo lievemente alla testa un dirigente — certo Ilio Salvetti di 42 anni, che poi è stato giudicato guaribile in 7 giorni all'ospedale di Latina — e tentavano altresì di penetrare all'interno della direzione.

È stato a questo punto che un altro dirigente, Fulvio Salvetti, fratello del ferito, forse impressionato dalla situazione, ma certo malauguratamente, esplose a scopo intimidatorio, dalla finestra dell'ufficio direzionale, due colpi di fucile da caccia, determinando la fuga dei dimostranti, tre dei quali hanno successivamente lamentato lesioni lievi, giudicate tutte guaribili dai 3 ai 5 giorni. Su tale circostanza sta ora svolgendo indagini la procura della Repubblica di Latina.

Devesi, tuttavia, escludere, nella maniera più categorica, che i tre manifestanti feriti siano stati incriminati. Gli stessi sono stati convocati presso la procura della Repubblica solo ai fini istruttori, per essere sottoposti, come poi sono stati, a visita medica. Si pre-

cisa a questo punto che, al momento del fatto sopra esposto, non era presente sul posto nessun elemento della forza pubblica, che si era allontanata in quanto la situazione nel corso della mattinata si era già normalizzata.

Per altro, le forze dell'ordine, appena avvertite dell'episodio, si sono immediatamente portate sul posto, procedendo al sequestro del fucile, nonché all'interrogatorio del Salvetti ed all'identificazione di alcuni dimostranti — appartenenti ad altre aziende — che, come prima è stato specificato, avevano partecipato agli avvenimenti in questione.

Sui fatti medesimi è stata telefonicamente informata la competente autorità giudiziaria, che ha avvocato a sé le indagini del caso, e ad essa, la mattina successiva, gli organi di polizia hanno dettagliatamente riferito con apposito rapporto.

Tali i fatti che, esposti nella loro reale successione, dimostrano chiaramente come le forze dell'ordine si siano — in termini del tutto imparziali — adoperate, anche in questa occasione e nei limiti delle loro possibilità — considerata la vastità del territorio — affinché i diritti di tutti e di ciascuno siano, così come sancito dalla nostra Costituzione, tutelati e garantiti contro ogni atto inconciliabile con la legge e con il democratico sviluppo della vita del paese.

Episodi, come quello segnalato, certamente, pur nella situazione temporale ed ambientale, assai tesa, in cui si è verificato, non possono che essere vivamente deplorati, così, del resto, come ogni atto non solo di violenza, ma anche di intimidazione.

Per quanto poi concerne talune domande poste nelle interrogazioni in esame, nel rispondere anche a nome dei ministri dell'industria e per gli interventi nel Mezzogiorno, si fa presente che non consta che lo stabilimento in questione abbia percepito agevolazioni o contributi per l'esercizio della sua attività in Aprilia.

Da parte sua, il Ministero del lavoro ha assicurato di avere impartito precise istruzioni all'ispettorato provinciale del lavoro di Latina affinché siano esperite approfondite indagini intese ad accertare l'intera situazione retributiva degli operai, anche per quanto concerne l'effettuazione del lavoro straordinario, argomento in ordine al quale, per altro, devesi precisare che allo stesso ispettorato provinciale non risultano essere pervenute, da parte di organizzazioni sindacali o di singoli prestatori d'opera, segnalazioni circa eventuali inadempienze.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

PRESIDENTE. L'onorevole Luberti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LUBERTI. Mi dichiaro insoddisfatto della risposta e sinteticamente ne vorrei esporre le ragioni. Noi tendiamo sempre l'orecchio, anche un po' incuriositi, perché vorremmo non dover adoperare sempre lo stesso linguaggio dichiarandoci ogni volta insoddisfatti e vorremmo cogliere nelle parole che ci vengono dal Governo un sospiro, sia pure tenue, di cose vere, di cose non deformate, perché anche questa volta le cose non sono state riportate nei termini giusti.

Si sono postposti gli episodi e gli aggrediti sono diventati, come sempre in questi rapporti di polizia, degli aggressori. E la deformazione dei fatti, questa volta come sempre, non è gratuita perché se le forze cosiddette dell'ordine avessero riportato i fatti nella loro reale successione temporale, ne sarebbero discese delle gravi responsabilità per loro, e non solo di carattere disciplinare ma anche di carattere penale. Sassaiole, aggressioni al fratello di colui che ha sparato potranno anche essere avvenute ma non ne possono rispondere le persone che sono state « sparate »; e, se sono avvenute, sono avvenute successivamente, quando, di fronte a fatti emotivi e traumatizzanti quali quelli verificatisi — io racconterò per averli sentiti dalla viva voce dei protagonisti i fatti come si sono effettivamente svolti — gli operai naturalmente hanno risposto nel modo che hanno creduto giusto, come avrebbe fatto chiunque non vuole essere trattato come un cane randagio.

La verità, se detta tutta, avrebbe comportato gravi responsabilità e non possiamo non notare come, tra l'altro, da parte del Governo, non vi sia nemmeno il rispetto di quella che dovrebbe essere un po' la legge dei grandi numeri: noi riteniamo infatti che qualche volta le cose debbano pur andare in maniera un po' diversa da come sostiene il Governo. È mai possibile che quando la polizia redige questi rapporti voi non abbiate nessun'altra possibilità di verifica e di controllo? È possibile che la CISL, l'UIL, la CGIL, le ACLI si riuniscono tutte insieme, fanno delle solenni affermazioni, approvano ordini del giorno, ascoltano persone, mentre nei rapporti di polizia non troviamo niente di tutto questo?

I fatti, in realtà, si sono svolti nel seguente modo: verso le ore 13 tali Lucio Piras, Vincenzo Ceccaroni e Candido Cassandra, trattati abbondantemente da morti di fame, la mattina, dai padroni di questa « Car-Sud » (i

quali, a parte le loro idee che qui non sono in discussione, avevano promesso fucilate ai sindacalisti qualche tempo prima, e basterebbe interrogare i dirigenti della CISL e della CGIL di Latina per controllare come tutto ciò risponda a verità) si sono avvicinati e hanno bussato all'ufficio del custode al quale hanno chiesto se vi erano ancora operai al lavoro. Sono stati invitati ad andare ad un altro portone che lo stesso custode stava loro indicando. In quel momento, dall'alto di una finestra, uno dei padroni, probabilmente, ha profferito al loro indirizzo frasi ingiuriose come « andate via, morti di fame ». Al che gli operai hanno risposto per le rime, spiegando le ragioni della loro presenza.

In quell'istante dalla finestra è partita una vanga che uno dei tre è riuscito miracolosamente ad evitare e che poi si è conficcata al suolo distorcendosi per la violenza dell'urto (la vanga è stata successivamente sequestrata).

Di fronte a questa pericolosa aggressione i tre operai si sono buttati a terra, e subito dopo quel signore ha cominciato a sparare: nella querela-denuncia si parla di tre colpi, anche se poi come vedremo dopo, da querelanti questi tre giovani sono diventati imputati.

Onorevole sottosegretario, ella non è stato informato bene ma io le mostrerò il documento ufficiale dal quale risulta come davvero assai strano sia il tenore della loro imputazione.

Gli operai, a seguito degli spari, si sono rotolati a terra riportando ferite per fortuna non gravi, anche se la lastra di travertino dietro la quale si sono riparati alla meglio, è stata colpita da una enorme rosa di pallini all'altezza del viso dell'operaio che stava dietro di essa. Un vero tiro al piccione, onorevole sottosegretario!

Dove si svolgono fatti così straordinari? In una azienda che costringe i propri dipendenti a lavorare per 72 ore alla settimana, dando ai giovani di quarta categoria 36 mila lire e a quelli di seconda categoria 45 mila lire. Un tipo di industrializzazione coloniale che ha fatto sì che a Latina sia stato possibile assumere manodopera giovanile per spremere come un limone, senza nemmeno offrire la contropartita di contribuire a portare benessere nella zona.

Tutto questo si verifica mentre a pochi chilometri di distanza, ad Anzio, un nostro compagno sindacalista viene prelevato fuori dai cancelli mentre sta, diciamo pure, a fare il « picchettaggio ». Discutiamone pure un momento di questo modo di fare lo scio-

però perché se ciò in qualche modo viola alcuni aspetti della libertà nei confronti dell'altro individuo che da questo comportamento può ritenersi danneggiato, non si capisce perché lo Stato, la polizia, i carabinieri, i padroni facciano gli avvocati di ufficio e si considerino parte civile quando addirittura non si considerino giudici ed eseguano la sentenza sul posto.

Come è possibile ciò di fronte ad un operaio che si reca sul posto di lavoro a chiedere solidarietà ad un altro operaio anche se magari lo fa in modo sgarbato, soprattutto se ha fame ed ha bisogno di convincere gli altri operai della necessità di questa solidarietà?

Ebbene mentre fa il « picchettaggio » questo noto sindacalista è preso e malmenato da otto guardie private dell'industria Palmolive di Anzio, al punto da rimanere in condizioni gravi fino a qualche giorno fa nell'ospedale.

In questo clima possiamo ben dire che la polizia e i carabinieri non hanno fatto il loro dovere, per usare una espressione molto blanda. Ma io so, per sofferla esperienza professionale, che se due persone litigano in osteria in un momento di ebbrezza e di emotività e se quindi scappa una piccola ferita, non si guarda all'entità della ferita per stabilire di che tipo di reato si tratti. Si parte dall'ipotesi più grave, quella del tentato omicidio, e questo povero disgraziato viene portato in galera; il giudice istruttore negherà la libertà provvisoria, ricordando che si tratta di un caso in cui è richiesto un mandato di cattura obbligatorio. E noi volevamo tutto questo, per un padrone che spara tre fucilate, che fa quasi tiro al piccione, che si diverte in un momento particolare, diciamo di follia, a sparare. E invece non viene disposto, non dico il mandato di cattura ma nemmeno il fermo di polizia, quel fermo di polizia che si effettua per un indiziato di reità anche per cose di minore entità da un punto di vista giuridico.

D'AURIA. Gli daranno anche un premio perché si è sostituito alla polizia.

LUBERTI. Il giorno dopo, alla procura, onorevoli colleghi, alle 11 nessuno sapeva ancora niente; questa polizia, che fa il suo dovere costituzionale fino in fondo, è stata capace di non fare neppure un fonogramma alla procura della Repubblica, alla quale le notizie arrivano, naturalmente, portate dai giornali, o meglio ancora attraverso le telefonate di un parlamentare che ha la notizia stessa prima del procuratore della Repubblica. Que-

sta è una deformazione; personalmente comprendo anche, alle volte, il travaglio dei magistrati cui è impedito di porre in essere una reale giustizia, anche quando sono, e qualche volta lo sono, uomini democratici ed aperti. La deformazione ha inizio con il rapporto di polizia.

Un grande giurista, e grande democratico, il Calamandrei, ricordava l'aneddoto relativo ad un grande avvocato nel cui studio c'era un cartello che riportava questa frase: « non è »; nessuno capiva questa frase. Ma quell'avvocato non poteva scrivere tutto quello che pensava e, di fronte alla tronfia espressione scritta in tutti i tribunali, « la giustizia è uguale per tutti », egli rispondeva: « non è ». E non lo è tanto — egli precisava — nel momento del dibattimento o della sentenza, quanto nel momento iniziale, della costituzione della prova, quando i carabinieri, la polizia, coloro che devono raccogliere le prime fondamentali prove, riservano un trattamento diverso alla povera gente ed ai signori.

Desidero fare una domanda — tutto questo lo dico con grande rammarico — anche se si tratta di una domanda retorica, poiché conosco già la risposta: se a sparare, quel giorno, sia pure con conseguenze lievi, fosse stato un operaio, cosa sarebbe successo? A quest'ora sarebbe in galera, stia tranquillo, onorevole sottosegretario, con l'imputazione, che è quella giusta, di tentato omicidio. Poi la corte d'assise avrebbe visto se c'era la volontà omicida o no, ed un bravo avvocato avrebbe ottenuto anche la libertà provvisoria.

Nel caso di cui stiamo discutendo, non è stato effettuato neanche il fermo di polizia, quello che avrebbe potuto impedire che si sostituisse un'arma con un'altra, per far sì che non si capisse nulla, nella perizia balistica, o che se ne attenuassero in ogni modo i risultati. Neppure il fermo di polizia; i carabinieri, anzi, hanno scortato il padrone fuori della fabbrica. E questo avviene in Italia, culla del diritto; quando si inaugurano gli anni giudiziari, quando si fanno le conclusioni accademiche, quando si fanno i convegni, quante volte ricorre questo termine, quante volte si ricorda la pandettistica, il diritto romano!

Quanto grande è il divario esistente tra questi principi e la pratica quotidiana; ci si comporta qualche volta come in un paese dell'America latina.

Certo, questo fatto ci ha molto impressionato, e non possiamo pensare, né credere, che tutto finisca qui, in questa botta e risposta tra il Governo che risponde in un certo modo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

— Governo al quale si presenta questa certa realtà — e noi interroganti che rispondiamo di non essere sodisfatti.

Noi continueremo ad agire in tutte le sedi, perché in fondo noi comunisti siamo degli inguaribili ottimisti; siamo ottimisti nel ritenere, anche questa volta, che questo inammissibile scandalo, tanti altri dello stesso genere, non vengano considerati una fatalità, una specie di meccanismo automatico che sfugge al nostro controllo, nel quale sono, come sempre, solo gli stracci a volare. Ci rifiutiamo di credere, ed è ancora un atto di speranza il nostro, che noi, uomini di questa Repubblica democratica, non potremo mettere riparo a questa insostenibile situazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Lattanzi ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

LATTANZI. Purtroppo, siamo abituati a registrare, soprattutto in questo autunno, alcuni atteggiamenti di parte padronale che si inseriscono in un certo clima, che anche le forze di polizia e i giornali cosiddetti benpensanti contribuiscono a creare.

La lotta sindacale è dura, lo sappiamo e ce ne rendiamo conto tutti; ma sappiamo anche che è caratterizzata da una grande consapevolezza dei lavoratori e delle loro organizzazioni; sappiamo anche che fatti di degenerazione sono assolutamente marginali e non qualificanti il tipo di battaglia che i lavoratori italiani conducono. Questi episodi, del tutto occasionali e marginali, sono invece assunti da taluni settori politici, dalla stampa benpensante, come colorazione di tutte le lotte sindacali; sicché si ritiene pressoché una legittima difesa quella del datore di lavoro che ricorre alle serrate, ad azioni di repressione, anche in termini preventivi, della combattività dei lavoratori nei grandi come nei piccoli complessi.

È in questo clima « difensivistico » che si innesta la versione dei fatti di Aprilia del 17 ottobre, che è stata fornita.

Il rapporto lettoci qui dal sottosegretario per l'interno, lo troviamo nella versione che del fatto ha dato *Il Messaggero* del 18 ottobre 1969, anche se questa versione è più colorita e si contrappone quindi, sotto questo profilo, a un rapporto scarno che è agli atti del Ministero dell'interno.

La tesi che si vuole affacciare è quella della legittima difesa. Almeno questo appare, anche perché non si sono verificate conseguenze, fino a questo momento, sul piano giudiziario. Non si è ritenuto di procedere — lo

diceva giustamente l'onorevole Luberti — neppure al fermo di polizia: evidentemente la magistratura si trova di fronte ad una prospettiva del fatto e dell'evento tale da introdurre questa ipotesi, quella cioè che colui che ha sparato abbia agito in stato di legittima difesa. E non ha sparato in aria come qualcuno ha detto, per esempio il giornale *Il Tempo*, campione di veridicità soprattutto quando si tratta di lavoratori da una parte e di datori di lavoro dall'altra. Costui, quindi, ha sparato non in aria: è pacifico, neppure *Il Messaggero* riesce a smentirlo.

Anche nella versione che ella, onorevole rappresentante del Governo, ci ha fornito non è detto chiaramente se abbia colpito o mirato al corpo degli operai; ma il fatto che costoro siano stati impallinati fa ritenere che la direzione dei colpi, da parte dello sparatore, era ben precisa. Il collega Luberti ha parlato di una lastra di travertino dove si nota la « rosa » formata dai pallini.

Sono elementi di tale evidenza che dovevano apparire anche alle prime indagini della pubblica sicurezza e della polizia giudiziaria.

Non è necessario — di fronte a prospettazioni e a constatazioni che possono essere rilevate immediatamente sulla base del pronto e immediato intervento della polizia giudiziaria — attendere, come scrive *Il Messaggero*, le risultanze della polizia scientifica. Ora è evidente che — a meno che non si voglia ritenere l'esistenza nella procura della Repubblica di Latina di una speciale complicità o connivenza con il Salvetti, cosa che nessuno di noi può dire e nessuno di noi ritiene — il magistrato non ha potuto procedere sulla base degli elementi che la polizia gli ha fornito, insufficienti e contrari alla realtà dell'evento.

È un atteggiamento, come dicevo, da riprovare con estrema energia, perché in tal modo si rischia di ritornare alla situazione di qualche mese fa, quando, dopo i fatti di Avola e di Battipaglia, si è cominciato a parlare di difesa privata che doveva essere organizzata nel nostro paese. Siamo arrivati a leggere persino sui resoconti parlamentari alcune interrogazioni che adombravano, in definitiva, possibilità di organizzazioni di difesa privata. Chiedevano appunto al Governo, quelle interrogazioni ed interpellanze, se non ritenesse che, di fronte a questa ingovernabilità, a questo vuoto, al caos presente non fosse giusto e legittimo organizzare nel nostro paese le squadre di difesa privata.

Dobbiamo quindi avvertire il senso e il significato, che va al di là dell'episodio in

sé e per sé, di quello che è avvenuto ad Aprilia; proprio sul piano di questa inclinazione e di questa tendenza. Forze bene individuate e precisate vogliono ipotizzare e configurare quelle squadre come unica possibilità di difesa del benpensante di fronte all'« orda » e all'assalto dei lavoratori scatenati. Perché anche in questa occasione vengono fuori i maolisti; era inevitabile, così dice *Il Messaggero*. Ci troveremo di fronte, secondo il giornale romano, ad un movimento sindacale ed operaio incapace di autogestione e di autocontrollo, incapace di portare avanti un discorso consapevole anche se duro; di fronte a queste minoranze che sovrazzano la stessa forza organizzata dei lavoratori, è necessario che il cittadino, il privato si organizzi e intervenga.

Ma non è così. Anche nel fatto di Aprilia noi registriamo la concordanza delle posizioni della CGIL e della CISL intorno a problemi di fondo, che involgono la responsabilità generale del Governo in ordine alla politica meridionalistica, ma involgono anche la responsabilità personale dei vari Salvetti, di coloro che nel Mezzogiorno tengono simili atteggiamenti.

Lo sappiamo tutti noi, lo hanno detto e scritto anche molti parlamentari della democrazia cristiana. L'onorevole Pastore, la cui figura commemoreremo fra qualche giorno, scriveva qualche mese fa sul settimanale democristiano *La Discussione* un articolo di pesante critica, e vorrei dire anche di autocritica, di onesta autocritica, perché onesto era l'onorevole Pastore, in ordine al tipo di politica di intervento nel Mezzogiorno, che aveva creato alcune infrastrutture con spesa — diceva Pastore — di grosse risorse senza però incidere nella sostanza del problema economico-sociale di quelle regioni.

I vari Salvetti sono anch'essi responsabili di questa corsa alla speculazione, all'arraffamento di privilegi e di benefici che la collettività, sia essa Stato e sia essa comune, dava a costoro per gli insediamenti che si erano realizzati nel meridione, anche se sono durati, a volte, lo spazio di una notte o di una stagione.

È per questi motivi che non siamo soddisfatti di una risposta ancora una volta burocratica che, a prescindere dalla esattezza o meno della versione, è estremamente insensibile a questo tipo di discorso, che, purtroppo, è presente ed attuale nel nostro paese.

Io non ho acquisito personalmente elementi per contestare la versione in parola, e la contesto con elementi forniti da altri.

Dico però che, a parte il fatto che i particolari non corrispondono, non collimano, il tono e il tipo di risposta sono insoddisfacenti, e non mostrano che qualcosa di nuovo si muove sul terreno della presenza dello Stato a fianco dei lavoratori (della parte più debole che è in lotta in queste giornate e in queste settimane) e che vi sia la volontà che si vuole rappresentare alle forze dell'ordine, una volta tanto, la necessità che esse si collochino non in modo partigiano, ma al posto giusto nel quadro dello scontro sociale che ha luogo nel nostro paese. Dinanzi a risposte di questo genere le forze di polizia saranno sempre più incoraggiate a continuare così come si è fatto finora e a non promuovere un tipo di intervento che dovrebbe essere quello proprio della polizia in uno Stato democratico.

Si dice che non sono stati convocati come imputati i tre lavoratori feriti. Potrà anche essere vero; ma noi non vorremmo, in questo clima e in questo quadro, di fronte al fatto che il Salvetti è stato interrogato, magari come testimone — perché così è stato riferito — o forse come parte lesa (io non posso saperlo), di fronte a questo squilibrio di posizioni in rapporto all'evento, dover pensare che non sono stati convocati in questi giorni come imputati ma che lo saranno magari fra una settimana o un mese, così come è avvenuto per Avola, quando 150 di coloro che hanno rischiato la vita e non sono morti per pura combinazione si sono poi trovati imputati di delitti piuttosto gravi dinanzi al magistrato.

Quindi, queste sono le ragioni (enunciate sommariamente, così come è possibile fare in replica ad una risposta ad una interrogazione) per le quali non consideriamo soddisfacente la risposta fornitaci dal Governo per bocca dell'onorevole Salizzoni.

PRESIDENTE. L'onorevole Querci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

QUERCI. Anche a me risultano le stesse informazioni dell'onorevole Luberti e quindi anch'io debbo dichiararmi insoddisfatto della risposta dell'onorevole Salizzoni. Tutti — anche l'onorevole Lattanzi — hanno rilevato il carattere burocratico di questa risposta. Essa si colloca, cioè, in una tradizione che ancora non siamo riusciti ad interrompere. Quando avvengono cose di questo genere, il Governo si fa portatore di informazioni senza che queste ultime siano state fino in fondo valutate.

Di conseguenza, molto spesso ci troviamo a dover registrare, come nel caso in questio-

ne, una risposta che non solo è insoddisfacente ma che in realtà — naturalmente, non per volontà dell'onorevole Salizzoni — così come ci è stata fornita, potrebbe risultare completamente infondata.

Vorrei rimarcare un fatto soltanto, onorevole Salizzoni. Noi qui ci troviamo di fronte a una fabbrica e ad una azione sindacale che viene esercitata in un momento particolarmente delicato. Tutti quanti noi abbiamo più volte parlato di autunno caldo. Ci vuole quindi senso di responsabilità. Naturalmente parlando di senso di responsabilità, non ci riferiamo soltanto ai lavoratori, ma a tutti.

Non voglio qui rifare la storia di quanto è accaduto perché credo che l'abbia già fatta, e molto egregiamente, l'onorevole Luberti. Uno dei proprietari della fabbrica ha sparato, non per aria; se vi sono stati dei feriti, sia pure lievi, evidentemente ha sparato in una direzione. Davanti a questo fatto e in una situazione come quella che attualmente viviamo, quale dovrebbe essere la prima risposta che ci dovremmo attendere? Il fermo, evidentemente, di colui che ha sparato, se non altro perché un fatto di tal genere, lasciato senza alcuna soluzione, può provocare delle ripercussioni gravissime. Gli animi infatti non si esasperano al momento stesso in cui un fatto avviene, ma per fatti maturati a monte.

Invece nel caso in questione la soluzione è completamente ribaltata, per cui chi ha sparato potrebbe teoricamente continuare tranquillamente a sparare e coloro che sono stati feriti, sia pure lievemente — il che non diminuisce la gravità del fatto — sono davanti alla procura della Repubblica di Latina in qualità di imputati. Vorrei leggere qui proprio un documento della procura della Repubblica.

D'ALESSIO. Onorevole Salizzoni, esamini quel documento!

QUERCI. Esso porta il numero 510/C del 1969 e dice: « Avviso ai difensori del diritto di assistere ad atti processuali nell'istruzione. Si avvertono i difensori degli imputati avvocato Franco Luberti ed Ezio Lucchetti da Latina, che il giorno ecc., si procederà ai seguenti mezzi istruttori: perizia medico legale sulle persone di Piras Lucio, Ceccaroni Vincenzo e Cassandra Candido ».

Io non sono un avvocato, ma basta, credo, far parlare quello che è un documento ufficiale rilasciato dalla procura della Repubblica. Il succo di tutto il discorso, secondo me —

e dico questo affinché queste interrogazioni abbiano un respiro un po' più ampio di quello che normalmente avrebbero se noi dovessimo continuamente limitarci ad affermare una cosa e il Governo un'altra — è che ci troviamo di fronte, in casi del genere, a un fatto che conferma una insufficienza storica: lo Stato ha mancato alla educazione delle forze dell'ordine.

Noi amiamo dire spesso che le forze dell'ordine devono essere neutrali, quando mi sembra abbastanza evidente che in uno Stato democratico, che voglia realmente evolversi verso l'ordine più avanzato, le forze dell'ordine dovrebbero essere imparziali. Ma, naturalmente, neutralità significa distacco dalle posizioni che emergono e di conseguenza la scelta viene fatta sempre nel senso tradizionale, che molto spesso è quello errato. Imparzialità significa acquisizione della realtà che sta maturando (e questo manca, ripeto, oggi nelle nostre forze dell'ordine), e quindi convincimento e presa di coscienza dei problemi e anche presa in carico di taluni interventi e di talune necessità al momento opportuno.

Io conosco la provincia di Latina, perché sono deputato di quella circoscrizione. Se andiamo a visitarla ci rendiamo conto delle cose che non vanno. È ben difficile limitarsi a dire che le cose non vanno in questa o in quella fabbrica, come oggi non vanno, per esempio, alla CAR-SUD.

Il problema è un altro. Il problema è che in questa provincia, che affannosamente si è aperta una strada verso una sua evoluzione, sono nate e si sviluppano delle contraddizioni enormi. Si sono verificate occupazioni di fabbriche a ripetizione.

Vi sono numerose aziende, che sono nate con gli interventi della Cassa per il mezzogiorno, ed a questo proposito desidero rilevare che bisognerebbe affrontare una buona volta il problema, e per sempre, della riqualificazione degli incentivi. Dico per inciso che, ad esempio, si tratta della occupazione di una fabbrica dalla quale, pochi giorni prima, era uscito un panfilo che il proprietario della fabbrica aveva costruito per sé, per cui evidentemente aveva il denaro, che però quel proprietario non aveva più per pagare gli operai, perché per questo motivo si era giunti alla occupazione della fabbrica. Questo è avvenuto ad Aprilia.

Dicevo, dunque, che la condizione di queste fabbriche è tale da richiedere un esame generale e approfondito. Quando dico, ad esempio, che l'autorità dovrebbe sforzarsi di

far comprendere queste cose alle forze dell'ordine, per metterle in condizioni di imparzialità e non di neutralità, affermo, mi pare, una cosa giusta. Altrimenti avremo sempre la risposta tradizionale, quella cioè che si adagia nel più conservatore conformismo, rischiando però — questo è il punto, a mio avviso — anche di provocare reazioni che possono andare molto al di là del fatto specifico.

Quando si consideri come oggi — e ciò non accade soltanto in provincia di Latina, ma dappertutto nel centro-meridione — il problema della fabbrica si saldi a quello della condizione civile dell'intera popolazione del villaggio o del paese interessato, ci si rende conto del fatto che esiste tale realtà. Quando diciamo che bisogna educare democraticamente a questa realtà le forze dell'ordine, se vogliamo che esse siano realmente imparziali e non neutrali, cioè non tradizionalmente conservatrici, come in fondo fa chiunque difenda lo Stato evitando di porsi i problemi del suo sviluppo, credo che affermiamo una esigenza reale.

A parte, dunque, questa breve digressione su tale problema, credo di rilevare dal suo intervento, onorevole Salizzoni, anche un altro elemento che, a mio avviso, deve essere attentamente valutato dal Governo. Mi riferisco alle condizioni di lavoro cui ha accennato poc'anzi l'onorevole Luberti, quando ha ricordato le paghe — che sono veramente di fame — che questi lavoratori percepiscono ed i loro turni di lavoro, per cui le otto ore diventano dodici, mentre altre quattro ore vengono calcolate in maniera diversa, e così via. Ancora altre considerazioni devo rilevare dalla sua risposta, onorevole Salizzoni. Certo, non è sua responsabilità diretta, però evidentemente questa linea dimostra come i canali di certe informazioni siano canali interessati, che non si pongono i problemi in maniera adeguata e quindi non pongono noi in condizione di far sì che queste interrogazioni servano veramente a qualcosa e non soltanto ad uno scambio di tesi, che poi non si riducono mai in sintesi. Noto dunque, nella sua risposta, che l'ispettorato del lavoro ha assicurato che assumerà informazioni. Ma queste denunce, onorevole Salizzoni, vengono continuamente fatte da noi! Oggi abbiamo sollevato il problema della « Car-sud », ma si tratta di problemi non limitati a quella provincia, bensì dilaganti in tutte le province. In provincia di Roma, come in tutto il Lazio, troviamo situazioni di questo genere, tanto è vero che giorni fa in provincia di Roma sono state rilevate condizioni di lavoro analoghe a quelle che vi sono attualmente alla « Car-sud ».

Ebbene, quello che ci sorprende è che l'ispettorato del lavoro soltanto ora si decida a prendere informazioni, mentre ciò avrebbe dovuto fare molto tempo prima, quando cioè queste denunce sono state fatte in occasione di altre interrogazioni. Noi dobbiamo anche tener presente la funzione del Parlamento, il quale deve occuparsi di questi problemi e deve discuterne; così, quando diciamo che in moltissime fabbriche della zona di Aprilia si verificano situazioni quali quelle che abbiamo descritto, dobbiamo evidentemente attenderci una risposta esauriente, dobbiamo attenderci almeno una indagine conoscitiva su questo problema. Se invece, quando si parla della « Car-sud », si prende in esame soltanto ciò che è avvenuto alla « Car-sud », quando ormai la situazione è arrivata a un punto tale che è anche difficile controllarla, e la stessa cosa si farà in futuro per un'altra fabbrica, io credo che non andremo nella direzione giusta, perché non ci renderemo mai conto della realtà attuale e non potremo mai esserne fedeli interpreti.

Noi vogliamo soprattutto, e non soltanto noi, ma tutti coloro che sono sensibili alla esigenza di trasformazione democratica della società, che tale trasformazione democratica sia basata soprattutto su una condizione in cui gli uffici, gli organi statali svolgano la loro funzione e diano le notizie in maniera seria e corretta, e non in maniera tradizionale o artificiosa, come in questo caso. Ciò riduce, in fondo, anche le cose che si sono dette qui oggi soltanto ad una denuncia che, se non fosse per la sua sensibilità, onorevole Salizzoni, sulla quale evidentemente contiamo, rimarrebbe lettera morta, sì che non verrebbero modificate le situazioni che ci hanno spinto a presentare queste interrogazioni.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Greggi non è presente, si intende che abbia rinunciato alla replica.

È così esaurito lo svolgimento di interrogazioni urgenti.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. Cominciamo da quella di iniziativa degli onorevoli Castelli e Martini Maria Eletta:

« Costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi della famiglia » (1857).

L'onorevole Castelli ha facoltà di svolgerla.

CASTELLI. Signor Presidente, rimettendomi alla relazione scritta chiedo l'urgenza. Le varie forze politiche rappresentate in questo Parlamento, nel dibattito che si è svolto in seno alla Commissione giustizia sui problemi dell'adozione e della riforma del diritto di famiglia, hanno riaffermato concordemente l'urgenza di un'indagine conoscitiva in materia. Penso quindi che sia indubbia la necessità che si giunga all'approvazione di questa proposta di costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, che in quanto di più ampia portata delle richieste finora avanzate è tale da soddisfare anche le esigenze affermate da più gruppi.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Castelli.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La proposta di legge sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

La Camera accorda altresì la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

COCCO MARIA, MARRACCINI, ISGRÒ, PINTUS, SCOTTI, CASTELLUCCI, CANESTRARI, PITZALIS, LAFORGIA, HELFER, RUFFINI, MARTINI MARIA ELETTA, ANSELMI TINA, MERENDA e VINCELLI: « Modifiche alla legge 17 dicembre 1957, n. 1238, concernente la legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuati per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti per eventi bellici » (1216);

GIRARDIN, ZANIBELLI, DE POLI, CAVALLARI e PISICCHIO: « Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro » (1729).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazione all'articolo 389 del codice di procedura penale (980), e delle proposte di legge Bosco ed altri (820) e Foschini (824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge, già approvato dal Senato: Modificazione dell'articolo 389 del codice di procedura penale, e delle concorrenti proposte di legge Bosco ed altri e Foschini.

È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il dibattito che ci impegna trae la sua origine dalla sentenza della Corte costituzionale n. 117, emessa il 21 dicembre 1968, che dichiarò la illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 389 del codice di procedura penale nei limiti — sono le testuali parole della sentenza — in cui esclude la sindacabilità nel corso del processo della valutazione compiuta dal pubblico ministero sull'evidenza della prova. A seguito di questa sentenza il Governo presentò un suo testo normativo che oggi costituisce un po' la base sulla quale si incentra questa nostra discussione. Oltre al testo del Governo furono presentate da colleghi di diversa parte politica due proposte di legge, una il 7 gennaio 1969, che porta il numero 820, e un'altra del deputato Foschini, del 9 gennaio 1969, che reca il numero 824. L'ampia relazione del relatore per la maggioranza onorevole Vassalli mi esime dal fare una cronistoria di tutte le vicende connesse all'attuale discussione sui citati testi. Debbo semplicemente sottolineare che in ordine alla interpretazione da dare all'articolo 389 del codice di procedura penale si sono avuti dei conflitti principalmente fra una interpretazione resa dalla dottrina e un'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza, per cui si può dire, *grosso modo*, per quel che valgono tesi consolidate in dottrina e in giurisprudenza e anche con le debite eccezioni, che dal punto di vista dottrinario la valutazione è stata intesa nel senso che nella scelta del rito sommario da parte del pubblico ministero si debba ravvisare una causa di nullità di ordine generale, mentre per la giurisprudenza, sempre *grosso modo*, la scelta della istruzione sommaria o formale riservata al pubblico ministero implica valutazioni insin-

dacabili ad opera delle altre parti e come tali non può dar luogo né a nullità assolute né a nullità relative.

Indubbiamente oggi bisogna sciogliere i nodi creati dalla sentenza della Corte costituzionale e, a mio avviso, il primo nodo da sciogliere è una corretta interpretazione da dare all'articolo 25 della Costituzione, perché è evidente che l'ampia motivazione della sentenza della Corte costituzionale è soprattutto collegata al primo comma dell'articolo 25 della Costituzione, là dove si dice che nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge.

Chiarito questo punto e chiarito che la sentenza della Corte costituzionale non vuole — a nostro sommo giudizio — sconvolgere il sistema oggi vigente, soprattutto per quanto attiene alla validità del rito sommario, ritengo che, stabilito il punto fermo che si debba attuare una categorica osservanza del principio della predeterminazione del giudice naturale, si deve adesso pensare di valutare la portata esatta dell'articolo 389 del codice di procedura penale come pure delle altre leggi successive e di atti aventi forza di leggi, quale, ad esempio, il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

L'articolo 389 recita che si deve procedere con istruzione sommaria: 1) per tutti i reati di competenza del pretore quando non si proceda a giudizio direttissimo o con decreto (su questo punto la sentenza della Corte costituzionale non innova e non solleva alcuna particolare questione per cui potremmo dire, in ordine al dibattito odierno, *nulla quaestio* e non occorre pertanto che ce ne occupiamo *ex professo*); 2) per tutti i reati di competenza del tribunale per i minorenni che afferiscono al citato decreto del 1934 (anche su questo punto la sentenza della Corte costituzionale non ha eccepito nulla, e dunque, a mio parere, nulla si può eccepire anche nell'odierno dibattito); 3) per i reati di competenza del tribunale e della corte d'assise quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza, quando l'imputato ha commesso il reato mentre era arrestato o detenuto o internato per misura di sicurezza, e non si poteva procedere a giudizio direttissimo, quando l'imputato ha confessato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione; 4) in ogni altro caso in cui la prova appaia evidente purché però non si tratti di reati puniti con la pena dell'ergastolo (e l'eccezione non ci interessa né ci riguarda per il momento).

Quindi, se noi teniamo conto del fatto che la sentenza della Corte costituzionale ha sta-

bilito che l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 389 del codice di procedura penale afferisce al punto della valutazione compiuta dal pubblico ministero sull'evidenza della prova, è chiaro che l'oggetto del nostro dibattito, almeno allo stato attuale, è da circoscrivere a questa specifica ipotesi, cioè a quella in cui la prova appaia evidente. Questo perché non vorrei che si riproponessero qui problemi interessanti sotto molteplici aspetti, ma che non penso siano pertinenti all'oggetto oggi in esame, in ciò concordando con quanto molto obiettivamente ha scritto il relatore per la maggioranza circa l'istruzione sommaria.

Dal punto di vista astratto si potrebbero sollevare molti problemi: si potrebbe, ad esempio, ricordare che proprio in quest'aula si è parlato, qualche tempo fa, dell'opportunità di abolire l'istruttoria sommaria o di ridurla a casi molto ben definiti e circoscritti. Si può dire che c'è anche una legge di delega al Governo in materia di riforma del codice di procedura penale che potrà tradursi in una serie di norme tali da circoscrivere la portata e l'ampiezza del rito sommario. Ma tutto questo attiene all'avvenire, a futuri indirizzi e soprattutto a future normative che, secondo il nostro modesto punto di vista, non possono costituire l'oggetto della discussione odierna.

Definito l'oggetto della discussione, bisogna ora vedere quale possa essere il rimedio più idoneo a dare efficacia interpretativa, con una chiara norma di legge, alla sentenza della Corte costituzionale; e ciò per evidenti motivi. In primo luogo, perché bisogna sempre evitare di creare vuoti giuridici che sono pericolosi e perché, in un ordinamento — qual è il nostro — che, almeno in linea di principio, deve essere fondato sulla certezza del diritto, non è possibile lasciare a lungo vuoti giuridici che si ripercuotono, con danno enorme della collettività, sui più delicati settori della vita stessa di quest'ultima.

Uno di questi settori, indubbiamente il più delicato, è quello della giustizia: è quindi evidente che la Corte costituzionale con la sua sentenza ha creato un vuoto legislativo che è obbligo del legislatore colmare. Anche a questo proposito vorrei chiarire un concetto che qualche volta è comparso in dibattiti di contenuto giuridico in quest'aula, cioè il concetto secondo il quale il legislatore è, sì, sovrano (se non lo fosse, non costituirebbe un potere autonomo, non soggetto a nessun altro dovere che a quello che afferisce alle sue stesse funzioni), ma non è assoluto, nel senso la-

tino della parola: *absolutus*, cioè sciolto, libero da qualsiasi rapporto con altri organi dello Stato quali quelli che si trovano proprio al vertice della funzione giurisdizionale, quali la Corte suprema di cassazione o la Corte costituzionale.

Abbiamo assistito a conflitti tra questi due massimi organi giurisdizionali dello Stato italiano. Non sto a rifare la storia, a tutti nota, degli articoli 304-bis, *ter* e *quater* del codice di procedura penale, relativi alla presenza dei difensori dell'imputato a determinati atti e alle garanzie che attengono, in genere, alla difesa di questi. Mi limito a dire in termini molto semplici che il legislatore deve tener conto delle sentenze della Corte costituzionale soprattutto quando esse, come nella fattispecie, pongono dei problemi tali che possono, come in effetti è avvenuto, creare un grosso intralcio all'ordinato sviluppo della giustizia. Noi sappiamo che, per effetto di questa sentenza della Corte costituzionale, migliaia di processi rimangono fermi presso tutte le procure della Repubblica italiana. Perché questo? Forse perché i magistrati, come Pilato, vorrebbero lavarsene le mani? No, ma perché indubbiamente la sentenza della Corte costituzionale ha sollevato dei gravi problemi e, soprattutto, in certo qual modo, ha un po' legato le mani ai procuratori della Repubblica; i quali ad un certo momento, per ragioni di prudenza e — direi — anche per non sprecare invano il loro lavoro, hanno ritenuto opportuno di accantonare i processi. E siccome io ritengo che le statistiche offerte dall'onorevole relatore per la maggioranza siano abbastanza preoccupanti, noi non dobbiamo e non possiamo non preoccuparci e non occuparci di questa remora che l'emanazione della sentenza della Corte costituzionale ha posto all'attività dei nostri magistrati.

Come rimediare? Qui nasce il secondo problema. Il primo era quello di vedere se l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale andasse circoscritta al problema della valutazione dell'evidenza della prova o andasse allargata; e credo implicitamente di aver risolto il quesito sostenendo che occorre limitarsi a considerare il punto della evidenza della prova. Il resto del dettato dell'articolo 389 non è in discussione, checché si pensi delle future innovazioni che potranno realizzarsi in materia di rito sommario. Questo appartiene al futuro. Questo può essere un problema *de iure condendo*, e domani potrà aversi una nuova normazione di diritto positivo, ma allo stato attuale, *de iure condito*, la vigente è quella dell'articolo 389 del

codice di procedura penale, che stabilisce i casi in cui si può procedere per rito sommario. E siccome, al di fuori del caso dell'evidenza della prova, per esclusione, tutti gli altri casi non formano allo stato attuale oggetto di controversia se non in sede astratta, di auspicio, di desiderio di poter estendere la effettiva portata della sentenza della Corte costituzionale, oggi dobbiamo, secondo una obiettiva interpretazione, dire che questa sentenza non contiene in fondo nessuna vera e propria novità: è da considerarsi solo come un provvedimento che statuisce l'esigenza di un controllo che il testo dell'articolo 389 come tale non esclude. Pertanto, una volta delineata la materia che deve essere oggetto di questa discussione, non resta che da vedere quali siano i rimedi da prendere in esame.

E qui non voglio dilungarmi, anche perché — ripeto — da ciò mi libera l'ampia relazione Vassalli. A me pare che qui non possano nascere problemi complessi: semmai può nascere la necessità di vedere se il testo predisposto dal Governo sia idoneo a conseguire i risultati che si propone e cioè se sia vero che con questo testo si possa rimediare agli inconvenienti creati dalla citata sentenza della Corte costituzionale.

Qui devo far presente intanto una certa tendenza, una certa esigenza che è venuta maturando anche attraverso orientamenti di natura dottrinarie oltre che giurisprudenziale e in base alla quale ci si domanda: ma questa evidenza della prova di cui al citato terzo comma dell'articolo 389 del codice di procedura penale deve per forza comportare una radicale trasformazione di tutta l'attuale sistemica e di tutta l'attuale normativa? Noi crediamo di no perché anche una parte della dottrina (qui è stato citato il Montone con un articolo apparso sulla *Giustizia penale* nel gennaio del 1969) ha sostenuto addirittura l'inutilità di una nuova normativa in quanto si sono segnalati i limiti, i tempi, i modi del controllo giurisdizionale ribadito dalla Corte e in particolare si è sostenuto che il sindacato sull'evidenza della prova spetta già ora al giudice in ogni grado e questo sindacato in fondo non fa che agganciarsi e ribadire quanto già sancito dall'articolo 185, nn. 2 e 3 del codice di procedura penale. E sono lieto di constatare che questa tesi era stata già pure figurata in un dibattito avvenuto nell'altro ramo del Parlamento proprio dal presidente del gruppo del Movimento sociale italiano, senatore Nencioni, il quale che cosa ha proposto in fondo (lo dice lo stesso relatore per la maggioranza e quindi io lo debbo ringraziare per-

ché ha semplificato un po' tutto con quella rigidità con cui egli ha voluto riassumere i termini di questo interessante problema) se non che si stabilisca espressamente l'osservanza delle condizioni previste per l'esercizio della facoltà del procuratore della Repubblica di procedere con l'istruzione sommaria, in conformità dei principi prescritti, a pena di nullità, dall'articolo 185 del codice di procedura penale?

Questa è già una tesi che darebbe una definizione, una chiara delimitazione alla portata della sentenza della Corte costituzionale, perché questa non ha voluto demolire il rito sommario, non ha voluto e non poteva dichiarare incostituzionale l'articolo 389 nella sua interezza. La Corte costituzionale in fondo si è posta soltanto questo quesito: l'insindacabilità (mi si scusi il termine piuttosto negativo) sulla scelta del mezzo istruttorio e quindi sull'evidenza della prova collima perfettamente con l'articolo 25 della Costituzione? La Corte ha detto no: essa si è preoccupata, infatti, perché il termine stesso « evidenza della prova » può dare luogo ad una arbitrarietà di valutazione sull'evidenza stessa perché quando la prova è evidente e quando non lo è evidente non è affatto stabilito da una norma, ma è semplicemente rimesso alla discrezionalità del procuratore della Repubblica e questa eventuale discrezionalità su una evidenza — direi — non legalizzata, non resa normativa, potrebbe, secondo la Corte costituzionale, creare un conflitto con l'articolo 25 della Costituzione che esige che nessuno possa essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge. (*Interruzione del deputato Manco*).

Ma questo dubbio della Corte costituzionale lo dobbiamo sciogliere noi, non lo deve sciogliere la Corte costituzionale, questo è il punto. La Corte costituzionale ha semplicemente posto quello che noi dovremmo chiamare, in termini matematici, il teorema; a noi legislatori dovrebbe competere lo svolgimento. La Corte costituzionale ha delimitato l'oggetto. E sia chiaro che io, con tutto il rispetto che ho verso la Corte costituzionale, non potrei mai consentire che questa si sostituisse al legislatore. Altrimenti, che cosa ci staremmo a fare in questo Parlamento? Potremmo rimetterci alle sentenze della Corte costituzionale; *iura novit curia*, la Corte costituzionale crea il nuovo diritto, tutto si fa alla Corte costituzionale che diventa la fonte originaria, e, se necessario, anche successiva del diritto e il Parlamento se ne potrebbe andare tranquillamente in vacanza!

Va bene che il Parlamento è già in vacanza, ma questo avviene per altre ragioni, per ragioni soprattutto attinenti ai governi, ai partiti, alle crisi, ai quattro cavalieri dell'apocalisse che si dividono, si suddividono, per cui stanno dando luogo ad un processo di cariocinesi come per la cellula che si va sempre più spezzellando in tante parti. Questo è un giudizio politico, ma per quanto attiene alla funzione costituzionale del Parlamento, anche questa sancita dalla Costituzione, non è possibile consentire, e ancor meno stabilire, che le sentenze della Corte costituzionale si sostituiscano al legislatore.

Ecco perché, qualunque possa essere stata la materia in cui è stata fissata la competenza della Corte costituzionale, essa deve essere disciplinata dalla volontà del Parlamento, mediante una legge e non con i dettami della Corte costituzionale.

Desidero ricordare una tesi formulata in Commissione giustizia e ribadita anche con la presentazione di un emendamento dell'onorevole Manco, che a me sembra valida, che riguarda l'applicazione della sentenza della Corte. In altri termini la Corte costituzionale denuncia l'esistenza di questo problema, sottolinea una carenza. Come provvedere? Con l'adozione del provvedimento elaborato dal Governo o seguendo la strada indicata dall'emendamento Manco? Non per motivi di particolare *affectio* di parte sono convinto che sia più valida la tesi sostenuta dall'onorevole Manco. E ciò perché la tesi che implicitamente si evince dal testo governativo, a mio parere si allontana, o, secondo un'altra opinione, allarga il problema posto dalla sentenza della Corte. Infatti viene affermato che « in tutte le ipotesi previste dai commi precedenti, l'imputato il quale ritiene che non sussistano i requisiti per procedere con istruzione sommaria, nel termine di cinque giorni dalla notifica di un ordine, o dalla notifica di un altro atto da cui si ricava una notizia certa di un procedimento a suo carico, può chiedere, con istanza orale o scritta, al procuratore della Repubblica che si proceda con istruzione formale ».

A questo proposito sollevo talune obiezioni e manifesto qualche perplessità. A mio modo di vedere, affiorano gravi perplessità di ordine costituzionale, perché vi è la certezza che introducendo il principio proposto non ci si allontani da alcuni chiari principi costituzionali? Fino a che punto è lecito introdurre il principio che il privato (imputato) sia autorizzato ad influire sulla stessa amministrazione della giustizia e sulla coscienza, come

opportunamente sottolinea l'onorevole Manco, del magistrato? Inoltre mi sembra che i termini siano alquanto eterodossi, per usare una espressione eufemistica. Infatti non so quanto sia ortodosso dal punto di vista costituzionale, se sia costituzionalmente ammissibile una specie di diritto di veto concesso all'imputato. È vero che c'è il veto dell'ONU, ma, debbo dire francamente, il veto concesso all'imputato mi suona alquanto nuovo e strano nel nostro sistema processuale.

Vediamo, ancora, oltre: « Il procuratore della Repubblica, nel termine di cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, se accoglie la richiesta, trasmette gli atti del procedimento al giudice istruttore perché proceda con istruzione formale anche nei confronti degli altri coimputati; altrimenti la rigetta, con decreto motivato, che è depositato nella segreteria unitamente agli atti e ai documenti su cui si fonda la decisione. Dell'avvenuto deposito è dato avviso, a cura del segretario, ai difensori dell'istante e degli altri imputati ».

Altro sviluppo della norma si ha quando essa dice: « Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma precedente l'imputato può proporre ricorso, con contestuale presentazione dei motivi al giudice istruttore » (e qui si introduce un altro principio nuovo, perché, in materia di mezzi istruttori, noi sappiamo quali siano le caratteristiche del sistema processuale italiano, e quindi si innova in una maniera ardita) « il quale, se lo accoglie, dispone che si procede contro tutti gli imputati con istruzione formale; altrimenti restituisce gli atti al procuratore della Repubblica, perché prosegua l'istruzione sommaria, disponendo che ne sia data notizia all'imputato ». A prescindere dai problemi di ordine costituzionale, a me pare che questa formulazione ponga anche problemi di merito; noi discutiamo, soprattutto, l'opportunità di questa forzatura, di questa specie di grimaldello che noi andremmo ad inserire nell'articolo 389 del codice di procedura penale. Né si dica, come è stato obiettato dal ministro Gava al Senato, che le proposte del senatore Nencioni non sono accoglibili, perché darebbero adito, e cito testualmente, « ad una deleteria situazione di incertezza nell'amministrazione della giustizia in quanto tutti i pubblici ministeri sarebbero indotti a spogliarsi dei processi istruiti con rito sommario, onde evitare l'eventuale vanificazione della loro fatica, conseguente all'impugnazione », perché in questo caso potremmo rispondere che possono nascere altre vanificazioni, altri sperperi, altre perdite di

tempo, che non credo siano meno preoccupanti rispetto a quelle che potrebbero essere le conseguenze relative all'accoglimento delle proposte del senatore Nencioni.

Personalmente desidero fare riferimento alla proposta dell'onorevole Manco, anche se brevemente, in quanto, essendo presente, ritengo che egli stesso potrà illustrare la sua proposta; a mio avviso la sua proposta è la più pertinente e la più idonea, perché essa taglia la testa al toro, in quanto tende ad eliminare questo punto controverso, e cioè l'evidenza della prova. Poiché la Corte costituzionale dice che su questo punto non c'è sicurezza di costituzionalità, l'onorevole Manco propone di eliminare questo stesso punto, in modo da accontentare tutti. Sarebbe il classico uovo di Colombo, poiché si risolverebbero tutti i problemi, anche se questa soluzione potrebbe creare qualche preoccupazione di ordine puramente materiale, di ordine statistico, preoccupazione che mi sembra sia adombrata nella stessa relazione dell'onorevole Vassalli, allorché egli dice di fare attenzione, perché se si applicasse il criterio suggerito dall'emendamento Manco, praticamente si creerebbe un grosso intralcio nella pratica attuazione dei giudizi in corso. L'onorevole Vassalli fa dei riferimenti statistici, e porta l'esempio della procura di Roma che nel periodo 1° dicembre 1968-30 aprile 1969 ha trasmesso al giudice istruttore, per l'istruzione formale, 2.630 procedimenti, mentre nel 1967-68 i procedimenti formalizzati furono 425. L'onorevole Vassalli parla anche delle altre procure, ove, presso gli uffici di istruzione, risulterebbero già pendenti 86 mila 222 processi, mentre 142 mila 717 sarebbero pendenti in istruttoria sommaria. Il relatore per la maggioranza fa presenti anche difficoltà di ordine numerico per quanto riguarda il corpo giudicante.

Egli scrive: « I giudici istruttori in tutto il territorio nazionale sono 342, mentre i sostituti procuratori della Repubblica sono 618 ». Esatto, sono tutte legittime, giuste preoccupazioni dal punto di vista materiale, ma non della corretta amministrazione della giustizia.

Se è vero che vi sono molti processi sommari, se è altrettanto vero che una grande percentuale di questi scaturisce proprio dalla evidenza della prova, ciò non significa che non si possa rimediare a questo inconveniente, come — lo stesso relatore per la maggioranza lo ammette — è stato da tempo invocato dal Consiglio superiore della magistratura con due mozioni (l'onorevole Vassalli le riproduce in calce alla sua relazione) che risal-

gono a quasi un anno fa, cioè al 17 dicembre 1968.

Dovrei semmai fare al riguardo delle critiche al Governo. Dovrei domandare: come mai, nonostante queste due mozioni del Consiglio superiore della magistratura siano state discusse il 22 gennaio 1969 alla presenza del Presidente della Repubblica e del ministro di grazia e giustizia che le accettò, come raccomandazioni, ad oltre dieci mesi non si è sentito il bisogno di provvedere in conseguenza?

Sappiamo che cosa chiedono queste mozioni. Una invita il ministro di grazia e giustizia « ad assumere l'urgente » (si vede che nel Governo l'urgenza è come la famosa tartaruga dell'altrettanto famoso filosofo greco) « iniziativa di un disegno di legge diretto a realizzare le esigenze di cui sopra ». Con l'altra mozione si invita il ministro di grazia e giustizia a predisporre « frattanto i rilevamenti ed i provvedimenti opportuni affinché il Parlamento possa deliberare nel termine più breve possibile una congrua revisione delle tabelle organiche degli uffici medesimi ». In sostanza è un problema di tabelle e di organici, onorevole Vassalli. È un problema cioè di natura puramente amministrativa, non di principi. Non è un problema di fondo, non è che voi potete obiettare sulla fondatezza della proposta del collega Manco. Voi ad un ragionamento giuridico, ad una interpretazione giuridica rispondete con una questione puramente statistica. Dite: sì, va bene, la proposta Manco potrebbe andare, ma non può essere accolta per la semplice ragione che mancano i giudici.

Questo, a mio avviso, non è un ragionamento. Bisogna tener conto della opportunità di aumentare gli organici e non (in proposito convengo pienamente con il relatore per la maggioranza) togliendo posti agli uffici del pubblico ministero. Esercito la professione di avvocato e so come stanno le cose. Non è che 618 magistrati se ne stiano a guardare le stelle come Talete; fanno il loro dovere. Essi dicono che se anche apparentemente vengono liberati di un certo carico processuale, quale è quello che si potrebbe avere con l'esclusione dei processi legati al terzo comma dell'articolo 389 del codice di procedura penale, è altrettanto vero che le incombenze del procuratore della Repubblica non si limitano soltanto a istruire i processi con la prova evidente ma si estendono a ben altre funzioni ed incombenze.

Fermo restando quindi il principio che magistrati del pubblico ministero non devono diminuire ma possibilmente, in una revisione

che mi auguro la più celere, aumentare, non vi è dubbio che debbano aumentare parimenti i giudici istruttori, sia perché sono già carenti di numero a prescindere dalla questione creata dalla sentenza della Corte costituzionale già citata, sia perché lo saranno ancora di più attraverso l'ipotesi che si arrivasse ad un'eventuale approvazione dello stesso testo governativo. Non parlo degli altri testi, poiché mi sembra che l'orientamento della maggioranza sia quello — sia pure con qualche predilezione subiettiva del relatore onorevole Vassalli — del testo governativo.

Quindi è inutile che io stia a parlare degli altri testi, che mi sembrano assorbiti dal testo del Governo. Anche sotto questo profilo, perciò, mi auguro e spero che si possa arrivare a questa soluzione. Soluzione che, oltretutto, è la più sbrigativa, soluzione che taglia la testa al toro e consente di rimettere sul giusto binario una *vexata* materia qual è quella di cui ci stiamo occupando e per la quale ritengo non si possa perdere altro tempo.

Onorevole sottosegretario Dell'Andro, io conosco la sua diligenza e il suo senso di responsabilità e perciò non intendo sottolineare aspetti noti a tutti i membri di questa assemblea, però le debbo fare rilevare che si è proceduto un po' troppo a rilento. Non solo i provvedimenti cui alludevo e le mozioni del Consiglio superiore della magistratura sono rimasti per ora lettera morta, ma anche questo stesso testo del Governo, presentato alla Presidenza della Camera il 22 maggio 1969, procede con lenti passi. Altro che passi di tartaruga; questo è immobilismo assoluto!

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non è certo responsabilità del Governo!

SANTAGATI. È il Governo che dispone di una maggioranza, signor sottosegretario. Non mi dica che è responsabilità della Presidenza, perché se interpellò l'onorevole Zaccagnini, che in questo momento presiede la nostra Assemblea, egli mi dirà che l'ordine del giorno dei nostri lavori viene predisposto anche con il consenso dei gruppi e in modo particolare della maggioranza, che costituisce il volano del Parlamento. D'altra parte, la maggioranza deve stabilire l'ordine delle precedenza, graduando i provvedimenti secondo l'importanza e muoversi in tal senso. Io penso che se ella si fosse reso parte più diligente (per lei il suo dicastero, perché io non le faccio un appunto personale), comunque, se il mi-

nistro Gava o il Ministero di grazia e giustizia nella sua interezza, anche attraverso la sua autorevole rappresentanza e qualificazione di sottosegretario, si fosse reso parte diligente, non vedo il motivo per cui dal 22 maggio si sia arrivati al 23 ottobre, consumando tanti mesi in una vana inerzia quando più brucianti stanno diventando le conseguenze — e mi rifaccio a quanto dicevo prima — del vuoto legislativo. Infatti, giustamente i magistrati, di fronte alla sentenza, non si assumono la responsabilità e accantonano, come hanno accantonato, i processi. E quanti esercitano la professione forense ben sanno quanto ciò sia di ostacolo alla speditezza dei giudizi. I processi sono fermi perché giustamente i magistrati non si sono potuti assumere certe responsabilità, mentre il Governo rimane inerte e il Parlamento non è veloce. Così si è giunti ormai alle soglie di un altro anno giudiziario e non so se questa legge potrà essere annoverata, come io mi auguro e spero, tra quelle approvate dal Parlamento.

Perciò mi auguro che non solo il Governo proceda speditamente ma soprattutto che risolva effettivamente il problema, senza agganciarlo ad espedienti o soluzioni interlocutorie, che lo riproporrebbero, sotto altri aspetti, aggravato. Consideri l'onorevole sottosegretario quel che accadrebbe nel caso in cui, dopo che la legge fosse stata approvata, un giudice sollevasse incidente di incostituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale e questa la dichiarasse costituzionalmente illegittima. Valuti tutto questo attentamente; noi gli offriamo la soluzione ottimale attraverso l'emendamento Manco, ritenendo che tale emendamento risolva tutti i problemi connessi a questo delicato argomento.

Alle ore 18 circa di oggi, 23 ottobre, il Governo dispone ancora di una sua maggioranza. Speriamo che questa sera non si riuniscano a cena (come nel film *Metti, una sera a cena*) alcuni esponenti del partito di maggioranza, perché allora non potremmo prevederne le conseguenze. Comunque, onorevole sottosegretario, il punto nodale è che il Governo, con la maggioranza di cui dispone, risolva questo delicato problema che riguarda uno dei settori più importanti della vita del paese, qual è il settore della giustizia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Granzotto. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si era ancora spenta l'eco in quest'aula e nel paese del dibattito ampio

e critico sui contenuti di un nuovo codice di procedura penale e di quello, minore ma non meno impegnativo, di una diversa e nuova statuizione sui diritti della difesa nel processo penale, e già tutta la problematica critica, la netta differenziazione di posizioni, la più decisa contestazione dei contenuti conservatori e moderati del sistema processuale si sono riproposte a questa Assemblea; occasione, il disegno di legge per la modificazione dell'articolo 389 del codice di procedura penale. Questa modificazione trae origine ancora una volta da una sentenza della Corte costituzionale, una sentenza precisa ed inequivocabile sul piano politico-costituzionale, omogenea ad una visione, ormai delineata in modo sistematico, di adempimento costituzionale e di aderenza alla realtà di una società sempre più ricca di fermenti; una sentenza che ha dato un altro colpo di piccone all'edificio processuale e penalistico, così pervicacemente resistente, per volontà politica, alle sollecitazioni che nel paese sono andate crescendo per la sua demolizione e sostituzione. Codici funzionali ad un sistema politico repressivo, che il regime si era rapidamente dato, hanno continuato e continuano a rimanere in vita perché la classe dirigente li ha ritenuti atti a conservare la funzione egemonica della borghesia, ora espressa in forma autoritaria, ora in forma mediata, rinunciando financo a quegli obiettivi di efficienza e razionalità (rinuncia, per altro, che riguarda l'apparato dello Stato) che il sistema produttivo capitalistico chiedeva alla società statale per meglio omogeneizzarla ai propri fini. Rifiuto politico, dunque, alle profonde modificazioni sollecitate. Venti anni e più di conservatorismo autoritario, corretto qua e là da qualche innovazione pseudo-tecnica diretta a rompere le punte più rozze che spuntavano dall'immutata costruzione di un sistema, apertamente attestato contro le novità costituzionali, e delineato pur sempre a garanzia, democratica, dell'ordine borghese. Solo le sentenze della Corte costituzionale, sul piano istituzionale, sono giunte a forare l'autoritaria costruzione e a introdurre la effettiva novità di una concezione sviluppantesi sul piano democratico. Ma, più recentemente, la prassi sociale ha investito anch'essa la roccaforte delle strutture autoritarie. Il paese ha preso coscienza del disvalore sociale e organizzativo rappresentato dalle costruzioni processuali e penalistiche esistenti, e ne scuote le fondamenta, in un balzo concettuale che va al di là di soluzioni genericamente democraticistiche, per avvilupparle di nuovi fermenti sociali.

La risposta della classe dirigente è quella di una generica ed arretrata mediazione, oltretutto tardiva. È la risposta paurosamente insufficiente della riforma processuale penale da poco varata dalla maggioranza di questa Assemblea ed ora all'esame del Senato; risposta che mantiene le linee di fondo di un sistema, che nella non rinviabile concessione formale e parzialmente riformatrice serve a perpetuare una struttura giuridica rivolta all'autoritarismo apertamente repressivo o variamente mediato a difesa di un assetto sociale sempre più contraddittorio e sempre più contrastato.

La nostra critica alla delega per un nuovo codice di procedura penale è stata, così, totale e aspra. Uguali motivazioni ci inducono a riprodurre i momenti salienti di quella critica a fronte di quest'altro progetto che si vuole far intendere sia di adempimento delle decisioni della Corte costituzionale. Il disegno di legge n. 980 che oggi discutiamo non regge sotto nessun profilo né di ordine pratico né di ordine teorico. Si è voluto da parte del Governo con insistenza affermare che il provvedimento, come è strutturato, è reso necessario dal blocco del funzionamento che negli uffici giudiziari è conseguito alla sentenza n. 117 del 21 novembre 1968 della Corte costituzionale. Questo è anche il solo motivo esplicitato che ha indotto il relatore per la maggioranza, onorevole Vassalli, a chiederne l'approvazione da parte di questa Assemblea, dopo l'approvazione fattane al Senato.

Ebbene, fermamente rifiutiamo una siffatta motivazione. Coloro che sono da venti anni inadempienti sul piano costituzionale sotto il profilo delle insistentemente richieste e sollecitate riforme processuali; che hanno sempre disatteso le istanze fattesi sempre più pressanti di una riforma dell'ordinamento giudiziario ed in primo luogo relativamente al pubblico ministero; che hanno manifestato l'intendimento di modificare il sistema processuale penale per quel tanto che non contraddice alla sostanziale conservazione di uno strumento di potere classista; che non hanno avuto nemmeno la prudenza di dare completezza agli organici della magistratura e del personale giudiziario ausiliare, non hanno diritto alcuno, né sul piano politico, né sul piano dell'efficienza, di chiedere la nostra complicità e corresponsabilità in una operazione di soccorso dopo che essi stessi si sono cacciati in un vicolo cieco.

D'altronde, chiederci tanto a distanza quasi di un anno dalla sentenza della Corte

costituzionale — e nemmeno ci appartengono le disgrazie estive della maggioranza e del suo Governo — è apertamente e decisamente contraddittorio nei rispetti dell'urgenza del provvedimento soccorritore, sol che si pensi che per « invito » del ministro di grazia e giustizia le procure della Repubblica hanno presso di sé trattenuto i provvedimenti che ai giudici istruttori avrebbero dovuto trasmettere in conformità della sentenza n. 117.

E pur non avendovi provveduto a tempo, nessuno può negare che, anche con breve respiro, parte degli organici della magistratura avrebbero potuto coprirsi, il corpo dei giudici istruttori avrebbe potuto rafforzarsi con il trasferimento di magistrati dalle procure. A un Governo che così avesse voluto agire, in piena osservanza della decisione della Corte costituzionale, sarebbe stato consentito di chiedere da ogni parte questa urgenza e questo soccorso. Diversamente si tratta di un ricatto politico con il quale la politica conservatrice del rinvio cerca di tenere ben saldi gli strumenti di potere disponibili. E qui si vuole mantenere ben salda l'istruttoria sommaria ed i poteri che il pubblico ministero ha nel processo penale. È noto come il codice di procedura penale del 1931 contenga la previsione e detti la disciplina di due forme di istruttoria: quella formale e quella sommaria. Anche se qualcuno ha identificato le due istruttorie come due momenti successivi del processo, teoria e prassi hanno sempre più considerato l'istruzione formale e sommaria come due tipi autonomi e alternativi, conseguendone una prevalenza numerica della sommaria sulla formale.

L'istruttoria sommaria, sotto l'immediato profilo costituzionale, manifestava quanto meno due aspetti apertamente contrastanti con un processo democratico: 1) la subordinazione della difesa allo strapotere del pubblico ministero; 2) il potere riconosciuto al pubblico ministero di scegliere in concreto l'uno o l'altro tipo di istruttoria, a suo insindacabile arbitrio.

Il primo contrasto è stato definito dalla sentenza n. 52 del 1965. Il secondo dalla sentenza n. 117 del 1968. In questa sentenza la Corte costituzionale riconduce anzitutto la istruttoria sommaria alla eccezionalità della sua applicazione.

Ma, ancora oltre, essa rileva come le due istruttorie, anche se meno differenziate di quanto prima non fossero, non possono identificarsi né sul piano teorico né su quello pratico. La presenza di un giudice che la dirige

e la maggiore ampiezza che essa conferisce alla dialettica processuale, pongono di per sé l'istruttoria formale in una posizione ben diversa di quella sommaria, ai fini dell'obiettivo accertamento della verità e delle garanzie per l'imputato.

La condanna dell'istruttoria sommaria, non garantista per l'imputato e dominata dallo strapotere del pubblico ministero, verso il cui ordinamento tanto aspre e giuste critiche si sono appuntate, è netta e precisa nella citata sentenza della Corte costituzionale. Disattendere tale inequivocabile indicazione, che proviene da essa, costituisce ancora una volta inadempienza nei confronti dei contenuti costituzionali; una inadempienza per la quale non vale trincerarsi dietro l'ottusa osservanza di un dispositivo, nella sentenza, che siffatta indicazione non manifesterebbe, considerando la sentenza della Corte costituzionale come una comune sentenza cui dare esecuzione in quanto interessa, per tal fine, al privato che ha esperito l'azione giudiziaria, la sola parte decisionale, prescindendo dalla motivazione fattane dal giudicante.

L'inadempienza è grave non solo per se stessa, ma per il rifiuto che essa oggi reca ad innovare in direzione delle più ampie e profonde riforme del sistema processuale penale. In occasione del dibattito sul nuovo codice di procedura penale, ripetute furono le nostre critiche alla sua formulazione, nella quale abbiamo ritenuto di ravvisare gli elementi condizionanti per conservare ancora il processo fondato sulla duplicità dell'istruttoria, sulla mancanza di adeguate e complete garanzie alla difesa, sulla prevalenza sostanziale dei poteri attribuiti al pubblico ministero. Ci si rispose che la nostra era una critica alle intenzioni e che ben diversa era l'ispirazione della riforma.

Ma oggi, con il provvedimento al nostro esame, la nostra critica vive un altro momento della sua verifica. Il potere del pubblico ministero, rifiutata una prioritaria riforma dell'ordinamento giudiziario, rimane praticamente immutato, se non rafforzato, con l'attribuzione che gli viene fatta di un potere decretale e decisionale che — è stato osservato da parte nostra al Senato — postula sempre l'esistenza del potere, giacché il controllo e la sindacabilità riguardano l'esercizio e l'uso del potere, ma non la sua esistenza che è invece presupposta.

L'ossequio formale alla parte dispositiva della sentenza della Corte costituzionale tradisce così l'esistenza della volontà di non tener conto dei principi ivi affermati, ma con-

trastati da una pervicace resistenza, prima con la difesa del codice autoritario fatta dalla Avvocatura dello Stato nel giudizio di legittimità costituzionale, poi con la incredibile e ingiustificata affermazione — avere la sentenza prodotto una situazione di danno e di pericolo — contenuta nella relazione con la quale il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge oggi in discussione.

Il significato politico-costituzionale della sentenza della Corte è palesamente nel senso dell'abolizione dell'istruttoria sommaria in quanto in essa prevale la struttura autoritaria e lo strapotere del pubblico ministero. Se in tale direzione s'intende muoversi, nessun provvedimento, che non sia quello della abolizione della istruttoria sommaria, è approvabile. Ma l'istituto dell'istruttoria sommaria ancora sotto altro profilo è attaccato nella citata sentenza, e cioè quello della conformità o meno dell'articolo 389 al principio contenuto nell'articolo 25 della Costituzione: «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».

Sul significato del principio la Corte si pronunciò già nel passato, in particolare con le sentenze n. 88 del 1962, n. 110 del 1963, n. 32 del 1964. In tutte le citate decisioni la Corte costituzionale ha affermato che con l'articolo 25 della Costituzione è stata stabilita, in relazione alla competenza giudiziaria, una specifica e singolare riserva di legge, nel senso che da questa deve chiaramente discendere qual è il giudice competente, ancora prima che la controversia insorga. Con tale precetto, cioè, viene garantito il diritto del cittadino di conoscere *a priori*, in relazione ad una fattispecie astratta realizzabile in futuro, quale sarà il giudice competente a decidere e il diritto che in nessun caso la sua controversia venga decisa da un giudice designato *a posteriori*, in relazione ad un fatto già verificatosi. Così esattamente definito, il principio non si identifica con il divieto della istituzione di tribunali straordinari o speciali, essendo questo divieto logica conseguenza del principio del giudice naturale precostituito per legge, che ha ben più ampia portata. Nella sentenza n. 117 la posizione della Corte viene chiaramente riconfermata con l'affermazione che la competenza deve essere determinata direttamente dalla legge in base a criteri obiettivi che valgano ad individuare il giudice preventivamente. A noi sembra non possa esservi dubbio alcuno sul fatto che l'affermazione del diritto al giudice naturale, e per la dizione della Costituzione e per la collocazione del precetto in collateralità ad altri

nello stesso articolo 25 e nei precedenti e susseguenti, e per la chiarificazione del principio fattane dalla Corte costituzionale, come già ricordato, sia di carattere assoluto, e non possa soffrire eccezioni di sorta, le quali, sempre e comunque, sarebbero tali da infirmare la salvaguardia della posizione del cittadino nei confronti del potere statale che la Costituzione, nella parte prima, ha voluto così nettamente considerare. Ma come può dirsi allora che il principio sia rispettato là dove si voglia introdurre una normativa per la quale, in definitiva, è sempre il pubblico ministero o il giudice istruttore a stabilire in alternativa la forma dell'istruttoria e, in concreto, il giudice istruttore? La scelta dell'uno o dell'altro sono sottoposte alla variabilità del caso, alla valutazione dell'evidenza o meno della prova o dell'esistenza o meno della flagranza.

Ancor peggio, il meccanismo proposto — l'iniziativa di parte assoggettata a termini brevissimi — è tale per cui, l'imputato che non possa fare la richiesta al pubblico ministero o il ricorso al giudice istruttore perché si proceda con l'istruttoria formale è distolto dal suo giudice naturale. In ultima analisi è ancora il pubblico ministero che rimane arbitro insindacabile della scelta. Altro che adempimento costituzionale! Qui le cose, con il vostro progetto, signori del Governo, rimangono esattamente come prima. L'ossequio a quell'appiglio che la sentenza della Corte costituzionale è sembrato che vi abbia offerto è puramente formale; in realtà il meccanismo che vi proponete di introdurre si fonda su una serie di considerazioni e di situazioni che, in relazione alle attuali condizioni di carenza nell'effettività del diritto alla difesa dell'imputato, sono tali da farvi ritenere che in pratica pochi saranno gli avveduti o i fortunati — come volete — che daranno luogo alla richiesta di istruttoria formale; rimarrà così quell'istruttoria sommaria così largamente ripudiata, e rimarranno salvi altresì i poteri del pubblico ministero, così decisamente contestati.

L'interpretazione dello stesso dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, là dove enuncia l'esigenza di un controllo giurisdizionale nel corso del processo sulla scelta dell'istruttoria operata dal pubblico ministero, è stata maliziosamente stravolta, per introdurre formalmente un controllo che praticamente non ci sarà, perché non si può chiamare controllo quello in cui è lo stesso pubblico ministero a decidere una prima fase, e quello in cui l'imputato è debellato nella

facoltà attribuitagli dalla rigorosa brevità del termine fissato in cinque giorni. E non ci si obietti che l'introduzione di tali termini è opera del Senato, in quanto il Governo è pienamente consenziente, e tale risposta diventa un comodo, ma scoperto alibi: perché l'originario disegno governativo era peggiore, prevedendo, sì, la richiesta al pubblico ministero in qualsiasi momento — e ne è evidente la malizia — ma prevedendo anche per l'impugnazione al giudice istruttore il termine più breve di tre giorni.

L'analisi che si è fatta ci consente di affermare senz'altro che il Governo ha completamente disatteso tutte le indicazioni che provenivano dalla sentenza della Corte costituzionale: quella dell'abolizione dell'istruttoria sommaria, quella della precostituzione del giudice, quella infine della previsione almeno di un controllo giurisdizionale sulle decisioni del pubblico ministero.

La via prescelta dal Governo è quella della conservazione della struttura autoritaria del processo. Certo, il ministro Gava ha affermato in Commissione: abolire l'articolo 389 e passare tutte le istruttorie al giudice istruttore, sarebbe stato naturalmente l'ideale. Ma ha aggiunto poi, in sostanza, l'onorevole ministro: ciò non è possibile perché rimarrebbe bloccata tutta la macchina della giustizia; i giudici istruttori sono la metà dei sostituti procuratori ed è perciò necessaria questa legge-ponte.

Io spero che il ministro, o chi per lui, trovi oggi altre più suadenti argomentazioni, perché dopo un anno dalla sentenza, anzi dopo 28 mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* dell'ordinanza con la quale il tribunale di Palermo ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale, l'argomento dell'urgenza e della necessità diventa — direi — risibile, se non fosse il paravento sfioracciato di un preciso disegno politico rivolto ad impedire fino all'estremo, anche dinanzi alla sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale, qualsiasi mutamento nel sistema giuridico eretto a difesa dell'interesse di classe che voi tutelate. La legge-ponte che ci volete ammannire è, come tutte le leggi-ponte, il rattoppo necessario e urgente, il soccorso indispensabile ad un sistema che è attaccato e intaccato da tutte le parti. E allora nessun baratto è possibile tra i principi che intendiamo difendere fino in fondo e le vostre urgenze e necessità falsamente neutrali e obiettive.

Per questo noi respingiamo il vostro progetto, così diverso dalle indicazioni date dal-

la Corte costituzionale, vicino piuttosto alla proposta di legge Bosco che ha destato in tutti quanto meno delle perplessità, che ha beneficiato solo di pigre e affatto suadenti difese d'ufficio. Noi contrapponiamo la necessità politica di un reale adempimento costituzionale e dell'attuazione, fin da questo momento, dei principi che voi stessi avete formalmente elaborato per il nuovo codice di procedura penale, in una verifica di contenuti che fin d'ora chiediamo: l'abolizione dell'istruttoria sommaria in funzione di una limitazione allo strapotere del pubblico ministero e il riconoscimento del giudice istruttore quale giudice naturale dell'istruzione.

Questa nostra controproposta si concreta nell'emendamento a suo tempo presentato in Commissione ed ora riproposto all'Assemblea, e che lo stesso onorevole Vassalli ha definito ideologicamente preferibile a tutti. Non è molto tempo, onorevoli colleghi, che questa Assemblea, approvando la delega per il nuovo codice di procedura penale, ha riaffermato il principio del giudice naturale precostituito, la scelta, nell'adempimento dei contenuti costituzionali, di un solo tipo di istruttoria, non più quella formale né quella sommaria, affidata esclusivamente al giudice istruttore.

Dopo siffatta affermazione, approvare il disegno di legge oggi in discussione avrebbe il solo significato, politicamente grave, di una scelta contraria che ci auguriamo questa Camera non vorrà fare, per coerenza con se stessa, su temi nei quali vive tutta la problematica della libertà dei cittadini. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sorge anzitutto la domanda se sia veramente urgente e improrogabile colmare la lacuna legislativa lasciata dalla sentenza 21 novembre 1968, n. 117, della Corte costituzionale. Tale vuoto ci sarebbe se la sentenza n. 117 non consentisse il regolare svolgimento dei processi. Ma la sentenza stessa ha dichiarato incostituzionale solo il penultimo comma dell'articolo 389, cioè la parte dell'articolo che rimette al pubblico ministero l'insindacabile valutazione se la prova appaia evidente o meno.

Per tale sentenza, quindi, il pubblico ministero può continuare a procedere con istruzione sommaria in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 389. Non si può parlare, pertanto, di un vuoto legislativo. C'è, piuttosto,

da chiedersi se non sarebbe stato preferibile spostare dal pubblico ministero al giudice istruttore l'istruttoria di tutti i casi previsti dall'articolo 389, penultimo comma, avendo, così, cura di evitare che il pubblico ministero sottragga l'imputato al suo giudice naturale precostituito.

È fuori dubbio che, seguendo quest'ultima strada, si sarebbe più fedelmente seguito l'indirizzo dato dalla Corte costituzionale, la quale dice espressamente che « ogni volta, infatti, che il potere del pubblico ministero si dilata oltre i limiti previsti dalla legge, quello del giudice istruttore si restringe al di sotto dei limiti stessi ». Dal che discende che la Corte costituzionale si è preoccupata della violazione del principio dell'inderogabilità del giudice naturale precostituito per legge, e cioè della violazione dell'articolo 25 della Costituzione — secondo cui nessuno può essere sottratto al giudice naturale precostituito per legge — e non solo dei possibili rimedi contro le violazioni di tale norma costituzionale. Si è obiettato, da parte del Governo, che il giudice istruttore si muoverebbe oberato di lavoro a seguito di questa nuova attribuzione di competenza. È un'eccezione non valida. Già in Commissione abbiamo osservato che, se sono troppo pochi i giudici istruttori, nulla impedisce di rivederne gli organici, aumentando il loro numero e diminuendo quello dei magistrati del pubblico ministero. Del resto, l'obiezione che i giudici istruttori sarebbero solamente 342 mentre i pubblici ministeri sarebbero 618 lascia alquanto perplessi, dato che essa arriva ad anteporre difficoltà burocratiche a finalità ed esigenze legislative. E non vale nemmeno obiettare che il pubblico ministero svolgerebbe con maggiore sollecitudine la sua indagine istruttoria. Da quando la Corte costituzionale ha esteso la salvaguardia dei diritti della difesa anche ai vari atti delegabili dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria, la differenza del tempo impiegato per l'istruttoria si riduce a poco o nulla. Anche il giudice istruttore può fare istruzioni brevi, nel caso che esse si presentino facili.

Non si capisce, quindi, perché il pubblico ministero dovrebbe essere in grado di compiere una istruttoria più rapida del giudice istruttore.

Sorgono poi anche alcuni dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge sottoposto al nostro voto. Vi sono varie sentenze della Corte costituzionale sufficienti a darci un quadro chiaro e la possibilità di valutare la costituzionalità o meno del disegno di legge go-

vernativo. Le ragioni per le quali è legittimo aver dubbi sulla costituzionalità di questo provvedimento sorgono dal fatto che il disegno di legge, soprattutto nella parte che ripete il testo dell'articolo 389, lascia inalterato il potere del procuratore della Repubblica di valutare se fare o meno l'istruzione sommaria, sottraendo così l'imputato al suo giudice naturale precostituito. Si obietta che si è previsto un rimedio, all'esercizio di tale potere, ma al riguardo si è creato un sistema piuttosto singolare: un'istanza dell'imputato al procuratore della Repubblica e, poi, una specie di « ricorso » da esperire entro cinque giorni, con motivazione contestuale. Ma si può ritenere tale sistema un rimedio conforme al precetto della Corte costituzionale, laddove quest'ultima dice che, almeno, si dovrebbe avere « un controllo giurisdizionale nell'ulteriore corso del processo »? Qui, invece, si prevede una decisione irrevocabile del giudice istruttore, anziché demandare il controllo al giudice nell'ulteriore corso del processo. Così si preclude il controllo sin dall'inizio, con un provvedimento non impugnabile del giudice istruttore, facendo venir meno la garanzia del doppio grado di giudizio del giudice naturale.

Tutto ciò a prescindere dal modo del tutto anomalo con cui si perviene a quel provvedimento, attribuendo, in primo luogo, un potere sostanzialmente decisorio al pubblico ministero, ed inchiodando, poi, l'imputato all'onere di un ricorso da presentare, con « motivi contestuali » ed entro soli cinque giorni, al giudice istruttore!

È legittimo, quindi, esprimere il dubbio che con il sistema proposto non sia stato affatto seguito e adempiuto il precetto di consentire in ogni caso un controllo giurisdizionale nell'ulteriore corso del processo.

Poste queste premesse, dobbiamo però tener conto del fatto che la maggioranza governativa, per mezzo degli oratori che mi hanno preceduto, ha espresso la sua intenzione di prevedere che anche nel nuovo sistema sia demandata al pubblico ministero la scelta se la prova appaia evidente o meno, lasciando poi all'imputato la facoltà di chiedere l'istruzione formale e di impugnare il provvedimento di rifiuto. E realismo politico vuole che di questa scelta si prenda atto, tenendo conto anche delle illuminate parole del relatore per la maggioranza onorevole Vassalli, il quale, anche se non entusiasta del nuovo sistema, ritiene che esso sia, allo stato degli atti, la miglior via da seguire.

Seguendo anche da parte nostra la via della ricerca di una soluzione possibile, e considerato che siamo dinanzi a un disegno di legge già approvato dal Senato, attenuiamo la nostra netta opposizione già espressa in Commissione, invitando però, nel contempo, il Governo e la Commissione stessa a voler apportare due opportuni emendamenti al progetto di legge governativo. (*Interruzione del Sottosegretario Dell'Andro*). È un invito al Governo e alla Commissione, onorevole sottosegretario. Non è che non si possa! Tutto si può fare. Perché non si potrebbe fare?

Il primo emendamento dovrebbe garantire che l'imputato sia fin dall'inizio messo a conoscenza del fatto che nei suoi confronti si procede ad istruzione sommaria e che lo si sottrae al giudice naturale. L'emendamento dovrebbe, cioè, prevedere che sia fatto obbligo al pubblico ministero di notificare alla persona indiziata di reato l'avviso dell'inizio dell'istruzione sommaria.

Il secondo emendamento dovrebbe dare all'imputato il diritto di avere almeno la salvezza del doppio grado di gravame e la salvezza, quindi, delle proprie ragioni o, meglio, della tutela delle proprie ragioni. Tale emendamento darebbe, cioè, la garanzia del doppio grado di giudizio, prevedendo che contro la decisione del giudice istruttore sia ammesso, entro tre giorni dalla notifica, ricorso alla sezione istruttoria, la quale, nel termine di dieci giorni, deciderebbe definitivamente.

Confidiamo che il Governo e la Commissione vorranno esaminare favorevolmente questo nostro invito (anche se poc'anzi ho sentito un debole « no » del rappresentante del Governo) e vorranno emendare nel senso da noi auspicato il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione. L'accoglimento di tale richiesta renderebbe molto più facile un nostro voto favorevole. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, sarò molto breve perché in Commissione noi già esponemmo, mi sembra esaurientemente, il nostro pensiero su questo disegno di legge che si ritiene indispensabile per il buon andamento della giustizia e che si ricollega alle precedenti decisioni della Corte costituzionale riguardanti il rito sommario e quello formale.

Io ho letto attentamente la relazione del collega onorevole Vassalli e mi sono reso conto che anche l'egregio relatore per la maggio-

ranza (mi perdoni questa interpretazione, che io penso non sia gratuita, del suo pensiero), non ritiene indispensabile questo disegno di legge; e ciò evidentemente non per ragioni politiche, ma per ragioni squisitamente di ordine tecnico-giuridico, se è vero, come è vero, che nella sua relazione ha scritto: « ad avviso del sottoscritto una iniziativa legislativa appare comunque, se non proprio indispensabile, sommamente opportuna ». Quindi sia chiaro, anche per il Governo, anche per la maggioranza, il fatto che questa iniziativa legislativa non è indispensabile. Se non è indispensabile, vuol dire che le cose potevano anche andare così come andavano precedentemente: un provvedimento è indispensabile quando si tratta di correggere una situazione che indubbiamente non va avanti, è invece soltanto opportuno quando esso deve correggere una situazione che può andare e può non andare, cioè quando si tratta di un correttivo non indispensabile. L'onorevole Vassalli, come ho già detto, non ritiene indispensabile il provvedimento in esame.

Cercherò adesso, modestissimamente, di dimostrare questa non indispensabilità, permettendomi di muovere una censura alla Corte costituzionale. Io credo che ogni parlamentare sia libero di esprimere il suo pensiero, e io, per conto mio, con tutto il rispetto verso questo organo costituzionale dello Stato, non condivido assolutamente, nella maniera più categorica, la decisione della Corte costituzionale in merito alla costituzionalità del terzo comma dell'articolo 389 del codice di procedura penale, decisione che non ha alcun fondamento giuridico.

Bisognerebbe che i signori magistrati della Corte costituzionale si preoccupassero un po' meno di questioni sociali politiche e si preoccupassero un po' di più di quella che è e deve essere la loro vera funzione: quella cioè di stabilire se una norma vigente sia o meno conforme alla Costituzione.

Questo è il compito dei giudici costituzionali, compito al quale — mi perdoni l'Assemblea — i giudici costituzionali assolutamente non ottemperano. I signori magistrati costituzionali si preoccupano di seguire certi criteri di ordine morale e sociale che riguardano lo Stato italiano, si preoccupano di stabilire se una norma sia più o meno in grado di interpretare certi sviluppi sociali, incombenza questa che non rientra certo nei loro compiti istituzionali.

Quanto ho detto, del resto, lo sottolinea la stessa relazione di minoranza. La relazione del collega Benedetti, del gruppo comunista,

affronta infatti questo argomento, anche se lo affronta da un punto di vista, quello del gruppo comunista, che pur essendo rispettabilissimo non collima certo col nostro, giacché noi riteniamo che alla Corte costituzionale spetti una funzione rigidamente giuridica, e soltanto giuridica. Quanto ho detto circa l'indirizzo che segue la Corte costituzionale trova riscontro — lo ribadisco — nella relazione di minoranza, soprattutto nel punto in cui si giudica l'esecutivo incapace di interpretare la volontà del giudice costituzionale. L'onorevole Benedetti ha scritto nella sua relazione: « La realtà è che le decisioni della Corte costituzionale debbono essere riguardate non tanto attraverso l'angusto prisma della riflessione tecnico-giuridica, quale si manifesta, da ultimo, nel dispositivo, quanto per la loro attinenza all'ordine costituzionale inteso — sentite come lo intende l'onorevole Benedetti — in ogni campo della realtà politica e sociale e quindi anche nel processo penale, come impegno di maturazione democratica, come sintesi di libertà ».

Che c'entra tutto ciò con la Corte costituzionale? Questo, evidentemente, è un compito che spetta al Parlamento. È il Parlamento che deve affrontare questa tematica, che si deve preoccupare degli sviluppi storici e degli sviluppi sociali, è il Parlamento che deve affrontare con le sue maggioranze, e sulla base delle ideologie in esso rappresentate, quelli che sono i temi fondamentali della vita dello Stato e della società. La Corte costituzionale non ha alcuna competenza in questa materia. La Corte costituzionale è composta da giudici che devono stabilire se una norma di legge sia o non sia costituzionale, e non altro. Altrimenti si darebbe luogo a quella famosa sostituzione di competenze alla quale temo che noi parlamentari ci andiamo via via assuefacendo con grave pericolo per lo stesso Parlamento.

È un fatto che la Corte costituzionale riesca a legiferare (addirittura!), non tanto perché abbia in sé questa forza, ma soprattutto per la ragione che il Parlamento, volontariamente, si spoglia di questa sua funzione istituzionale. Così la Corte costituzionale continua ad agire in questo modo: ad esempio, ritiene prima che l'adulterio sia un reato e poi va in diverso avviso, affronta oggi certi problemi di carattere sociale in un modo e magari domani, poiché la situazione sociale si modifica, in un altro modo.

Ecco il senso del discorso sull'autonomia del Parlamento fatto testè dal collega Santagati, la necessità cioè di rendere veramente

indipendente il Parlamento dalla Corte costituzionale. Tale problema dai comunisti viene inteso nel senso di un impulso che la Corte costituzionale deve dare al Parlamento, il quale invece — a nostro avviso — deve essere autonomo e indipendente. Ed è strano che proprio da questo settore debba essere invocata la autonomia del Parlamento, che non ha bisogno di suggerimenti da parte della Corte costituzionale (diversamente da quanto sostiene il relatore di minoranza onorevole Benedetti), soprattutto se non si tratta di suggerimenti di carattere giuridico, bensì allargati al campo economico e sociale.

Fatta questa premessa, cosa ha detto la Corte costituzionale con la sua famosa sentenza? Nulla. Quando il relatore, onorevole Vassalli, dice che questa iniziativa legislativa non era indispensabile, ma opportuna, egli evidentemente bolla di inutilità giuridica la sentenza della Corte.

Consideriamo un po' più da vicino il succo di questa sentenza. L'articolo 389 del codice di procedura penale, nel suo terzo comma, va corretto perché è anticostituzionale nei limiti in cui esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sull'evidenza della prova.

Era necessario che fosse la Corte costituzionale ad affermare ciò? Non lo sapevamo già? Da quando esiste una qualsiasi iniziativa del giudice che non sia sindacabile? Vogliamo affrontare il tema sotto il profilo giuridico oppure vogliamo seguire in modo pedissequo le decisioni della Corte costituzionale? Da quando in qua un provvedimento del magistrato non è sindacabile? Nemmeno la sentenza passata in giudicato è tale, perché anche essa è sindacabile attraverso un provvedimento di revisione. L'unico provvedimento forse insindacabile è quello di cui all'articolo 133 del codice penale. L'unico forse, perché stabilisce una graduazione della pena che si esprime attraverso la libera coscienza del magistrato. E anche questo forse sotto un certo profilo è sindacabile poiché se si configurano certe situazioni giuridiche e morali, il magistrato è tenuto ad applicare una sanzione diversa da quella prevista per altri casi. Ma tranne questa unica eccezione tutti i provvedimenti del giudice sono sindacabili.

Ma allora che necessità c'era di questa sentenza della Corte costituzionale? La verità è che la Corte ha inteso vibrare un colpo all'istituto del pubblico ministero per motivi non già di carattere giuridico, bensì politico. La Corte costituzionale ha voluto vibrare un

colpo alla figura del pubblico ministero inteso come istituto politico, come istituto che ha un certo significato storico, un certo potere. La Corte costituzionale cioè ha sentito la necessità di diluire certe funzioni giurisdizionali investendo di una maggiore attività il giudice istruttore, almeno in concreto. Nella realtà, infatti, può darsi che i processi siano stati istruiti con rito sommario e non con rito formale; ma il codice nostro, il codice fascista del 1930, stabilisce tassativamente, senza equivoci, quando si debba procedere con rito sommario, e quando con rito formale. Se io, modesto avvocato, avessi fatto presente al giudice del dibattimento che un procedimento di cui era investito era stato istruito con il rito sommario senza che ne ricorressero gli estremi, quest'ultimo sarebbe stato obbligato, una volta accertata la validità delle ragioni da me addotte, a dichiarare nulla la precedente istruttoria e a trasmettere gli atti al giudice istruttore perché fosse rinnovata l'istruttoria, questa volta con rito formale. Evidentemente — ripeto — la sentenza della Corte costituzionale riveste un carattere politico e non giuridico. E noi parlamentari seguiamo la volontà della Corte costituzionale perché *ipse dixit*.

TAORMINA. Il torto è stato quello di non averla preceduta.

MANCO. Forse non ho espresso bene il mio pensiero. Indubbiamente il Parlamento si accoda alla Corte costituzionale, e questo è un difetto del Parlamento. Noi parlamentari abbiamo il piacere di dire che le sentenze della Corte costituzionale rappresentano la supremazia dell'intelligenza, della preparazione, dello studio e che tali sentenze costituiscono conquiste giuridiche. Ma il mio discorso non voleva far riferimento a questo, e cioè al fatto che noi parlamentari seguiamo fedelmente le pronunce della Corte costituzionale. Il discorso che volevo fare è un altro. Intendevo dire che il nostro codice di procedura penale prevede proprio quello che la Corte costituzionale ha detto e che, pertanto, poteva fare a meno di dire. Su questo bisogna essere d'accordo. Forse la Corte di cassazione ha seguito una giurisprudenza difforme? E che c'entra la Cassazione col codice, onorevole Dell'Andro? Ella il codice lo conosce benissimo, perché è maestro di diritto; vada a rileggersi, anche se sono sicuro che li conoscerà, i lavori preparatori che vanno dal 1926 al 1930. Che importanza rivestono le decisioni della Corte di cassazione per quanto attiene all'interpretazione della legge? La Corte di

cassazione emana, come ella sa perfettamente, onorevole Dell'Andro, sentenze che sono difformi e contrastanti. Desidero citare l'esempio ultimo, quello della sospensione dei termini feriali: chi capisce più niente, a proposito di tale sospensione? C'è stata a questo proposito una decisione della Corte di cassazione che a mio avviso è aberrante, e che non interpreta la volontà del legislatore. E quale era questa volontà? La volontà del legislatore — evidentemente porto questo esempio per analogia — tendeva a paralizzare l'attività giudiziaria, durante il periodo delle ferie, sospendendo i termini processuali. La Corte di cassazione — anche se prima sembrava che volesse dire sì — ha detto no; se le notifiche vengono fatte durante il periodo feriale, ma i termini scadono in un periodo successivo a quello feriale, la notifica è regolare, e ciò crea una discriminazione di carattere costituzionale. Per questo ritengo che qualche giudice intelligente, se c'è, in caso che venga sollevata una eccezione di incostituzionalità riguardante questa materia dovrebbe giudicarla non manifestamente infondata e rimettere gli atti alla Corte costituzionale perché questa si pronunci; è evidente infatti che oggi in questo campo si crea una enorme disparità fra cittadini che hanno lo stesso diritto. Il cittadino cui venga fatta una notifica il 1° agosto, vede decorrere i termini dal 16 settembre, termini che scadono il 4 o il 5 di ottobre, mentre un cittadino cui una notifica venga fatta il 6 o il 7 settembre, vede scadere i termini due o tre giorni dopo la ripresa dell'attività giudiziaria. Dal punto di vista dell'eguaglianza dei cittadini, della loro eguaglianza per quanto attiene al diritto di impugnazione, dal punto di vista dell'iniziativa dei singoli per quanto riguarda i procedimenti penali che li riguardano, ci si trova in una situazione che potremmo definire folle, perché la legge deve essere uguale per tutti. E responsabile di tutto ciò è la Corte di cassazione.

BENEDETTI, *Relatore di minoranza*. Vede quindi che peso ha la Corte di cassazione?

MANCO. La Corte di cassazione ha un peso giurisprudenziale, non ha un peso in punto di diritto puro. La Corte di cassazione può dare tutte le interpretazioni che vuole, ma una sua sentenza non può assolutamente legare la volontà del legislatore. Tant'è vero che oggi il legislatore (mi pare che i provvedimenti riguardanti la decorrenza dei termini feriali siano stati approvati dal Senato) ha

ritenuto opportuno varare una nuova legge, dato che quella attualmente in vigore presenta qualche lacuna.

Onorevole Dell'Andro, se i magistrati della Corte di cassazione a sezioni unite (poi si dice che uno parla della magistratura!) si fossero preoccupati, avessero avuto lo scrupolo elementare di andarsi a leggere i lavori preparatori di quella legge, le avrebbero emanate quelle sentenze? Certamente no. In quei lavori preparatori, infatti, era espressa la volontà del legislatore di «fulminare» i termini per il periodo feriale e di non creare situazioni di disparità fra cittadino e cittadino.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il povero cittadino il diritto lo vede attraverso il giudice: ella lo sa benissimo.

MANCO. Noi portiamo la colpa di questo errore di prospettiva da parte del cittadino, poiché abbiamo attribuito ai signori magistrati, ai signori giudici una importanza, una capacità, una funzione, un potere che in uno Stato democratico deve essere ridimensionato, se si vuole che i cittadini abbiano fiducia nella giustizia: nella giustizia operante che ha come fonte il Parlamento (non la giustizia concreta che fa le sentenze), e si tratta della fonte più autorevole dato che il Parlamento, secondo la Costituzione, è primo potere dello Stato. Non mi stancherò mai di esprimere questi concetti.

Constato però che, quando si parla in Parlamento della Corte costituzionale, dei magistrati e delle loro sentenze, l'argomento diventa tabù. Non se ne può parlare. Non si può fare una interrogazione riguardante un magistrato perché si dice che in tal modo si pregiudica la indipendenza della magistratura; lo stesso accade se si vuole parlare della Corte costituzionale. I magistrati sono intoccabili, possono fare tutto quello che vogliono, molte volte fanno bene, ma molte di più fanno male. Noi parlamentari poi dobbiamo sobbarcarci a una fatica assolutamente superflua per dare la giusta interpretazione di molte norme, interpretazione spesso elementare, facile, che un magistrato dovrebbe essere capace di dare.

Tutto è nato per la famosa questione della evidenza della prova. Ora l'evidenza della prova non è un fatto soggettivo, proprio del pubblico ministero, è invece un fatto oggettivo, un fatto che sta nel processo. È ridicolo pensare che la prova debba essere evidente

per un pubblico ministero e non per un altro. Non è l'intelligenza pensante del pubblico ministero che decide sulla evidenza della prova. L'evidenza della prova è quella e non altra. Se un magistrato non la vede, giustamente ve ne sarà un altro che la vedrà.

Non vorrei ripetermi anche perché dell'argomento si è discusso molto in Commissione, ma, secondo me, ci si accinge ad approvare una legge inutile; anche per l'onorevole Vassalli è una legge inutile o semiinutile.

VASSALLI, *Relatore per la maggioranza*. Non è vero.

MANCO. Ammesso che nell'articolo 389 del codice di procedura penale vi fossero degli errori (errori non in senso oggettivo, ma derivanti da errate interpretazioni della Corte costituzionale), questa legge che ci si accinge a votare non fa che ribadire principi già esistenti.

Allora sarebbe più opportuno scegliere un'altra strada. Si vuole limitare il potere del pubblico ministero? Si vuole togliergli la facoltà di scelta relativa al rito istruttorio da seguire allo scopo di evitare errori? Ebbene, sopprimiamo questa facoltà di scelta del pubblico ministero. Lasciamo che si proceda con rito sommario solo nel caso in cui l'imputato abbia confessato di aver commesso il reato. Che ragione c'è di parlare ancora dell'evidenza della prova? Tanto più che il disegno di legge in esame stabilisce che se l'imputato non concorda sull'evidenza della prova, e sulla conseguente adozione del rito sommario, può proporre ricorso al giudice istruttore.

Io qui vorrei porre un altro problema, che è notevolmente importante. Che farà, per esempio, un presidente di tribunale? Che legge sarà quella che noi vareremo oggi, con la quale si stabilisce che il giudice istruttore esercita una funzione di controllo sul pubblico ministero e si sovraordina il primo al secondo (questo non sta scritto in nessun posto; il giudice istruttore così diventa un magistrato di appello nei confronti del pubblico ministero)? Con la quale si attribuisce all'imputato una funzione giurisdizionale che appartiene solo allo Stato, al potere giudiziario? Con la quale si stabilisce che l'imputato ha certe facoltà di scelta in merito al rito che si deve adottare? E poi il giudice istruttore decide. E decide, dopo che il pubblico ministero avrà a sua volta deciso con decreto motivato sulla prima istanza dell'imputato, sul ricorso di quest'ultimo contro detto decreto, ricorso che deve essere presentato entro un

termine stabilito. Voglio ora porre un problema ai giuristi che sono presenti. Vediamo che cosa accade in un tribunale con una situazione del genere. Supponiamo che il giudice istruttore abbia ritenuto che in un certo caso la prova sia evidente e quindi abbia rimesso gli atti al pubblico ministero e questo abbia dato corso al rito sommario. In dibattimento, io sollevo eccezione su questo punto e sostengo che la prova non è evidente. Noi allora, onorevole sottosegretario, avremo fatto un passo indietro rispetto al codice Rocco. Io, se fossi stato un magistrato, vigente il codice Rocco, avrei dato l'interpretazione del terzo comma dell'articolo 389, la retta interpretazione: e se in dibattimento un avvocato avesse eccepito che erroneamente si era proceduto con il rito sommario e mi fossi convinto di ciò, avrei riconosciuto le ragioni dell'avvocato e avrei detto: bisogna procedere con il rito formale. Dunque, mentre con il codice Rocco, un magistrato intelligente e coraggioso avrebbe potuto correggere l'errata scelta del rito da parte del pubblico ministero, oggi non lo può fare più. Infatti oggi la decisione del pubblico ministero, eventualmente impugnata dall'imputato e rimessa alla decisione del giudice istruttore, incontra questa sorte: o il giudice istruttore non concorda sulla decisione del pubblico ministero, e allora si procederà con rito formale; o il giudice istruttore concorda su tale decisione, e allora rimetterà gli atti al pubblico ministero perché si proceda con il rito sommario, e il capitolo sarà chiuso. Non vi sarà altra possibilità. Cioè, quelle speranze nel dibattimento che sarà configurato dal nuovo codice (che dovrebbe essere di grande apertura in un processo con ampio respiro per gli imputati, in cui si realizzerà la parità fra le parti in causa e altre cose del genere che ci siamo sentiti ripetere tante volte), un dibattimento dove la verità, la vera verità dovrebbe venire finalmente alla superficie e dove tutte le parti debbono collaborare alla ricerca, al ritrovamento di questa benedetta verità, quelle speranze — dicevo —, almeno sotto il profilo che oggi ci interessa, saranno deluse, poiché in esso ogni possibilità di correzione sarà impedita. Da che cosa? Dalla legge di uno Stato democratico fatta da questa maggioranza, che ha voluto — si dice — il nuovo codice di procedura penale sull'onda dell'esigenza di una maggiore difesa dell'imputato e della limitazione dei poteri dell'accusa. Siamo alla contraddizione delle parole e delle tesi che si enunciano. Senza dire poi che con questa legge farraginosa si perde tempo; senza dir

poi che questo provvedimento non prevede nemmeno il termine entro il quale il pubblico ministero deve emettere il decreto motivato. Si stabilisce un termine di cinque giorni per il ricorso dell'imputato, ma nessun termine è previsto entro il quale il pubblico ministero debba emettere tale decreto. Allora, se un imputato propone istanza al pubblico ministero contro la scelta del rito sommario da questo operata, quest'ultimo, prima di decidere su tale istanza può far passare dei mesi! E intanto quel processo langue. Sicché un imputato, ad un certo punto, preferirà andare dal pubblico ministero e chiedere che si proceda con il rito sommario, purché si faccia presto e possa così liberarsi, in qualunque maniera, da una situazione processuale che nulla ha a vedere poi con quelli che sono i motivi di merito sulla sua responsabilità, anziché seguire le angustie tecniche e burocratiche dei singoli uffici, i quali finiranno con il rimbalzarsi il processo l'un l'altro e col non risolvere mai una situazione del genere. Perciò io chiedo alla Camera e alla maggioranza che vi sia chiarezza. Non si è voluto il codice del 1930, l'articolo 389, per omaggio ad altri organi costituzionali? Omaggio ingiusto, sbagliato e assai poco dignitoso per quanto concerne la serietà e il prestigio del Parlamento. Si è ritenuto che l'articolo 389 del codice di procedura penale fosse equivoco e sbagliato. Però si è fatta e si sta facendo una legge ancora più equivoca, che segna indubbiamente un passo di gran lunga più indietro (ammesso che il codice del 1930, dal momento che sono passati 40 anni, sia arretrato rispetto alla evoluzione dei tempi).

Richiamo pertanto l'attenzione della Camera sui miei emendamenti che si propongono di correggere la legge. Ascolterò con molta ansia le repliche che i relatori e il sottosegretario di Stato faranno e le ascolterò per convincermi. Speriamo che il Parlamento vari una legge che sia veramente valida e che non consenta alla Corte di cassazione e alla Corte costituzionale di sofisticare ancora. Cerchiamo di non dare ai magistrati la possibilità di ridere su quella che è invece la più seria e prestigiosa attività del Parlamento italiano. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Benedetti, relatore di minoranza.

BENEDETTI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è certo senza ragione profonda il fatto che la sentenza del 21 novembre 1968, n. 117, della Corte costituzionale abbia suscitato sin dal primo momento fervore e unanimità di consensi. Con essa fu subito chiaro a tutti che crollava, che doveva crollare finalmente, un pilastro del sistema inquisitorio, realizzandosi così la certezza del giudice e la parità di trattamento tra imputati. E non è senza significato, non è certo occasionale l'atteggiamento che il Governo ha assunto su questo problema, ancora una volta sviluppando un'azione di contenimento delle istanze sociali più avanzate. Quando il compagno Sabadini si è richiamato alla insensibilità dimostrata ancor ieri dal Governo in tema di equo canone e di blocco generalizzato dei fitti, si da mettere a nudo il legame con i titolari della rendita urbana, egli ha efficacemente descritto l'arco di questa politica conservatrice che in entrambi i casi, cioè nel problema dei fitti e nell'odierno, si è identificata nel ministro di grazia e giustizia, esprimendo però tutta la linea politica del Governo, tesa ad una sostanziale chiusura di fronte alle spinte che maturano nello scontro sociale di oggi.

Queste cose le abbiamo dette più volte, e desideriamo ora ripeterle, perché la enucleazione tecnicistica di questo o di quell'argomento non ha mai senso, e non lo ha a maggior ragione in un momento di tensione, in un momento in cui si rompono anche tanti equilibri di potere che anni or sono apparivano consolidati, mentre le forze avanzate del paese, le forze della classe lavoratrice, avvertono e stimolano il maturarsi di nuovi processi di trasformazione sociale. Ecco perché anche questo problema della modificazione delle norme sull'istruttoria sommaria ha per noi implicazioni politiche di fondo, in ragione della sua importanza nell'organizzazione del processo penale. Ecco perché lo vediamo e lo discutiamo, prospettando al contempo una chiara alternativa, come aspetto di una più vasta risposta, sempre eguale, che il Governo dà su ogni problema di fondo, sia che esploda l'università sia che esplodano le carceri, sia che il regime dei suoli urbani e l'accumulazione del plusvalore di speculazione sul suolo urbano mettano in crisi il reddito di milioni di lavoratori. È la risposta del rinvio della « leggina », del « provvedimento tampone »; una risposta che guarda agli effetti per circoscriverli, ignorando volutamente le cause, che si identifica sempre più in compiti di retro-

guardia. Ecco perché nella nostra relazione di minoranza abbiamo voluto sottolineare con soddisfazione la coscienza, ormai acquisita dalle masse, della saldatura tra realtà politico-sociale e processo penale.

Quando l'onorevole Riccio ci richiama a Beccaria apre indubbiamente una pagina luminosa di storia che non ci lascia insensibili, ma non affronta il problema politico di oggi. Noi abbiamo voluto ricordare, onorevole Riccio, che c'è stato un tempo, vorrei aggiungere non molto lontano, nel quale i lavoratori, o per lo meno molti di essi, non hanno avvertito compiutamente che un momento non trascurabile dello scontro di classe passa anche attraverso il terreno della giustizia. Mentre ora questa coscienza si è maturata nelle masse con le esperienze di Avola e di Battipaglia, per tacere di tutte le altre, con le esperienze dell'università occupata all'insaputa del ministro della pubblica istruzione, con le battaglie di ogni giorno. Per cui, quando si tenta ancora di dire che i problemi della giustizia, come il nostro problema di oggi, sono di natura tecnica, non sopportano contaminazione politica, debbono essere discussi e risolti separatamente soltanto dagli specialisti e solo alla luce del vocabolario giuridico, noi rispondiamo che anche queste sono battaglie dei lavoratori, e che la scorza, l'involucro tecnicistico, è tanto più spesso ed avviluppato quanto maggiore è la spinta politica che ne condiziona il contenuto.

E il primo fondamentale aspetto politico del problema che adesso discutiamo si riassume nella necessità di una scelta che per i suoi contenuti di costituzionalità non è in alcun modo differibile: l'abolizione della istruttoria sommaria e quindi dell'impronta autoritaria con la quale essa caratterizza il nostro processo penale.

È stata, questa, per lungo tempo, una domanda più che fondata. La decisione della Corte costituzionale, con i significativi richiami all'esercizio del potere che rischia di tradursi in abuso e alla discrezionalità che può sconfinare nell'arbitrio, l'ha notevolmente rafforzata. È questa oggi una prospettiva che non consente alternative.

L'istruttoria sommaria ha assolto una precisa funzione nel filone inquisitorio del nostro processo penale. L'evidenza della prova e le altre ipotesi poste a suo fondamento costituiscono i presupposti di una sistematica che ne è rimasta condizionata nel momento stesso in cui li ha determinati, in una sorta di spirale che nessun ammodernamento riformistico può spezzare.

Avviene così inevitabilmente che, proprio quando si tenta di introdurre un correttivo qualsiasi all'istruttoria sommaria, allora maggiormente si evidenzia la necessità della sua abolizione. Perché la prova è tale, senza qualificazioni, sino al momento in cui si risolve nella dialettica e nell'economia del giudizio. L'attribuzione della qualifica di evidente o la determinazione dell'evidenza per altre considerazioni sono il portato di un giudizio pre-costituito, sintesi conclusiva prima dell'analisi. A questo punto, si affermi l'evidenza puramente e semplicemente, come sino ad oggi è avvenuto, in base a una valutazione di discrezionalità che sconfinava nell'abuso e nell'arbitrio, o la si affermi, secondo la previsione del disegno di legge del Governo, con la collaborazione coatta dell'imputato — tanto, cioè, nell'ipotesi di sua inerzia che in quella di reiezione della sua istanza — il risultato è sempre lo stesso. Né vale obiettare il possibile disconoscimento dell'evidenza. Questa eventualità, infatti, non esclude le altre.

Tali considerazioni appaiono ancor più valide quando si pensa che la Corte di cassazione ha sempre escluso come causa di nullità la violazione di criteri relativi alla scelta del rito istruttorio, giungendo, anzi, ad affermare che la scelta insindacabile dell'istruzione sommaria in luogo di quella formale avrebbe, tutt'al più, in ragione della sua maggiore speditezza, pregiudicato non già la difesa, bensì soltanto, addirittura, l'accusa, nel cui precipuo interesse i criteri distintivi erano dalla legge dettati.

Questa proposizione mostra fin troppo chiaramente a quali interpretazioni abbia potuto condurre il principio di diseguaglianza posto a base dell'istruttoria sommaria: il disinteresse estremo per la presunzione costituzionale di innocenza mostrato dalla Corte di cassazione — organo giudicante, si badi bene, non organo di accusa (vede, collega Manco, che peso ha la Corte suprema di cassazione nelle vicende della giustizia?) — al punto da rivelare la preoccupazione che la cosiddetta prova evidente potesse, strada facendo, dissolversi in un accertamento di innocenza!

La scelta di fondo, insomma, è quella che porta all'abolizione dell'istruttoria sommaria. Su questo punto l'accordo sembra essere pressoché generale, ma l'unanimità si rivela fittizia quando il Governo programma tempi lunghi per l'attuazione di questa scelta e, nel frattempo, ne mette in cantiere un'altra sostanzialmente contraria, sia pure pretestuosamente invocando la ragion di Stato.

Non possiamo non rilevare a questo proposito, onorevole sottosegretario, come la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia sostenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, l'infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 389, argomentando nel senso che due sarebbero le istruttorie naturali: la sommaria in caso di evidenza della prova, la formale nella contraria ipotesi, e che si richiederebbe, in sostanza, soltanto la garanzia della inviolabilità del diritto di difesa.

Questo atteggiamento di deliberato sostegno dell'istruttoria sommaria, fino alla proclamata sua naturalità, è senza dubbio il frutto di un chiaro disegno politico.

Potrà obiettarsi, è vero, che quelle deduzioni furono svolte il 2 maggio 1967 e che da allora il Governo è più volte cambiato, ma dal disegno di legge balza evidente la coerenza della impostazione odierna con la precedente. Il Governo mira infatti a confermare la piena validità dell'istruttoria sommaria, aumentando, con quello di decretazione, i poteri attribuiti al pubblico ministero, diversamente da quanto ha sostenuto l'onorevole Palmiotti, che ne vede ridotta la sfera d'influenza.

L'attribuzione di naturalità viene fatta dipendere dalla introduzione di un macchinoso sistema che dovrebbe consacrare un tipo di naturalità, per così dire, sul doppio binario. C'è, quindi, una evidente continuità tra l'interpretazione sostenuta dalla Presidenza del Consiglio più di due anni or sono e lo schema legislativo oggi al nostro esame. Con quella interpretazione si tentò allora di impedire e di ostacolare la maturazione di una realtà costituzionale, così come con il disegno di legge odierno si tenta di neutralizzare gli effetti di questa maturazione. Il cerchio si salda inequivocabilmente.

L'obiezione è prevedibile, e del resto è già stata formulata dal ministro di grazia e giustizia nel corso della discussione in Commissione: essa si riassume nella considerazione — nella « sola » considerazione, diciamo meglio — del dispositivo della sentenza della Corte. Non per nulla si è parlato, a proposito di questo disegno di legge (così come di quello sui diritti della difesa che la Camera ha già esaminato), e se ne è parlato con una certa tristezza, di norme di attuazione della sentenza della Corte costituzionale; e questo è senza dubbio il secondo nodo politico della questione.

Per lungo tempo sono state mosse vivaci critiche contro il potere legislativo in tema di riforma dei codici e del codice di procedura

penale in particolar modo; si è trattato di critiche portate avanti con notevole asprezza, al punto che le decisioni rese in materia dalla Corte costituzionale sono state salutate come veri e propri atti di liberazione. È quindi evidente la necessità che l'iniziativa legislativa si realizzi in tutta l'intensità e nella pienezza dei suoi contenuti politici. Ogni diversa soluzione ha carattere abdicativo ed umilia, nello stesso tempo, il Parlamento e la Corte costituzionale.

La sollecitazione ad emanare norme di attuazione di una decisione della Corte rivela, per ciò solo, il proposito di voler ridurre la iniziativa parlamentare ad una sorta di subordinata e circoscritta potestà regolamentare. Qualcuno ne ha tratto lo spunto per definire la Corte costituzionale « succursale del Parlamento ».

Rappresenta, quindi, a nostro avviso, un grave errore il tentativo di far cominciare l'opera del Parlamento dove finisce quella della Corte costituzionale. È vero che la condizione di efficacia delle decisioni della Corte si realizza con il dispositivo, ma ciò avviene perché sulla norma la Corte stessa incide con il limite che le deriva dall'essere un organo di giustizia. La sua particolare funzione, però, e la qualità della materia sottoposta al suo esame — rispondo all'onorevole Manco — la portano a considerare la norma con una visione d'insieme, con una vera e propria sensibilità politico-costituzionale, che, consentendole di risalire dalla norma all'ordinamento, accentua la sua distinzione dagli organi di giurisdizione ordinaria.

Ecco perché noi troviamo in alcune decisioni della Corte costituzionale, e così, in particolare, nella sentenza 21 novembre 1968, contenuti e scelte che mal si racchiudono nell'angustia di un dispositivo. È vero — ed è questo l'argomento letterale invocato in contrario anche dall'onorevole Manco — che, per legge, il controllo di legittimità della Corte costituzionale esclude ogni valutazione di natura politica; ma — diceva bene Piero Calamandrei — come si può sul serio escludere ogni valutazione di natura politica in un giudizio come quello della Corte costituzionale che, per decidere se una legge sia o non sia viziata di illegittimità costituzionale, dovrà prendere in considerazione, come uno dei termini necessari del suo raffronto, non solo la lettera della Costituzione, ma il suo spirito, non solo le sue disposizioni precettive, ma i suoi principi programmatici, che sono niente di più e niente di meglio che le grandi linee di un programma di azione politica?

Ogni richiamo al dispositivo in sede di iniziativa politico-legislativa scopre, quindi, il proposito di togliere contenuto alle decisioni della Corte costituzionale, di impedire che il discorso sui valori in esse evidenziati si allarghi, si consolidi, si arricchisca. Ed è questo un altro nodo fondamentale del problema.

Qui si riassume il compito della classe politica, cioè nel saper cogliere i significati, nell'avvertire le sollecitazioni, le spinte che emergono non già da un dispositivo, ma da un movimento di pensiero; nel quale una sentenza della Corte costituzionale si colloca per i suoi generali contenuti come componente critica di rilevante valore, per l'efficacia del suo dispositivo come elemento di rottura, ma non come causa esclusiva — rispondo ancora all'onorevole Manco che non ha avvertito il senso della nostra relazione — dell'attività e dell'iniziativa del Parlamento. Ecco perché respingiamo qualsiasi discorso che suoni, come il discorso portato avanti dal Governo, semplice, arido ancoraggio al dispositivo della sentenza 21 novembre 1968. Del resto, lo stesso Governo non ha potuto sottrarsi alla forza di questa argomentazione quando ha riconosciuto quel che dalla motivazione della sentenza emerge, e cioè che anche gli altri casi di istruzione sommaria non si sottraggono alla censura di incostituzionalità; e li ha conseguentemente contemplati nel disegno di legge, la cui grossa contraddizione sta proprio qui: da un lato esso vuol darsi un respiro politico più ampio di quanto il caso particolare esaminato dalla Corte costituzionale richieda; dall'altro lato, dopo aver delineato una più vasta problematica, si ripiega su se stesso e si immiserisce nell'aggancio alla condizione di efficacia di quel dispositivo che ha deciso il caso particolare. Tutta la relazione ministeriale è pervasa da una sostanziale freddezza che il preteso tecnicismo della materia non giustifica in alcun modo. Non siamo di fronte ad una norma qualsiasi di limitato contenuto, di modesta portata, di trascurabili conseguenze. Qui è in gioco un principio fondamentale della Costituzione, quello dell'eguaglianza di fronte alla legge che significa, appunto, parità di trattamento tra gli imputati. La materia, insomma, è politica e lo è intensamente. Ma nella relazione ministeriale non vi è alcun passo che suoni adesione ai principi dai quali la Corte costituzionale ha preso le mosse. Sembra quasi che il Governo assuma ben volentieri una funzione, per così dire, di ufficiale giudiziario, uno sbiadito compito di registrazione di

aspetti marginali di cui vuol rendere partecipe il Parlamento. La Corte costituzionale, dice il Governo, ha accennato alla possibilità di un controllo giurisdizionale; ebbene — queste sono le parole della relazione ministeriale — « proprio allo scopo di istituire tale controllo giurisdizionale mira il presente provvedimento ». Ora, quando noi accusiamo di freddezza, di disimpegno dai temi costituzionali di fondo la linea politica del Governo, siamo profondamente convinti di questa accusa. Ce ne dà conferma quel passo veramente infelice della relazione ministeriale in cui si fa chiaro riferimento alla « situazione di danno e di pericolo nel già precario funzionamento della giustizia penale » determinata — si afferma — dalla sentenza della Corte costituzionale. Nella relazione di minoranza abbiamo scritto che il men che si possa ricavare da questa valutazione è la visione poco edificante di una Corte « guastafeste ». Ebbene, noi pensiamo di aver usato un linguaggio piuttosto cauto. Ed allora a questo punto i conti tornano perché il respiro politico che il disegno di legge sembrava volersi dare nasconde il proposito manifesto di interrompere, di tamponare, di ritardare il processo di attuazione dei principi costituzionali in tema di istruttoria. Si legge nella relazione ministeriale: « è ragionevole prevedere che se saranno sollevate delle eccezioni al riguardo, la dichiarazione di illegittimità travolgerà nel suo complesso la normativa del rito sommario ». Dopo una simile premessa era logico attendersi un disegno di legge che polverizzasse, esso, tale normativa. Invece ne viene fuori uno che quel rito conserva, rafforza, sovrapponendogli un meccanismo che ne lascia intatte le strutture — che anzi le consolida — che è come una specie di frettoloso travestimento da parte di chi voglia continuare, con abiti mutati, una vecchia attività. A tutto ciò si cerca di dare giustificazione facendo riferimento al contenuto della sentenza, di cui, in verità, noi stessi, nella nostra relazione, non ci siamo nascosta una certa ambiguità, del resto sottolineata subito da più parti e da critici autorevoli. Ma qui si dimentica che il problema del possibile controllo sulla scelta del rito è trattato dalla Corte come aspetto secondario, del tutto subordinato, in un discorso, per di più, condotto sul filo del condizionale, senza la certezza dell'indicativo; come ipotesi, quindi, non certo auspicabile, ma configurabile unicamente come male minore. Si dimentica, inoltre, che la sentenza ha dovuto occuparsi soltanto del terzo comma dell'articolo 389 del codice di

procedura penale, mentre il nostro discorso è ben più vasto e investe tutto l'articolo, tutta la norma chiave dell'istruttoria sommaria. E qui viene avanti il punto focale di tutta la questione: la determinazione del giudice naturale per iniziativa di parte. Il ministro Gava ha già significativamente ammesso nella discussione al Senato che ciò non corrisponde esattamente all'ideale; per noi, invece, si tratta di un vero e proprio conflitto con la norma della Costituzione. Qui non è soltanto in gioco un diritto di difesa — come la televisione e la stampa governativa hanno sottolineato in questi giorni — una tutela, cioè, che si incentri essenzialmente nell'imputato, conferendogli diritti dei quali egli possa anche non avvalersi; qui, al contrario, il principio in discussione è quello della certezza del giudice, che deve essere precostituito per legge, che deve, cioè, essere individuato precedentemente al verificarsi della fattispecie concreta, mentre non deve essere consentito ad alcuno, nemmeno, quindi, all'imputato, di diminuire questa certezza, cioè di non renderla più tale. In questo senso soltanto possiamo parlare di diritto, fondamentale diritto, della difesa. La Corte costituzionale, del resto, già con la sentenza 7 luglio 1962 (si è parlato di segno premonitore, con un chiaro rimprovero al Governo) aveva chiarito questo concetto delineando una competenza fissata immediatamente ed esclusivamente dalla legge, esclusa ogni possibilità di alternativa fra un giudice e un altro, preveduta dalla legge, ma risolvibile *a posteriori*, con provvedimento singolo, in relazione a un dato procedimento. Aggiunse allora la Corte che su questo punto l'articolo 25 della Costituzione ha stabilito una riserva assoluta di legge.

La nostra opposizione al disegno di legge del Governo è quindi radicale, alimentandosi di una contestazione che investe, come tema di fondo, il proposito di conservare l'istruttoria sommaria e che critica l'introduzione di un sistema soggettivo di controllo, affidato per di più all'iniziativa del solo imputato. Il nostro dissenso, invece, dalle proposte di legge Bosco e Foschini non ignora lo sforzo che esse compiono: la prima in direzione di un controllo obiettivamente configurato, la seconda in direzione di un controllo rimesso all'iniziativa di tutte le parti private del processo. In altre parole, poiché la scelta costituzionale è per l'istruttoria del giudice, noi pensiamo che il più efficace contributo che fin da questo momento si può e si deve dare per la migliore realizzazione di questa scelta si identifichi nell'abolizione dell'istruttoria som-

maria e non in una sorta di benedizione che alla sua corposa struttura processuale dovrebbe essere impartita dal giudice istruttore attraverso un meccanismo che altri, al Senato e in quest'aula, hanno già definito farraginoso. E questo è per noi, come abbiamo già detto, il nodo politico essenziale.

Ricordo che alcuni giuristi definivano il codice penale come un tariffario, con linguaggio paradossale, ma sempre ancorato al principio della certezza del diritto: la società deve difendersi dal delinquente, si diceva, ma egli ha il diritto di sapere preventivamente quale sarà la sua pena (la tariffa). La stessa cosa può dirsi in tema di giudice naturale precostituito. Ogni cittadino ha diritto di sapere preventivamente a quale giudice saranno demandati gli accertamenti sul reato, che egli potrà o vorrà commettere, senza dubbi, senza alternative. Ma quando noi vediamo che l'alternativa è resa possibile non in base ad una condizione di obiettività, e quindi a un tentativo di uguaglianza, ma con l'introduzione di un vero e proprio « marchingegno » che consentirà al ricco e al furbo di tenersi o no il pubblico ministero a seconda delle circostanze, a seconda dei reati, allora dobbiamo concludere che non ci troviamo di fronte soltanto alla reiezione della scelta di fondo, ma che si vuole distorcere un principio costituzionale fino a fare del giudice naturale precostituito una specie di Giano bifronte. E qui la questione di costituzionalità arriva a una strozzatura che bisogna necessariamente affrontare e superare. Il contributo di ricerca e di critica su questo tema fondamentale è, in verità, piuttosto scarso. Lo rileva il relatore per la maggioranza, onorevole Vassalli, richiamando un'argomentazione del professore Conso, il quale ha considerato decisiva la collocazione sistematica dell'articolo 25 della Costituzione, argomento, questo, ripreso dall'onorevole Musotto. Il principio del giudice naturale precostituito per legge è inserito — si afferma — tra le disposizioni della prima parte della Costituzione, dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini, e non nella seconda parte dedicata all'ordinamento della Repubblica.

Se ne conclude che ciò qualifica in modo particolare, diciamo soggettivo, la *ratio* del principio, non escludendo quindi che possano adeguarsi disposizioni che attribuiscono particolari diritti all'imputato, operando sul piano della competenza.

Di fronte a queste argomentazioni, che sono senza dubbio suggestive, dobbiamo ri-

cordare che nella nostra Costituzione — a differenza di quanto è avvenuto in altre e proprio in considerazione della fase storica che con la Costituzione stessa si apriva e di quella che l'aveva preceduta — si volle inserire una precisa e dettagliata dichiarazione dei diritti con lo scopo di specificare e, quindi, di circoscrivere i poteri spettanti allo Stato di fronte ai cittadini. L'elencazione dettagliata di questi diritti rappresenta una vera e propria interpretazione autentica dell'articolo 2 della Costituzione, che ne contempla e ne sanziona l'invulnerabilità. In sostanza, l'Assemblea Costituente volle consacrare, sotto il titolo dei rapporti civili, un insieme di situazioni l'attribuzione della cui titolarità al cittadino, lungi dal configurare un mero aspetto di soggettivazione, rafforza il diritto del cittadino medesimo a pretendere dallo Stato la prestazione del pubblico servizio. Con la collocazione nella parte relativa ai diritti e doveri del cittadino si volle, insomma, sottolineare ancor più l'esigenza di tutela della libertà personale, non certo prevedere una possibilità di rinuncia. Proprio perché questi diritti toccano momenti essenziali, irrinunciabili, dei rapporti tra cittadino e Stato, da un lato si è voluto dare il più decisivo risalto alla loro configurazione ponendo un chiaro e invalicabile limite alla sfera dei poteri dello Stato, e quindi presentandoli in un rapporto che pone in prima persona il cittadino; dall'altro lato la riconosciuta loro essenzialità ha nel contempo sanzionato l'impossibilità della rinuncia. Si tratta, cioè, di una tutela a favore del cittadino che, se necessario, opera anche suo malgrado. Né ha importanza il fatto che l'articolo 25 dica che nessuno può essere sottratto al giudice naturale precostituito per legge, con una formulazione dalla quale si vorrebbe desumere, con un criterio di soggettività, ricavato dalla direzione della norma, la possibilità di deroghe o di rinunce da parte del soggetto interessato: basta pensare, per convincersene, a tutti gli altri principi previsti nella prima parte della Costituzione, e in particolare a quelli contemplati negli articoli 24, 25 e 27, nei quali, appunto, la direzione soggettiva della definizione (« nessuno può essere distolto dal giudice naturale », « nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso »), tende evidentemente a rafforzare, vorrei dire ad esasperare, la tutela del singolo di fronte alla società, senza conferire però al singolo stesso una potestà di rinuncia che alla fine neutralizzerebbe il principio.

E veramente, per concludere su questo argomento, noi pensiamo che un problema così importante non possa risolversi sulla base di un participio passato, prendendosi cioè con le molle quel « consentito » di cui parla la sentenza della Corte costituzionale quando si riferisce al controllo giurisdizionale. Ci rifiutiamo, anzi, di credere che la Corte abbia con ciò voluto indicare una scelta da rimettere al singolo e tale, quindi, da configurare una violazione del principio di uguaglianza.

Il compagno onorevole Sabadini ha formulato, a questo proposito, un quesito di notevole importanza. Ha voluto la Corte fornire al Governo — ha egli domandato — un'ancora di salvataggio? E non ha potuto non ricolligarsi alle affermazioni rese dal ministro in Commissione che ripetevano, del resto, quelle fatte in precedenza al Senato e che intendo qui richiamare: « È evidente che la Corte costituzionale, per non mettere in crisi gravissima tutta l'organizzazione giudiziaria italiana, non doveva dichiarare l'incostituzionalità assoluta del comma », ma « non poteva neanche... lasciare che un provvedimento di declaratoria del pubblico ministero fosse assolutamente discrezionale e insindacabile ».

Tutto ciò il ministro ha voluto definire « opera saggia giuridicamente e politicamente », così attribuendo in realtà alla Corte un mediocre calcolo di mediazione. Anche noi, è vero, abbiamo parlato di sensibilità politica della Corte, ma con riferimento ai grandi temi che sono al vertice della vita costituzionale. È cosa ben diversa da quella che dice il ministro rappresentandoci un quadro deludente dell'impegno e dell'attività della Corte.

« Noi non lo sappiamo » — ha detto l'onorevole Sabadini rispondendo al quesito; né vediamo, aggiungo, come possa saperlo il ministro. Ed è per questo che ci rifiutiamo di crederlo; e siamo, invece, portati a ritenere — specie se ripensiamo alla situazione di danno e di pericolo di cui il Governo ha fatto esplicito addebito alla Corte — che si tenda a rappresentare una funzione della Corte quasi subalterna a quella dell'esecutivo o, comunque, allineata; appunto per giustificare le aride iniziative legislative del Governo che avrebbero, in ultima analisi (questo si vuol far credere) l'*imprimatur* della Corte.

Un obiettivo riscontro a questa analisi ce lo danno proprio disegni di legge come questo — come quello sui diritti della difesa — dai quali, al di là di ogni formale adesione, traspare il proposito di ignorare, attraverso la

ricerca di aspetti marginali, i contenuti essenziali delle sentenze della Corte, quasi a dire: la Corte afferma i grandi principi perché lo deve fare, ma poi è d'accordo con il Governo nella ricerca di vie traverse, non preoccupatevi.

E qui emerge un altro nodo. Dice la relazione ministeriale che « il provvedimento in esame contribuirà a non aggravare ulteriormente i problemi dell'amministrazione della giustizia penale, i quali, unitamente ai problemi generali della giustizia, formano oggetto della più viva attenzione del Governo, che è fermamente impegnato alla loro sollecita e soddisfacente soluzione, nell'ambito di una vasta opera di rinnovazione e di riforma che può dirsi già iniziata ».

In altre parole, quindi, ad una volontà politica proiettata nel futuro, la ragione di Stato imporrebbe una necessaria battuta d'arresto. Argomento, questo, che è condiviso dal relatore di maggioranza il quale non nasconde, significativamente, le sue preferenze per le due proposte di iniziativa parlamentare, ma sottolinea la necessità di « uscire dalla situazione di grave blocco determinatosi nell'amministrazione della giustizia », sollecitando « a questo limitato fine » l'approvazione del disegno di legge.

Ora è evidente che se la situazione di blocco si è verificata, ciò è avvenuto anche perché, con le famose istruzioni ministeriali delle quali abbiamo già tanto discusso (sicché il discorso procederà per sintesi, altrimenti dovrebbe allargarsi a quello sull'indipendenza della magistratura), si è fermata l'iniziativa che nella maggior parte degli ambienti giudiziari era stata assunta per l'attribuzione di tutti i processi al giudice istruttore. Certamente l'abolizione della istruttoria sommaria presupponeva e presuppone una modificazione degli organici. Ma, posto che la trasformazione delle piante organiche è materia di intervento legislativo, questo diventa un problema di volontà politica. Rispetto al quale si rafforza il nostro giudizio negativo quando, da un lato sentiamo dire che è impossibile, allo stato, abolire l'istruttoria sommaria perché bisognerebbe trasformare le piante organiche, dall'altro lato constatiamo che non si vuol prendere l'iniziativa di un disegno di legge in proposito.

L'invocazione dei tempi lunghi è pretestuosa: la riforma generale non potrebbe che attingere motivi di chiarezza e di speditezza da un provvedimento come quello da noi oggi auspicato. La trasformazione delle piante organiche poteva e potrebbe essere operata nel

più breve tempo possibile. A questo proposito attendiamo di conoscere dall'onorevole sottosegretario a che punto è il lavoro avviato a seguito delle due mozioni discusse dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 22 gennaio 1969, entrambe accolte dal ministro come raccomandazione. Vogliamo tanto augurarci che questo lavoro di studio e di indagine — se, come la relazione per la maggioranza rileva, è già stato avviato — sia a buon punto; tanto più in quanto pensiamo che, dato il tempo trascorso dalla sentenza della Corte o, comunque, dalle due mozioni, tale opera di indagine e di ricognizione dovrebbe ormai avviarsi al compimento. Né ci sembra valida l'obiezione — che altrimenti dovrebbe esserlo anche per il futuro, mentre viene sollevata soltanto per il presente — secondo la quale aumenterebbe il lavoro delle procure specie in seguito alle norme, non ancora approvate dal Senato, del disegno di legge sui diritti della difesa. Si tratta di adempimenti così modesti e — aggiungiamo — così fittizi, che veramente non potrebbero mai controbilanciare il minor carico di lavoro di cui andrebbero a beneficiare le procure con la notevole riduzione dei processi da istruire.

Del resto il punto fondamentale è questo: non già che le riforme debbano farsi o non farsi a seconda della distocazione degli organici (era l'onorevole Riz, mi pare, che poco fa accennava ad una pregiudiziale amministrativa e burocratica che in questo senso si porrebbe); al contrario, sono gli organici che si trasformano e si organizzano in conseguenza delle riforme. In verità noi vediamo — nei fatti, pur se non anche nelle parole — un collegamento tra la volontà politica espressa dal Governo con questo disegno di legge e il profilo che potrà assumere nel nuovo codice di procedura penale la fase di indagini demandata al pubblico ministero, sia pure al proclamato fine della formulazione dell'imputazione. L'onorevole Vassalli, nella relazione della maggioranza, ci ha attribuito questo pensiero a titolo di un sospetto da cui saremmo apparsi dominati in Commissione.

Non di sospetto si tratta, bensì, di convincimento politico maturato per una duplice considerazione: in primo luogo, l'ostinatezza con la quale si porta avanti questo disegno di legge che non trova generali consensi di fondo neppure nello stesso gruppo della democrazia cristiana — nonostante l'atto di disciplina compiuto dall'onorevole Bosco — e nemmeno nel relatore per la maggioranza. In secondo luogo, il fatto che, in sede di discussione dei principi di riforma del codice di

procedura penale, non si sia voluto accogliere nemmeno il nostro emendamento subordinato per la partecipazione della difesa alla fase di indagini preliminari demandata al pubblico ministero.

Ed è per questo che all'onorevole sottosegretario — dal momento che il ministro in Commissione definì questo provvedimento un disegno di legge-ponte per superare le difficoltà create dalla sentenza della Corte costituzionale — noi vogliamo qui rinnovare una domanda già posta in Commissione al ministro e rimasta senza una chiara risposta o, meglio, con una risposta piuttosto fumosa. Chiediamo, cioè, di sapere se sia vero che all'onorevole ministro, dopo la sentenza della Corte costituzionale, è stata rimessa un'ampia relazione della procura generale della Corte di cassazione con conclusioni del tutto sfavorevoli alle indicazioni di fondo che scaturiscono dalla sentenza stessa. (*Segni di diniego del Sottosegretario Dell'Andro*). L'onorevole ministro ha risposto appunto che « prima di varare il testo del disegno di legge il Ministero ha sentito le varie tesi ». È poco, onorevole sottosegretario. Noi le domandiamo di chiarirci questo particolare, che è importante per valutare la genesi del disegno di legge e per stabilire se l'ostacolo fondamentale è quello degli organici o piuttosto un altro, come noi pensiamo; che è importante, soprattutto, se rapportato alle vive perplessità espresse dal procuratore generale della Cassazione sul tema dell'abolizione dell'istruttoria sommaria.

C'è poi un'altra considerazione alla quale non si sfugge. Dice il Governo: l'organico, così com'è, sopporta il carico di lavoro attuale, non tollera modificazioni. Questo significa autorizzare implicitamente, sin da oggi, i giudici istruttori ad operare perché le cose restino immutate e a valutare ogni situazione con il solo criterio della pendenza e della statistica.

Per tutte queste ragioni noi comunisti voteremo contro il disegno di legge, perché pensiamo che la soluzione di fondo del problema sia nella abolizione dell'istruttoria sommaria. Un esame particolareggiato è già stato fatto e io non intendo qui ripeterlo. È sufficiente ricordare che la violazione del principio dell'uguaglianza tra imputati rafforza il condizionamento classista che già tanto negativamente pesa sul funzionamento della giustizia italiana. Questa disparità di trattamento tra imputati (a completo danno, ovviamente, di quelli non abbienti), è stata giustificata con il richiamo ad un principio

generale — l'inerzia della parte privata — che è valido in tema di impugnazione ma non in questo caso. Qui non si tratta di sindacato del giudice superiore sull'opera di quello inferiore e nemmeno di un rapporto tra due giudici, bensì di rapporto tra un giudice e un non giudice. E questo rapporto dovrebbe addirittura incardinarsi su un presupposto, il ricorso, di natura più amministrativa che giurisdizionale, per sfociare in un potere di decretazione i cui precedenti è facile rinvenire nei provvedimenti di proroga della competenza, già dichiarati anch'essi incostituzionali.

Voteremo, quindi, contro il disegno di legge del Governo. Ma questa scelta e questa prospettiva siamo disposti a portare avanti con apertura, come i nostri emendamenti (soprattutto l'emendamento subordinato) dimostrano, proprio per aver potuto constatare come la maggioranza del Parlamento non vuole una simile legge. Già in Commissione avvertimmo i sintomi di una vera e propria reazione di rigetto e per tale motivo chiedemmo la rimessione in aula, confortati — desideriamo dirlo — anche dall'atteggiamento del relatore per la maggioranza, onorevole Vassalli, il quale, nel manifestare preferenza per le due proposte di iniziativa parlamentare, ha sollecitato sì l'approvazione del disegno di legge del Governo, ma con riserve e per un limitato fine che da noi non è condiviso. Ed ha, così, inevitabilmente espresso, con la sua autorità di studioso, un significativo giudizio sui contenuti generali del disegno di legge del ministro di grazia e giustizia.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi pensiamo che, quando si tratta della Costituzione e della sua attuazione, non siano possibili vie di mezzo, leggi-ponte, « provvedimenti tampone ». Ecco perché facciamo appello a tutte le forze democratiche e proponiamo loro una battaglia che dia un serio apporto alla funzione progressiva e dinamica che la Costituzione deve svolgere nella nostra società. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vassalli, relatore per la maggioranza.

VASSALLI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo anzitutto ringraziare vivamente tutti gli intervenuti in questo dibattito, nelle due sedute che vi sono state consacrate in quest'aula, per l'interesse che hanno dimostrato non soltanto, come è dovere di noi tutti, per il disegno di

legge oggi — sottoposto al nostro esame, ma anche per la relazione per la maggioranza che lo accompagna; relazione che effettivamente io stesi con una certa rapidità a pochi giorni dalla fine dei lavori in Commissione (in Commissione, come è già stato ricordato, passammo all'esame dei tre progetti in sede referente dopo avere iniziato l'esame in sede legislativa) e che ho cercato di rendere il più completa e il più obiettiva possibile, nonostante appunto la rapidità che mi era stata imposta dalla speranza allora nutrita dal Governo di potere varare questo disegno di legge prima delle ferie estive. Tutti conoscono le successive vicende politiche, e possono risalire quindi agevolmente, senza bisogno di speciali richiami a questo riguardo, alla ragione dell'ulteriore ritardo della presa in esame di questa riforma, che fu presentata con carattere di estrema urgenza, di una urgenza, addirittura, la quale non permise all'iniziativa del Governo di coordinarsi tempestivamente con le iniziative parlamentari che negli stessi giorni, sia pure in un ramo del Parlamento diverso da quello a cui il Governo ritenne di presentare il disegno di legge, venivano portate avanti.

Ringrazio, ovviamente, anche gli oratori dissenzienti e passo senz'altro all'esame dei vari problemi che ancora in certa guisa possono sembrare aperti, nonostante la presa di posizione espressa nella relazione per la maggioranza.

Non c'è dubbio sul fatto che questo disegno di legge costituisca un correttivo che viene portato, sulla base di una sentenza della Corte costituzionale, al sistema, da molti di noi, credo anzi da tutti noi, ritenuto cattivo, del vigente codice di procedura penale. Cattivo forse non tanto o non soltanto per la sua impostazione autoritaria e per le sue norme in materia di istruzione sommaria, quanto per l'applicazione (che ha perfino travisato quelle disposizioni) che ne è stata fatta dalla giurisprudenza per un lungo volgere di anni.

Ora, indugiare ancora nel dire male del sistema dell'istruzione sommaria, nel dire male soprattutto del modo con cui la magistratura quel sistema ha applicato, abusando della facoltà di scelta del rito che l'articolo 389 del codice di procedura penale conferisce al pubblico ministero e disconoscendo per lunghi anni diritti, garanzie ed ogni sindacato su quella scelta arbitraria del rito, a me sembra, oggi, fuori luogo. Mi sembra veramente superfluo, come ha ritenuto di dire, sia pure con parole più severe delle mie,

l'onorevole Musotto nel suo mirabile, chiaro e pertinente discorso di lunedì.

Abbiamo discusso lungamente sull'istruzione sommaria, abbiamo deciso di abolirla nel disegno di legge delega approvato recentemente in questo ramo del Parlamento. Abbiamo anche deciso, per altro, di instaurare un tipo di istruzione che non è una istruzione formale vera e propria, come quella che rimarrebbe, invece, ove trovassero accoglimento alcuni emendamenti proposti. Ci troviamo anche di fronte ad una situazione, denunciata dal Governo e non solo dal Governo, di estrema gravità nell'amministrazione della giustizia, in relazione al blocco che si è creato nell'attività della giustizia stessa, in forza di questa sentenza della Corte costituzionale.

Con questo rilievo è in noi aliena, nel modo più categorico, ogni critica alla posizione della Corte. Non condividiamo menomamente gli atteggiamenti che autorevoli colleghi, come l'onorevole Manco, ad esempio, hanno assunto sia in Commissione sia in quest'aula, in relazione a quella decisione della Corte costituzionale. Riteniamo che le decisioni della Corte costituzionale in questa materia e in materie limitrofe siano state l'unica cosa positiva, purtroppo, che si è potuta registrare per un avanzamento della nostra legislazione e del nostro diritto, da molti anni a questa parte, nel campo della procedura penale, dalla legge del 1955 in poi.

In realtà abbiamo avuto soltanto nella storia della nostra procedura penale il decreto legislativo luogotenenziale del 1944 e la « novella » del 1955, la quale, per quanto da tante parti e sotto tanti aspetti deplorata e criticata, fu frutto dell'iniziativa di un ministro che aveva fretta di arrivare in porto e ben fece ad arrivare in porto, senza attendere tempi che, come vedete, ormai ammonzano ad altri quattordici anni trascorsi da quell'epoca.

Perciò noi approviamo le decisioni della Corte costituzionale, le condividiamo e le elogiame. Tuttavia non possiamo disconoscere che a seguito di queste decisioni, non accompagnate da iniziative legislative, si è creata obiettivamente una situazione di difficoltà, dalla quale ha preso le mosse il Governo. Al Governo, infatti, questa situazione di difficoltà è stata segnalata dalla magistratura, la quale avrà pure il diritto, onorevole Benedetti, anche se ammettiamo possa averlo fatto con qualche secondo fine (non lo sappiamo: lo abbiamo appreso testé dalle sue parole) di segnalare la situazione di disfunzione che la giustizia attraversa,

BENEDETTI, *Relatore di minoranza*. Non mi sono riferito alla magistratura genericamente, ma a quel particolare settore che è la procura generale della Corte di cassazione.

VASSALLI, *Relatore per la maggioranza*. Certo, ma si tratta di un settore che è anche un osservatorio della situazione.

Quindi obiettivamente la situazione è difficile, e per questo il Governo ha ritenuto opportuno presentare, nel più breve tempo possibile, questo disegno di legge, anche perché erano stati presentati altri progetti di legge di iniziativa parlamentare; io stesso avevo l'intenzione di presentare un progetto di legge in materia, tanto sentivo, onorevole Manco, non dico l'indispensabilità, ma la somma opportunità di un intervento legislativo. Avevo preparato un progetto; ma quando ho visto che era stato presentato un disegno di legge e che erano state presentate anche proposte di legge da parte di un gruppo di deputati democristiani, mi sono astenuto dal presentare quel progetto. Dico questo soltanto per sottolineare come esistesse l'urgenza di un intervento legislativo, o per lo meno ciò si presentasse come un tema da decidere. Ora, onorevoli colleghi, anche per la moderazione che ci è imposta dal fatto di essere in presenza di un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento e dal fatto che le ragioni d'urgenza sono già state sottolineate — e il sottolinearlo ancora sarebbe quasi ridicolo di fronte al tempo che è trascorso, ma che non è trascorso con vantaggio dell'amministrazione della giustizia, questo è il punto — cerchiamo di attenerci al tema ristretto, limitato, del quale abbiamo parlato. Cerchiamo di restare su quei binari che il collega Musotto, parlando per il gruppo al quale ho l'onore di appartenere, ha tracciato nel corso del suo intervento nella seduta di lunedì scorso. Riguardo alle cose che si dovevano fare e che si devono fare, devo dire che le tesi sono diverse; desidero riassumerle rapidissimamente, distaccandomi, per questa parte, dalla mia relazione scritta, perché altrimenti questa mia replica sarebbe inutile.

La prima tesi è quella di non far nulla; ed è la tesi cui, in sostanza, ha fatto riferimento il collega Manco, riallacciandosi anche a quel passo della mia relazione in cui ho scritto che « una iniziativa legislativa appare comunque, se non proprio indispensabile, sommamente opportuna ». Il collega Manco suggerisce di lasciare le cose come sono perché la dottrina, non tutta, ma una parte della dottrina, ha detto che quando la scelta del

rito da parte del pubblico ministero è arbitraria (perché fuori dei presupposti di cui all'articolo 389 del codice di procedura penale, fuori del presupposto dell'evidenza della prova, fuori del presupposto che non appaiano necessari ulteriori atti di istruzione nel caso della confessione, e fuori anche di quei presupposti più categorici e tassativi che si possono leggere nei primi commi dell'articolo) in questi casi si dovrebbe riconoscere un potere di sindacato senza limite sulla nullità dell'iniziativa del pubblico ministero, potere riconosciuto al giudice del dibattimento, al giudice di appello ed al giudice di Cassazione. Onorevole Manco, noi dobbiamo tenere conto del « diritto vivo », come lo chiamava Tullio Ascarelli, del diritto quale è, quale si presenta; ella giustamente invoca la autonomia del Parlamento, e la invoca nei confronti della Corte costituzionale. Ma teniamo presenti, anche, quelli che sono i compiti ed i doveri del Parlamento nei confronti di una interpretazione giurisprudenziale, la quale, assolutamente, non vuole prendere atto di quella che è la realtà di una interpretazione dottrinale, e viceversa si ferma su determinate posizioni le quali, in quella stessa sede giurisdizionale, sono insormontabili. E tanto sono insormontabili, che abbiamo già detto che soltanto la Corte costituzionale in qualche caso, e l'intervento del potere legislativo in qualche altro, sono riusciti a superarle. Nella mia relazione scritta questo già lo dicevo, onorevole Manco; dicevo che il Parlamento deve guardare, fondata o meno che sia l'interpretazione che di essa è stata data, alla situazione reale. Dicevo anche che vi era « un fatto a sua volta negativo per il funzionamento della giustizia e del quale sarebbe impolitico non tenere il dovuto conto ». Mi riferivo al fatto che la giurisprudenza non vuole in nessun modo riconoscere quella nullità, e non vuole in alcun modo applicare l'articolo 185, n. 2 e n. 3 del codice di procedura penale. Dicevo, e mi permetto di citarmi: « Il Parlamento deve guardare al diritto vigente così come esso si presenta in concreto ». Certo, non dobbiamo prendere iniziative ogniquale volta vi sia una interpretazione giurisprudenziale aberrante, e che possa essere rimossa, ma quando ci troviamo di fronte a 25 anni di interpretazione giurisprudenziale costante, in un senso solo, che crea uno sbarramento totale, dobbiamo prenderne atto ed intervenire.

E, per giunta, tale interpretazione, in questo campo della sindacabilità sulla scelta del rito è assai meno discutibile di tanti altri

casi, per i quali riconosciamo che la Cassazione ha errato, ma questo sia detto per inciso, perché è inutile in questo momento avventurarsi in una discussione di interpretazione dei testi legislativi.

Noi dobbiamo prendere atto di questa situazione per cui nella sede giurisdizionale questi ostacoli non si rimuovono e la Corte di cassazione (a cui ha voluto fare riferimento l'onorevole Benedetti poco fa) non accetta e non accetterà mai di dichiarare nulla una istruttoria sommaria per il fatto che il pubblico ministero abbia ritenuto evidente la prova quando viceversa non era evidente, o per il fatto che egli stesso o il giudice istruttore, nel caso della trasformazione della formale in sommaria, abbiano ritenuto non necessari ulteriori atti di istruzione quando viceversa questi ulteriori atti di istruzione potevano apparire necessari. Queste sono le ragioni per cui, collega Manco, non posso aderire all'idea di non far nulla; e penso che qualcosa si possa e si debba fare.

L'altra tesi ha avuto per suo portavoce nell'altro ramo del Parlamento il senatore Nencioni e si riallaccia in fondo, strettamente, alla posizione dell'onorevole Manco. È quella di sancire una espressa sanzione di nullità ai sensi dell'articolo 185, numero 2 e numero 3, in tutti quei casi in cui si voglia, da una parte, sollevare la questione e dire: il pubblico ministero ha malamente applicato l'articolo 389 del codice di procedura penale.

Ebbene, questa espressa previsione della sanzione di nullità rappresenterebbe, a nostro avviso, un eccesso perché (in questo concordiamo con le osservazioni del ministro per la giustizia nel suo discorso tenuto al Senato, a proposito dell'emendamento Nencioni, il 30 gennaio di quest'anno) « darebbe adito ad una deleteria situazione di incertezza nell'amministrazione della giustizia, in quanto tutti i pubblici ministeri sarebbero indotti a spogliarsi dei processi istruiti con rito sommario onde evitare eventuale vanificazione della loro fatica conseguente alle impugnazioni ».

Quanto messo in rilievo dal ministro Gava è solo un aspetto di questa incertezza del diritto che si determinerebbe. È un aspetto che potrebbe rivelare — secondo quel processo alle intenzioni che piace tanto al collega Benedetti e ai colleghi del suo gruppo — una occulta propensione del ministro Gava per il mantenimento della istruzione sommaria. Ma il fatto della incertezza, cui il ministro si riferisce è un fatto certo. Si creerebbe una situazione senza fine. Non si vede il motivo per cui in ogni fase ulteriore del giudizio si pos-

sa andare a sindacare ancora se quella istruttoria fu fatta mentre vi era o non vi era la evidenza della prova o la necessità o meno di ulteriori atti di istruzione. Sarebbe veramente un sistema che creerebbe una incertezza troppo grave, che peserebbe troppo negativamente sull'amministrazione della giustizia. E soprattutto (diciamolo pure: questo si ricollega anche ai dubbi che abbiamo affacciato noi stessi sulla interpretazione circa la possibilità di vedere un caso di nullità nell'arbitrio commesso nell'applicazione dell'articolo 389) nelle fasi ulteriori del procedimento, questo particolare tipo di abuso diventa impalpabile, difficilissimo da stabilirsi. A mano a mano, infatti, che viceversa gli elementi di prova si sono accresciuti o si sono vanificati, diventa fatalmente tanto più difficile stabilire se, nel momento originario in cui avvenne la scelta del rito sommario, quegli elementi di prova fossero sufficientemente solidi da consentire il rito sommario stesso, oppure no.

Noi pensiamo quindi che nella sua conclusione, quanto meno in parte nella sua motivazione, debba essere condiviso questo avviso espresso nell'altro ramo del Parlamento dal ministro proponente e che la materia sia, per sua natura, di apprezzamento tanto discrezionale e tanto soggetto soprattutto a diverse valutazioni e prese di posizioni nel corso ulteriore del procedimento da farci dire che la previsione della sanzione di nullità in ogni tempo e in ogni momento creerebbe una situazione di maggiore incertezza nell'amministrazione della giustizia, senza vantaggio per nessuno; meglio, soltanto con vantaggio di coloro che, vinti da sentenze a loro stessi contrarie, vogliono ricorrere ad ogni espediente processuale per sottrarsi al peso delle sentenze medesime.

C'è però un'altra tesi che prende ancora una volta il nome dal nostro valoroso collega Manco, il quale in sostanza ha profilato due tesi in questa sede: quella di non far nulla, da un lato, e quella, viceversa, di abolire la ipotesi dell'evidenza della prova nel quadro dell'istruzione sommaria. È una tesi che è stata appoggiata dal collega Santagati nel suo intervento di questa sera; è una tesi che trovò anche l'adesione in Commissione dell'onorevole Bozzi; ed è una tesi che in fondo abbiamo sentito profilare anche nelle parole iniziali del discorso del collega Riz di questa sera. È la tesi che sostiene: la Corte costituzionale ha detto che non è costituzionale che non vi sia nessun sindacato sulla scelta del rito in questi casi compiuta dal pubblico mi-

nistero, sottraendo a colui che è il giudice naturale, cioè il giudice istruttore, questi processi. I colleghi ai quali mi sono riferito dicono: tagliamo la testa al toro, sopprimiamo l'ipotesi della evidenza della prova dal corpo vivo dell'articolo 389.

Ma qui due considerazioni vanno fatte. Quella di ordine quantitativo, numerico, come l'ha chiamata l'onorevole Santagati, cioè che eliminando radicalmente tutti questi casi ci troveremmo, come risulta dai dati forniti dal Governo e ripresi anche nella mia relazione, di fronte alla insostenibilità, nella situazione attuale degli organici, di un così vasto numero di istruzioni condotte dal giudice istruttore, perché non c'è dubbio sul fatto che i casi dell'evidenza della prova rappresentino oggi una mole assolutamente cospicua dei casi in cui si procede con istruzione sommaria. E qui ci si dice: non potete portarci dei problemi di organici, dei problemi di insufficienza di organici, dei problemi di questo genere per contrastare un sistema legislativo che viceversa appaia fondato dal punto di vista strettamente giuridico. Questa è la tesi sulla quale si è in modo particolare soffermato l'onorevole Santagati. Però (e questo vale anche per quanto potremo dire più oltre a proposito di altre tesi) ancora una volta bisogna che ci decidiamo a prendere atto della situazione reale. Si addebita nello stesso tempo al Governo la grave lentezza con cui il Governo ha proceduto o intende procedere nell'accogliere i voti espressi dal Consiglio superiore della magistratura che segnalano questa necessità di una profonda revisione degli organici. Non compete al relatore per la maggioranza di questo disegno di legge di entrare su questi temi che egli non conosce che in minima parte, non potendo pertanto egli sapere se le censure che l'onorevole Santagati, da un lato, e il gruppo comunista, dall'altro, hanno rivolto al Governo circa questo mancato adeguamento ai voti espressi da tempo dal Consiglio superiore della magistratura siano fondate o meno. Ma anche qui, onorevoli colleghi, mi pare che il realismo ci imponga, riguardo ad un provvedimento di carattere urgente, come quello che si reclama, di tener conto della situazione. A questo adeguamento non si è ancora arrivati. A questo adeguamento si è lontani dall'arrivare. Gli organici sono quelli che sono descritti nella mia relazione. La situazione generale della nostra giustizia è tale che non consente di avere un numero sufficiente di giudici istruttori per poter far fronte a tutta quella mole di processi che si rovescerebbero

e che già praticamente in modo potenziale si sono rovesciati dagli uffici del pubblico ministero a quelli dei giudici di istruzione.

E allora prendiamo coraggiosamente e realisticamente atto, anche sotto questo aspetto, di quella che è la situazione; vediamo che la giustizia va sbloccata nell'interesse di tutti, nell'interesse anche degli imputati, oltre che delle parti lese, nell'interesse anche della decenza del funzionamento della giustizia, che in qualche caso rasenta allo stato attuale dei livelli veramente intollerabili; prendiamo atto di questa situazione e provvediamo nel modo che in questo momento appare possibile; cioè, nel modo che sotto questo aspetto concordemente ci suggeriscono con il loro intervento sia il Governo, con il suo disegno di legge, sia i colleghi proponenti, con le loro iniziative parlamentari.

Ma non c'è solo questo; c'è anche un problema giuridico, vorrei dire al collega Santagati. Infatti, non è vero che eliminando, come si propone, il solo caso della evidenza della prova si tagli la testa al toro. Non è vero, perché anche gli altri casi di istruzione sommaria vanno tenuti presenti. La Corte costituzionale non poteva tenerli presenti; essa era stata investita da due ordinanze del tribunale di Napoli e del tribunale di Palermo, le quali entrambe si fondavano su casi in cui si discuteva se la prova apparisse o meno evidente. Quindi, la Corte costituzionale ha limitato il giudizio a quel comma dell'articolo 389 che riguarda ogni altro caso in cui la prova risulti evidente. Ma vi sono gli altri casi di istruzione sommaria; ce n'è uno soprattutto che comporta una scelta di tipo discrezionale, tanto per intenderci, non certo meno profonda e meno vasta di quella contemplata nel comma relativo all'evidenza della prova. Il secondo comma dell'attuale articolo 389 stabilisce: « Il procuratore della Repubblica deve altresì procedere con istruzione sommaria, anche se è stata iniziata l'istruzione formale, quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di aver commesso il reato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione ». C'è dunque il giudizio sulla non necessità di un atto di istruzione, sia pure ancorato a questo residuo — secondo taluni, medioevale — del valore della confessione (almeno ai fini della determinazione della scelta del rito, deve essere riconosciuto un certo valore alla confessione). E bene hanno fatto tutti e tre i progetti di legge (sia le due proposte di iniziativa parlamentare sia il disegno di legge) ad estendere il precetto contenuto nella sentenza della Corte costituzio-

nale. La sentenza decideva soltanto sui casi di evidenza della prova; i progetti di legge hanno allargato il problema a tutti i casi di istruzione sommaria, non soltanto nella evidenza della prova, non soltanto nel caso in cui a seguito della confessione non appaiano necessari ulteriori atti di istruzione, ma perfino in quegli altri casi che sembrano più categorici e più tassativi, come quello della flagranza, che possono tuttavia in certe ipotesi estreme dare luogo a dubbi sulla fondatezza della scelta del rito sommario da parte del pubblico ministero. Giustamente si è allargato, quindi, il tema della legge rispetto al tema della decisione della Corte costituzionale. Pertanto, coloro che affermano che il Governo e il Parlamento sono troppo pedissequi rispetto alla Corte costituzionale e compiono quasi un'opera di retroguardia e di limitazione delle impostazioni delle decisioni della Corte costituzionale, in questo caso quanto meno debbono prendere atto del contrario, e cioè che il Governo e i parlamentari proponenti hanno preso nota non soltanto del significato letterale e tassativo della decisione della Corte costituzionale, ma anche di ciò che in essa è implicito, e hanno applicato a tutti i casi dell'istruzione sommaria la possibilità della quale, appunto, stiamo parlando, e cioè la possibilità che qualcuno (l'imputato) dica: alt, non si può procedere con la istruzione sommaria, questo è un caso in cui io voglio andare davanti al mio giudice naturale.

Quindi, ripeto all'onorevole Santagati e agli altri che appoggiassero la sua tesi (l'onorevole Santagati ha particolarmente insistito su questo) che non è vero che la materia possa limitarsi alla evidenza della prova, come apparirebbe da una visione soltanto letterale e ristretta della decisione della Corte costituzionale.

MANCO. La nostra tesi non è solo quella della soppressione del caso della evidenza delle prove: è quella della soppressione — legga i miei emendamenti — sia del caso dell'evidenza delle prove sia dell'inciso: « e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione ».

VASSALLI, *Relatore per la maggioranza*. Ne prendo nota. Ma ella ha sentito come me l'intervento dell'onorevole Santagati: nel riferirmi all'intervento dell'onorevole Santagati sono perfettamente in linea, perché egli personalmente, pur aderendo poi alle sue proposte di emendamento, si è particolarmente soffermato, anzi ha insistito, sul fatto che il

tema della discussione odierna era soltanto il comma relativo alla evidenza della prova. Le dico che a maggior ragione, per quanto i casi di confessione possano sembrare più ristretti numericamente di quelli della evidenza della prova, valgono tuttavia contro questa proposta così allargata e così da lei gentilmente riprecisata quegli argomenti che tendono a dimostrare l'insostenibilità, per la struttura attuale della nostra giustizia, dei nostri uffici istruzione in particolare, di sopportare il peso di una generalizzazione ancora maggiore dell'istruzione formale quale deriverebbe dalla proposta a cui ella si è testé richiamato.

Vi è poi la tesi del PSIUP, esposta dall'onorevole Granzotto già in Commissione e qui riproposta, secondo cui si dovrebbe andare alla abolizione radicale dell'istruzione sommaria nel suo complesso. Abolizione che però singolarmente non investe mai, in nessuna di queste proposte, la procedura del tribunale dei minorenni. Non si può dire che non investe neanche la procedura pretorile, ma per essa si può dire che il pretore è pubblico ministero e giudice. Ma per il tribunale dei minorenni, il procuratore della Repubblica è soltanto il procuratore della Repubblica, e del tribunale dei minorenni nessuno parla. Si vede quindi che questa generalizzazione di odio contro l'istruzione sommaria trova in ognuno qualche limite, quanto meno in quel settore forse anche sotto questo aspetto troppo trascurato.

Comunque, anche alla proposta dell'onorevole Granzotto si deve rispondere con l'invito a prendere atto del difetto totale dell'attrezzatura della nostra giustizia attuale per far sì che tutte le istruzioni, per qualunque reato, minimo o grande che sia, siano compiute dal giudice istruttore. E si deve soprattutto rispondere che essa non anticipa affatto, a nostro sommo avviso, i tempi della riforma e del disegno di legge-delega, quel disegno di legge delega contro il quale, del resto, lo stesso gruppo del PSIUP si è vivamente opposto. Non lo anticipa in nessun modo perché, buono o cattivo che sia quel disegno di legge-delega, destinato o meno che esso sia a mantenere i connotati attuali allorché passerà attraverso il vaglio dell'altro ramo del Parlamento, una cosa è certa, ed è che attraverso esso noi non abbiamo voluto la generalizzazione dell'istruzione formale, come qualche volta si disse, non abbiamo voluto la perpetuazione dell'attuale istruzione formale, ma abbiamo tentato — non sappiamo quanto vi siamo riusciti — di creare un nuovo

e diverso tipo di istruzione che non ha affatto quei caratteri di pesantezza della istruzione formale attuale che viceversa, attraverso la proposta Granzotto, sarebbero consacrati per non sappiamo quanto lungo volgere di anni.

Quindi la proposta Granzotto, non è, anche sotto questo profilo, una proposta accoglibile. È una proposta, come ho detto, ideologicamente corretta. L'onorevole Granzotto me lo ha ricordato: non ricordavo di essermi espresso in questo modo in Commissione. Comunque è una proposta apprezzabile dal punto di vista teorico, ma è una proposta che non è in linea neanche con quello sforzo di rinnovamento generale di tutto il nostro sistema processuale penale, di tutto il nostro sistema istruttorio, che non consiste affatto nella generalizzazione di ogni forma di istruzione con identificazione con l'istruzione formale del sistema vigente.

C'è, infine, la tesi del gruppo comunista, la quale è la stessa della soppressione dell'istruzione sommaria, per la quale valgono quindi i rilievi che mi sono permesso di fare testé sulla tesi dell'onorevole Granzotto. E vi è poi la tesi subordinata del gruppo stesso che ci porta ad un tema di grande interesse; la tesi subordinata che si mette pienamente in linea con la proposta di legge Bosco, la quale propone — e qui veniamo veramente ad un tema più strettamente pertinente — un sistema diverso: cioè che il giudice istruttore venga previamente investito di una specie di delibazione di tutte le istruzioni pendenti e decida quelle che debbono rimanere presso il proprio ufficio per essere trattate con rito formale, e quelle che invece debbono essere consegnate al pubblico ministero, con l'autorizzazione sua, propria e definitiva (perché è egli il giudice naturale a cui altrimenti i processi andrebbero distolti), di procedere con rito sommario.

Si tratta di una proposta per la quale a nessuno è sfuggito che anche io ho manifestato certe personali propensioni; è tuttavia anch'essa una proposta che ha degli elementi che danno luogo a dubbi non minori di quelli a cui può dar luogo il sistema prescelto dal Governo; innanzitutto perché il momento iniziale forse è troppo arretrato nel tempo per una decisione di questo genere; in secondo luogo perché questo potere attribuito allo stesso giudice naturale lascia forse troppo poco margine, o nessun margine in un certo senso, per l'esercizio di quel diritto di difesa che si è voluto, viceversa, più volte ricollegare come antagonista della arbitrarietà della scelta del rito da parte del pubblico mini-

stero, e in nome del quale si è voluto addirittura invocare la possibilità della magistratura di intervenire in forza dell'articolo 185, n. 3 del codice di procedura penale, configurandosi un caso di nullità assoluta.

Quindi neanche questa proposta rappresenta l'*optimum*; in realtà si tratta di sforzi che stiamo cercando di compiere per uscire da una situazione di urgenza.

Le ragioni per le quali abbiamo detto che sia da scegliere la tesi del disegno di legge governativo, nonostante le perplessità più volte manifestate, sono appunto questa relativa indifferenza fra questi vari interventi dettati dall'urgenza; sono anche quelle determinate dal peso che rappresenta il lungo tempo trascorso in queste discussioni, tenendo anche conto del fatto che un altro ramo del Parlamento — con l'astensione, come va ancora una volta ricordato, del gruppo comunista — ha già approvato questo disegno di legge governativo, che viceversa ha poi trovato nel gruppo comunista della Camera — e questo non è che un motivo di elogio per la reciproca autonomia dei due gruppi — così viva e così pervicace opposizione; sono dunque delle ragioni di urgenza che ancora sussistono e che ci hanno portato alla scelta di questo disegno di legge governativo, operata dalla maggioranza della Commissione e successivamente proposta nella relazione per la maggioranza.

C'è solo una aggiunta nell'emendamento del gruppo comunista, rispetto al progetto di legge Bosco; vi si aggiunge cioè che sulla legittimità della decisione del giudice istruttore decide, su istanza di parte, il giudice del dibattimento appena compiute le formalità di apertura. Le ragioni per le quali non crediamo di poter aderire sono già implicite in tutto ciò che abbiamo detto fino a questo momento.

Restano due temi: il tema delle eccezioni di incostituzionalità, che sono state profilate nei confronti di questo disegno di legge, e gli emendamenti che l'onorevole Riz, non avendoli proposti, suggerisce al relatore per la maggioranza, alla Commissione ed al Governo di apportare al disegno di legge oggi in discussione.

Per quello che riguarda la questione di incostituzionalità, prendo atto di quanto il collega Sabadini ha voluto precisare nel suo intervento di lunedì scorso, e cioè del fatto che il suo gruppo non ha inteso sollevare una eccezione di incostituzionalità del disegno di legge governativo per il solo fatto che attraverso di esso si mantiene in vita l'istituto dell'istruzione sommaria. Tutto questo mi dispensa

dall'insistere ulteriormente nel sottolineare come, con ripetute decisioni, la Corte costituzionale (ciò potrebbe anche cambiare domani) abbia ritenuto non incostituzionale l'istruzione sommaria. Viceversa l'eccezione di incostituzionalità è stata portata avanti sotto un profilo strettamente giuridico-formale e poi ha in certa guisa riecheggiato con un richiamo soltanto vago e largamente indicativo ad un certo pericolo della lesione in linea di fatto del principio di eguaglianza tra gli imputati: che si avrebbe per il fatto, come è stato detto, che gli imputati più provveduti potrebbero essere più pronti nel reagire all'iniziativa del pubblico ministero di procedere con istruzione sommaria. Questo tema non è un tema che è stato portato avanti in senso formale, come vera e propria eccezione di incostituzionalità; è un tema indubbiamente suggestivo, ma noi sappiamo quanti lati deboli esso abbia nella pratica della vita di tutti i giorni; noi sappiamo come non sempre gli imputati più pronti nel fare le eccezioni al pubblico ministero circa la scelta del rito siano gli imputati che sono meglio provveduti dal punto di vista della difesa o più abbienti. Noi sappiamo anzi che la ricca esperienza, dolorosissima esperienza carceraria degli imputati ci ammonisce che i più provveduti nelle eccezioni, che sanno premunirsi direttamente, meglio ancora dei loro patroni, nei confronti degli uffici del pubblico ministero, sono gli *abitués* delle carceri giudiziarie. Comunque, queste ed altre osservazioni potrebbero essere fatte in un senso o in un altro. La legge deve guardare soprattutto all'esigenza di garantire all'imputato la possibilità di reagire contro quella che egli ritiene una scelta arbitraria del rito, di invocare quel sistema, buono o cattivo, in grandissima parte cattivo, che oggi consente una lunga istruzione formale nella quale si ha, non più come ieri un riconoscimento di maggiori diritti (chè quei diritti della difesa sono stati estesi nel frattempo per merito della Corte costituzionale e all'istruzione sommaria e financo all'istruzione preliminare), ma la garanzia della possibilità di più approfonditi, di più lunghi, di più meditati accertamenti, possibilità che è giusto garantire a tutti coloro che vogliono farvi ricorso, in quanto gravati da queste indagini, come appunto gli imputati.

Quindi resta soltanto il problema della supposta incostituzionalità in relazione al tenore dell'articolo 25 della Costituzione, secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge. Ora, noi ci siamo permessi di scrivere nella relazione qualche cosa che ha sollevato, come era fatale

che sollevasse, delle decise obiezioni. Ci siamo permessi di dire che, in fondo, questo principio del giudice naturale è posto proprio a garanzia di colui che non vuole essere distolto dal proprio giudice naturale, e che in questo si esaurisce il valore di garanzia di questo principio costituzionale.

Il progetto di legge Foschini estende alle parti private quel diritto di incidente istruttorio formulato, sia detto ad onore del collega proponente, dal punto di vista giuridico, in termini veramente impeccabili ed ineccepibili, ma anch'esso non garantisce questa forza inderogabile assoluta che avrebbe il principio del giudice naturale secondo l'articolo 25, comma primo, della Costituzione. Si dice: quello del giudice naturale è un principio supremo che interessa tutti, sia che si voglia o meno fare appello a questa garanzia. Io mi sono limitato ad indicare degli autori a sostegno della tesi diversa. Nella relazione scritta ho potuto indicare soltanto il professore Conso. L'ora è tarda e non è proprio per citazioni dottrinali, ma nel frattempo ho avuto modo di trovare altri conforti e potrei citare altri testi oltre quello del Conso; potrei citare delle proposizioni del professore Spagna Musso dell'università di Napoli, valoroso giovane costituzionalista, nelle quali si collega esplicitamente il principio del giudice naturale, il principio dell'articolo 25, primo comma, al diritto di difesa; potrei citare tutta una serie di altri autori nei quali si trovano spunti analoghi: si tratta di processualisti, di costituzionalisti, ma non credo che l'ora sia propizia a queste citazioni dottrinali. Non è comunque una tesi peregrina e non è una tesi che si riferisce soltanto all'elemento sistematico, all'elemento della collocazione dell'articolo 25, là dove si tratta dei diritti civili, che permette di dire che questo principio del giudice naturale è destinato soprattutto a garantire colui che secondo la formula della stessa norma costituzionale non vuole essere distolto e non deve essere distolto da questo giudice naturale. Riconosciamo quello che è stato detto da oratori del gruppo comunista, che cioè vi sono certamente delle norme collocate nel titolo dei rapporti civili le quali hanno un carattere inderogabile dalla privata volontà, ma noi non vogliamo generalizzare la nostra affermazione, vogliamo semplicemente puntualizzare quella che ci sembra un'interpretazione corretta e sostenibile dell'articolo 25, primo comma, e che dovrebbe porre al riparo il disegno di legge odierno da nuove eccezioni di incostituzionalità sotto questo profilo.

Con questo non mi rimane che il riferimento che avevo detto di dover fare ai due emendamenti suggeriti dal caro e valoroso collega onorevole Riz, il quale dice: 1) stabilite un obbligo di notifica dell'avviso di inizio dell'istruzione sommaria da parte del pubblico ministero all'imputato; 2) date la salvezza di un doppio grado di gravame, permettete che contro la decisione del giudice istruttore si possa ricorrere alla sezione istruttoria la quale, sia pure in uno strettissimo limite di tempo, provveda. Questi emendamenti già sappiamo che non sono stati presentati in modo formale. Io francamente come relatore per la maggioranza, nella mia modesta, sia pure onorevole posizione, non mi sento di proporli, anche perché non mi sento di prendere la responsabilità, ove queste proposte potessero mai trovare l'appoggio della maggioranza, di ritardare ulteriormente il disegno di legge presentato come urgente, come legge-tampone da un anno a questa parte, già votato dall'altro ramo del Parlamento, unicamente per dei perfezionamenti che sono certamente prova encomiabile dello spirito con cui l'onorevole Riz sempre compie l'esame di disegni di legge che sono sottoposti a questo ramo del Parlamento, ma che non sono assolutamente indispensabili. Noi consideriamo che già una prima volta, sia pure secondo questo macchinoso sistema, ci si rivolge al pubblico ministero, e il pubblico ministero trova nella richiesta dell'imputato una certa remora (almeno questo è augurabile; noi anzi abbiamo il timore che si voglia liberare del proprio lavoro, del proprio compito, e più che una remora trovi un incoraggiamento a spogliarsi di un grandissimo numero di processi, perché c'è da esaminare anche questo aspetto in concreto). Noi consideriamo che, quando già il pubblico ministero ha valutato se sia o meno il caso, nonostante l'eccezione dell'imputato, di proseguire nell'istruzione sommaria, una volta che contro la sua eventuale decisione di proseguire nell'istruzione sommaria è data ancora la possibilità di ricorrere al giudice istruttore ed è il giudice istruttore che in definitiva compie questo vaglio, il dare ancora un grado di impugnazione davanti alla sezione istruttoria potrebbe effettivamente sembrare eccessivo o quanto meno non indispensabile.

L'altro suggerimento dell'onorevole Riz è importantissimo, essenziale, è un suggerimento che, come mi ricorda l'onorevole Musotto, già aveva formato oggetto di alcune notazioni della nostra relazione scritta, ma direi che esso è già nel sistema legislativo

nel quale noi stiamo entrando sia pure in forza delle decisioni della Corte costituzionale. Non possiamo dimenticare che questo ramo del Parlamento, unificando il testo del disegno di legge qui presentato dal Governo sui diritti della difesa nella istruzione preliminare, a seguito di altra e precedente sentenza della Corte costituzionale, con il testo di altre proposte di legge di iniziativa parlamentare estremamente commendevoli, come quella del collega Alessi che ancora una volta proponeva l'avviso di procedimento come un istituto obbligatorio nella nostra procedura penale, ha approvato questo istituto dell'avviso di procedimento, e il relativo provvedimento è all'esame del Senato. Credo che il Senato ne abbia già terminato l'esame in Commissione in sede referente, per cui esso sarà presto legge dello Stato. I due provvedimenti si armonizzeranno, e potranno forse fondersi in un nuovo testo. Non posso infatti trascurare di aggiungere quanto ho scritto al termine della relazione, cioè che questo disegno di legge urgente che ci accingiamo ad approvare non introduce nella nostra procedura penale degli elementi difficilmente rimediabili, in contrasto con altri istituti che fanno parte del sistema, ma è anzi suscettibile di dar luogo ad ulteriori miglioramenti che potranno essere suggeriti da quell'esperienza che deve, in definitiva, essere la maestra ultima e più autorevole del nostro lavoro parlamentare. (*Applausi al centro e a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è evidente che, date le requisitorie pronunciate dall'opposizione, la posizione del Governo è quella dell'imputato che si deve difendere. Ma questa volta la difesa è agevole, data l'infondatezza degli argomenti dell'opposizione.

Anch'io devo ringraziare tutti gli intervenuti nella discussione; e un particolare ringraziamento devo al relatore per la maggioranza, onorevole Vassalli, per la sua relazione analitica, precisa e pregnante di dottrina, e anche per la sua replica di questa sera, che mi dispensa da numerose considerazioni giacché posso senz'altro riferirmi ad essa. Quindi il ringraziamento è egoistico, perché mi sottrae ad una fatica. Seguirò l'esempio, direi mirabile, dell'onorevole Musotto, il quale è

partito con chiare precisazioni metodologiche, osservando che stavamo esorbitando dai limiti dell'indagine.

GUARRA. Quando mai non si esorbita?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritorniamo all'oggetto in discussione. Seguirò l'esempio dell'onorevole Musotto. Quale era la situazione precedente all'emanazione della sentenza n. 117 del 1968? Una divergenza netta, direi assoluta, tra la dottrina e la giurisprudenza. Forse si potrebbe dire che mai come in questo caso dottrina e giurisprudenza erano in netta contrapposizione, e ciascuna per proprio verso unite. La dottrina, tutte le volte in cui il pubblico ministero erra nella scelta dell'istruzione sommaria, cioè tutte le volte in cui il pubblico ministero, anziché richiedere l'istruzione formale, procede erroneamente in sommaria, sostiene esistere una causa di nullità di ordine generale. La dottrina, direi, era quasi unanime su questa posizione e, come giustamente ha rilevato l'onorevole Musotto nel suo intervento, ove mai la giurisprudenza si fosse attenuta alla posizione dottrinale, non sarebbe sorto alcun problema, non avrebbe dato luogo ad alcuna questione. Questo è molto importante, perché svela l'origine dell'intera controversia: una interpretazione giurisprudenziale. La Corte di cassazione, sosteneva all'opposto: la valutazione del pubblico ministero nella scelta del rito istruttorio è insindacabile; non è quindi ammessa alcuna censura al risultato della valutazione del pubblico ministero nella scelta del rito istruttorio. Ecco il divario netto.

A questo punto ha un bel dire l'onorevole Manco (che io rispetto e stimo): ma noi dobbiamo preoccuparci del diritto che facciamo noi e non di quello che fanno i giudici. Io voglio per un attimo dare per ammesso che l'interpretazione esatta sia quella della dottrina (per un attimo, però). Quand'anche così fosse, la verità è che la giurisprudenza ha sempre negato il sindacato sulla valutazione del pubblico ministero nella scelta del rito istruttorio. E, onorevole Manco, io la intendo perfettamente sul piano teorico: ella può aver ragione: il diritto è quello che emana dalle fonti di produzione e non dalle interpretazioni giuridiche. Ma giustamente l'onorevole Vassalli ha già sottolineato questo punto: che diritto è il nostro? È quello che facciamo noi? Che fonte di produzione siamo noi, quando poi il giudice in realtà, nel concreto, ed uniformemente, nega il contenuto della fonte? L'esperienza giuridica non è la fonte

di produzione; l'esperienza giuridica include anche il giudice. Il giudice non solo non può essere allontanato dalla formazione del diritto, ma vi rientra perché in realtà l'ultima parola è detta proprio da lui, interprete: il diritto vivente, l'esperienza giuridica (ella me lo insegna, onorevole Manco). Il cittadino non vede noi che facciamo la legge, il cittadino sente il dispositivo, sente il giudice parlare attraverso il dispositivo: per lui il diritto è quello.

MANCO. È un errore nel sistema.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Certo, il discorso è assai complesso e non posso neppure iniziarlo in questo momento. Però è ben chiaro che, di fronte al divario al quale ho accennato — dottrina: nullità di ordine generale; giurisprudenza: insindacabilità — ad un certo momento il problema dovesse sorgere. Dando, per un attimo, anche per scontato che la soluzione esatta fosse quella della dottrina, la conseguenza purtroppo non poteva che essere il nascere di questa controversia. Parliamo proprio di controversia.

Ora, se questa era la posizione della dottrina e della giurisprudenza prima della sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 1968, veniamo subito all'esame della sentenza stessa: all'esame completo della sentenza, onorevole Benedetti. Senza dubbio (l'ha già detto l'onorevole Vassalli molto bene, da par suo) noi non solo non ci fermiamo al dispositivo, ma leggiamo le motivazioni, che sono importanti almeno quanto il dispositivo, almeno ai fini della interpretazione del dispositivo stesso. E non solo leggiamo le motivazioni, ma cerchiamo di leggere anche là dove non è scritto (l'implicito al quale ella ha fatto riferimento), per scoprire proprio tutti i valori profondi. Uso il linguaggio mio, ma lo applico alla sua tesi, onorevole Benedetti.

BENEDETTI, *Relatore di minoranza*. Come è venuto fuori allora questo disegno di legge?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le sto appunto rispondendo. Leggiamola tutta la sentenza, è tutta nella motivazione, è tutta nei motivi profondi che essa contiene. Uso — ripeto — il mio linguaggio, ma applico il mio al suo contenuto indubbiamente chiaro. Che sentenza è, quale è la natura della sentenza della Corte di cui discutiamo?

MANCO. È una sentenza inutile.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si potrebbe dire: è una sentenza interpretativa di accoglimento, una cosiddetta sentenza aggiuntiva, una sentenza « manipolativa », come si dice in dottrina, cioè una sentenza che interpreta l'articolo 389 traendone una norma non in contrasto con la Costituzione. Dice forse la sentenza: l'articolo 389 rimane salvo, sempre che lo si interpreti nel senso della sindacabilità della valutazione del pubblico ministero nella scelta del rito istruttorio? A me pare di no, in quanto proprio non è dato integrare l'articolo 389 attraverso l'interpretazione già data dalla dottrina. E qui ha ragione la giurisprudenza della Corte di cassazione. Io mi spingo più in là, non posso dare tutta la dimostrazione in questa sede, ma mi pare di poter dire che la lettera dell'articolo 185 offre notevoli resistenze ai fini della inclusione della ipotesi del procedimento in sommaria anziché in formale. Quindi non è possibile, proprio obiettivamente, dire che l'articolo 389 rimane fermo, sempre che si tragga da questo articolo una norma compatibile con la Costituzione, e cioè si ammetta la sindacabilità della decisione del pubblico ministero.

Quindi la sentenza del 1968 è una sentenza di accoglimento puro e semplice. Per la sentenza della Corte costituzionale nell'articolo 389 è esclusa la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero in ordine alla scelta del rito istruttorio. Cioè la sentenza dice questo: l'articolo 389, anche se non esplicitamente, impedisce la sindacabilità della scelta del pubblico ministero, quindi deve cadere nella ipotesi di flagranza (era quella oggetto di esame della Corte costituzionale).

Ebbene, a questo punto, stabilita la natura di accoglimento puro e semplice della sentenza della Corte, devo aggiungere che il Governo non ha avuto bisogno di attendere la sentenza della Corte costituzionale, che appunto è stata emessa il 21 novembre 1968, per prendere la sua posizione in ordine all'istruzione sommaria. Nella scorsa legislatura, onorevole Benedetti, in sede di Commissione giustizia (i membri della Commissione della scorsa legislatura lo sanno benissimo) il Governo ha preso netta posizione in ordine al superamento della istruzione sommaria. Noi in questa legislatura abbiamo concluso i lavori, ma nella scorsa legislatura abbiamo lavorato per due anni (vero, onorevole Guidi?) intorno alla legge delega di riforma del codice di procedura penale. In quella sede, quindi in epoca precedente alla sentenza della Corte costitu-

zionale, il Governo prese netta posizione nei confronti dell'istruzione sommaria, ritenendola completamente superata.

BENEDETTI, *Relatore di minoranza*. Allora è il disegno di legge che non è d'accordo con questo principio!

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Un momento: io mi riferivo alla legge-delega, non a questo disegno di legge! Ed il Governo ha detto quello che dice lei prima ancora di lei. Il Governo, affermando il principio che l'istruzione sommaria deve essere ritenuta superata, è andato al di là della stessa Corte costituzionale la quale, almeno sulla base del sistema vigente, ha più volte ripetuto che la norma è costituzionale. Il Governo, ripeto, è andato più in là.

Ma a questo punto sorge veramente il problema del quale, mi scuso con l'onorevole Benedetti, mi sembra egli non si sia dato carico. Infatti, se si cancella dal codice di procedura penale, come l'onorevole Benedetti propone, e come altri deputati propongono, l'istruzione sommaria, ne deriva logicamente che l'istruzione formale non può rimanere inalterata. Lo ha rilevato anche l'onorevole Vassalli: un rito formale non si concepisce senza quello sommario. In tanto il rito è formale, in quanto ad esso si contrappone quello sommario, ma se si cancella il rito sommario, quello formale non può più conservare la sua primitiva natura e perciò anche quest'ultimo deve essere modificato, come del resto è previsto nel disegno di legge-delega.

Ma se si deve modificare l'istruttoria formale deve essere ipotizzato un tipo di istruttoria, appunto quale è quella da noi prevista nel disegno di legge-delega, con la quale l'istruzione serva soltanto a stabilire la possibilità di prosciogliere. Solo quando è determinata l'impossibilità di prosciogliere, si profila la necessità del rinvio a giudizio. Ma se si modifica l'istruzione, in ipotesi, ormai non più distinta tra formale e sommaria, per necessaria conseguenza si deve modificare anche il dibattimento che dovrà avere un'altra struttura. Dunque tutto il processo deve essere modificato.

E allora, come facciamo, onorevole Benedetti? In questa sede, questa sera modificiamo tutto il procedimento penale? Dopo ben tre anni siamo appena riusciti ad approvare solo in questo ramo del Parlamento la legge delega per la riforma del codice di procedura penale e noi questa sera, in questa sede, tranquillamente decidiamo senz'altro di cancellare

l'istruzione sommaria perché ciò costituisce un avanzamento delle istanze sociali.

Forse che le istanze sociali le sente soltanto ella e non anche il Governo? Mi scusi, onorevole Benedetti, ma io tengo in molta considerazione le sue osservazioni ed è per questo che reagisco in maniera così ferma.

La situazione attuale non può permanere, pena la incertezza del diritto, come ha rilevato l'onorevole Vassalli da ultimo; pena la violazione dell'articolo 25, primo comma, della Costituzione. Perché nell'attuale situazione è violato l'articolo 25 della Costituzione? Perché nell'ipotesi di erronea decisione del pubblico ministero, questi sottrarrebbe l'imputato al giudice naturale, ma nel caso di erronea decisione e solo nel caso di erronea decisione. E questo perché? Perché se la decisione non è erronea, se il pubblico ministero non sbaglia a applicare la legge — è chiaro — applica la legge ordinaria ed applica anche la Costituzione. La Costituzione, quando la legge predetermina un giudice naturale, dichiara che l'imputato non può essere sottratto a questo giudice predeterminato per legge. L'articolo della Costituzione è violato nel caso di erronea decisione del pubblico ministero; allo stato, la soluzione per sopperire all'incostituzionalità è una sola, e consiste nel sindacare la valutazione del pubblico ministero. La Corte costituzionale, come giustamente ha rilevato l'onorevole Vassalli un momento fa, non poteva andare oltre il caso della flagranza; e questo è chiaro dal momento che il tribunale di Palermo e quello di Napoli avevano sollevato la questione solo in relazione all'evidenza della prova.

Ma qui si innestano i meriti del provvedimento legislativo; fino a questo momento mi sono disculpato, ma adesso devo, anche se per un solo momento — non è che voglia fare il difensore del provvedimento — illustrare i meriti di questo. Pare niente, avere esteso il sindacato a tutte le ipotesi dell'articolo 389? Pare cioè di poco conto aver preso lo spunto della sentenza della Corte, averla approfondita nelle motivazioni e nei suoi contenuti profondi, per estendere il sindacato anche ai due primi casi dell'articolo 389 del codice di procedura penale, a quei due primi casi che l'onorevole Musotto dichiarava essere stabiliti in base a criteri oggettivi? Se i criteri fossero oggettivi, non ci dovrebbe essere la necessità di un sindacato; ma il Governo è stato così sensibile che ha esteso il sindacato anche a quei casi. E perché? Perché ha detto: sì, sono criteri oggettivi quelli stabiliti dalla legge, ma il pubblico ministero può errare

anche nel riscontrare in concreto dei criteri oggettivi. Non perché i criteri siano oggettivi, si può escludere che si possa verificare il caso di un errore da parte del pubblico ministero. Ed ecco quindi la sindacabilità; si è preso lo spunto dalla sentenza della Corte costituzionale, per estendere tale sindacabilità anche alle ipotesi nelle quali ci si riferisce a criteri oggettivi. Onorevole Musotto — sa quanto io la stimi — ma questi criteri sono proprio oggettivi? Perché a un certo punto mi devo chiedere fin dove giunga la flagranza.

BENEDETTI, *Relatore di minoranza*. E la quasi flagranza?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Siamo in una sede così delicata che la valutazione diviene discrezionale, ed è discrezionale, purtroppo. E poi, a meno che non si possa procedere al giudizio direttissimo, c'è una riserva; anche in questo caso, fino a che punto è libera e discrezionale la valutazione del pubblico ministero? Non parliamo poi della confessione, di cui ha parlato giustamente l'onorevole Vassalli; chi interpreta la confessione, rispetto al fatto, rispetto al reato? Chi valuta quale sia l'oggetto della confessione? E chi stabilisce quando non si rendono necessari ulteriori atti istruttori? Quindi, sindacato per tutti i casi; e questo è già un merito del disegno di legge governativo.

Si dice anche: il disegno in esame può andare incontro ad una eccezione di incostituzionalità. Non ritengo che sussista una simile eccezione, e d'altra parte dall'onorevole Vassalli si è fatto riferimento alla favorevole opinione del Conso, dello Spagna-Musso e di altri numerosi studiosi, i quali sostengono che è la collocazione quella che conta. Quelli in questione sono diritti e doveri civili e non si tratta di materia attinente alla organizzazione dello Stato; l'articolo 25 della Costituzione è compreso sotto il titolo: « diritti e doveri dei cittadini ». Potrei benissimo seguire questa tesi e dire: la predeterminazione per legge del giudice è stabilita in funzione di una garanzia di libertà dell'imputato, in funzione della garanzia dei diritti di difesa, d'altra parte l'origine storica della garanzia è proprio questa: l'esigenza di sottrarre l'imputato ad un giudice che venga nominato dopo il fatto; quindi si tratta di una garanzia per il singolo imputato. Allora, sia l'origine storica sia la collocazione sono nel senso della normativa contenuta in questo disegno di legge.

A me pare di non dover neppure seguire questa tesi perché nella specie l'imputato non rinuncia a nulla. Infatti l'imputato non decide niente, chi decide è il pubblico ministero. L'imputato ha soltanto la facoltà di sollecitare con l'istanza la decisione del giudice istruttore. Alla fine, quindi, chi decide è il pubblico ministero e, ripeto, l'imputato non rinuncia a niente. Quand'anche l'articolo 25, primo comma, della Costituzione fosse stato emanato non in funzione delle garanzie dell'imputato ai fini del diritto di difesa, ma per una garanzia obiettiva che attiene all'ordinamento, anche accedendo a questa tesi — che per altro è discutibile — nel concreto l'imputato non rinuncia a nulla perché chi decide — ripeto ancora — è il pubblico ministero, e l'imputato non fa che sollecitare con la sua istanza la decisione del giudice istruttore.

Nel nostro sistema poi è regolare che ogni sindacato di merito avvenga su istanza di parte. L'onorevole Benedetti ha detto: ma qui si verifica una ipotesi diversa da quella del giudice superiore che controlla il giudice inferiore: ora, il vero formalista è lui. Qui si ha infatti un controllo da parte del giudice istruttore su una decisione del pubblico ministero; in realtà quindi non avremo due sentenze, una di un giudice inferiore e un'altra del giudice superiore, ma abbiamo comunque una decisione di un organo (pubblico ministero), sulla quale interviene una decisione del giudice istruttore. In realtà qui si ha proprio l'ipotesi del gravame; cioè valutazione di una decisione di altro organo, che qui estendiamo anche all'aspetto sostanziale.

Il giudice dell'istruzione è il giudice istruttore. Vi è qualcosa di più. L'onorevole Vassalli mi ha fatto avere anche un piccolo studio del dottor Pierro proprio su questo tema. È uno studio interessante: peccato che l'ora non consenta un'indagine di questo tipo. Il dottore Pierro rileva che la Corte costituzionale ha più volte affermato che il pubblico ministero non è giudice; quindi, il giudice naturale dell'istruzione è il giudice istruttore, solamente il giudice istruttore. La normativa proposta dal Governo prevede, sulla base dell'iniziativa dell'imputato, la sottrazione del procedimento al pubblico ministero e la sua devoluzione al giudice naturale dell'istruzione. In sostanza ora il pubblico ministero può sottrarre delle cause al giudice naturale; secondo il disegno di legge d'ora in poi non potrà farlo più perché, su iniziativa dell'imputato, la sottrazione del procedimento al giudice istruttore non sarà più possibile per de-

cisione del pubblico ministero; *nulla quaestio*, invece, se il giudice istruttore dice: è applicata la legge.

Quindi, come si fa a dire che qui siamo di fronte ad una incostituzionalità? Io queste cose le dico anche perché non vorrei che un domani si eccepisse l'incostituzionalità; amerei che la Corte costituzionale tenesse conto di queste considerazioni.

MANCO. E se l'imputato non si muove?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'abbiamo già detto. L'imputato non decide niente, ogni decisione è comunque rimessa al pubblico ministero.

Ora debbo in via telegrafica rispondere a talune osservazioni svolte durante il corso della discussione. All'onorevole Santagati dirò che se oggi siamo ancora qui a discutere del disegno di legge, giunto alla Camera il 22 maggio 1969 dopo l'approvazione del Senato, non è certo da addebitare alla responsabilità del Governo. Non starò a ricordare tutto l'iter di questo disegno di legge in Commissione; non lo dirò anche per non fare delle insinuazioni sulle intenzioni, perché in realtà esula dal mio parlare ogni processo alle intenzioni. Il Governo certo ha insistito più volte per la rapida approvazione del disegno di legge. Il ministro Gava ha più volte raccomandato in sede di Commissione giustizia la sollecita approvazione di questo disegno di legge, data la necessità, data l'urgenza, data l'ineluttabilità — sembra, quasi — del provvedimento.

All'onorevole Granzotto dirò che il trasferimento dei magistrati dalla procura agli uffici del giudice istruttore non è provvedimento che possa essere preso, date anche le osservazioni del Consiglio superiore della magistratura e i due ordini del giorno più volte citati e accettati dal ministro Gava come raccomandazione. Il Consiglio superiore della magistratura ha eccepito, di fronte a questo possibile trasferimento, che gli uffici del pubblico ministero, con la riforma del codice di procedura penale, non verranno sollevati dal loro lavoro in misura notevole, perché il loro lavoro rimarrà per quanto attiene alla partecipazione all'istruzione svolta dal giudice istruttore. E il Governo non può andar contro agli ordini del giorno accolti come raccomandazione nel Consiglio superiore della magistratura.

All'onorevole Granzotto dirò poi ancora che è vero che il Governo ha sempre la colpa di tutto (e perciò nella prima parte del mio

discorso mi sono disculpato), però c'è un limite. Il termine dei cinque giorni è stato introdotto dal Senato con l'astensione del gruppo comunista, con il voto contrario dei social-proletari, mi pare, e del MSI, se non erro, e con il voto favorevole di tutti gli altri gruppi. L'onorevole Granzotto dice: siccome il Governo non è stato in disaccordo, responsabile è il Governo. Ora io lascio alla considerazione di ognuno giudicare sulla validità di questo discorso. Noi non abbiamo fatto una scelta contraria alla delega. Tutt'altro.

All'onorevole Riz risponderò dicendo che non è possibile accogliere il sistema adottato nella proposta Bosco, nel senso di rimettere all'inizio il processo al giudice istruttore. Perché delle due l'una: o il giudice istruttore fa seriamente il suo lavoro, e cioè valuta davvero, una volta che gli giungono gli atti dal pubblico ministero, se sia il caso di procedere informalmente, e allora il suo lavoro diventa enorme e questo disegno di legge non sopperisce alle necessità; oppure non lo fa, perché non ha interesse a farlo, dovendo acquisire un nuovo processo, e allora mette un timbro e rimanda al pubblico ministero. Questo è il pericolo, onorevole Riz.

Ancora all'onorevole Riz devo dire che è cosa ben diversa chiamare il giudice istruttore a decidere sul decreto motivato del pubblico ministero: una cosa è infatti chiamare il giudice istruttore a decidere sul diniego del pubblico ministero, ed una cosa è chiamarlo, *sic et simpliciter*, a dire, senza elementi di valutazione del contrasto, « sì » o « no ».

Non devo rispondere all'onorevole Manco, perché l'onorevole Vassalli ha già risposto in ordine all'opportunità del presente disegno di legge. Si afferma: non è indispensabile. Non sarebbe indispensabile ove mai si interpretasse in quell'altro modo l'articolo 389, cioè si ammettesse la nullità di ordine generale per la erronea valutazione della scelta del rito istruttorio. Inoltre, l'onorevole Manco fa delle considerazioni politiche, affermando che la Corte costituzionale fa della politica, e così via. Ma esiste il diritto senza la politica, onorevole Manco? In questo, l'onorevole Benedetti ha ragione: come si fa a sottrarre il diritto all'influsso della politica?

Inoltre, devo affermare che noi del Governo rifuggiamo dal tecnicismo: non condiamo, anzi, respingo con decisione le affermazioni contenute nella relazione di minoranza, secondo le quali il Governo conterrebbe, sarebbe di freno alle istanze sociali più avanzate, farebbe una elaborazione tecnicistica, eccetera. Anche per noi non ha senso questa

elaborazione tecnicistica. Chi si è mai rifiutato nel tecnicismo? Certo non il Governo. Inoltre, non è vero che guarda agli effetti per circoscriverli. Nella relazione di minoranza vi è un continuo processo alle intenzioni. Si lascia intendere: il Governo rinvia le definitive scelte e intanto mette dei rattoppi. Dove sono le prove di questo, onorevole Benedetti? La Corte costituzionale sarebbe una guastafeste? No, il ministro non ha mai detto né pensato questo; tutt'altro: si è preoccupato di sopperire agli inconvenienti ai quali la giusta decisione della Corte costituzionale dava luogo, ma la decisione della Corte, in sé, è giustissima; solo essa, nelle sue conseguenze, può produrre degli effetti negativi. Ma questo è possibile: anche la giustizia può produrre delle negatività.

Circa le proposte dell'onorevole Riz, ha risposto l'onorevole Vassalli. Non mi resta dunque che ringraziare ancora gli intervenuti che hanno aderito al disegno di legge, in particolare l'onorevole Palmiotti, che ha tratto anzi da questo provvedimento un auspicio per la accelerazione dei tempi per la riforma del codice di procedura penale. Ringrazio l'onorevole Bosco, l'onorevole Riccio e tutti gli altri deputati della maggioranza che sono intervenuti. Infine, devo dire che non solo questo disegno di legge non ostacola la riforma del codice di procedura penale, come qui si è detto: respingo nella maniera più decisa l'affermazione che questa legge impedisca, ostacoli la riforma generale del codice di procedura penale; e anzi replico dicendo che questa continua a preparare quella, nel senso che sottrae al pubblico ministero un potere o quanto meno prevede un sindacato sull'esercizio dei suoi poteri. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

DELFINO, Segretario, legge:

« Il testo dell'articolo 389 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 389. (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria*). — " Per i reati di competenza della Corte di assise e del tribunale il procuratore della Repubblica deve procedere con istruzione sommaria quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza e non si possa procedere a giudizio direttissimo.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

Il procuratore della Repubblica deve altresì procedere con istruzione sommaria quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di aver commesso il reato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione.

Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza della Corte di assise o del tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente.

In tutte le ipotesi previste nei commi precedenti, l'imputato il quale ritiene che non sussistano i requisiti per procedersi con istruzione sommaria, nel termine di cinque giorni dalla notifica di un ordine, o dalla notifica di ogni altro atto da cui si ricavi la notizia certa di un procedimento a suo carico, può chiedere, con istanza orale o scritta al procuratore della Repubblica, che si proceda con istruzione formale.

Il procuratore della Repubblica, nel termine di cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, se accoglie la richiesta, trasmette gli atti del procedimento al giudice istruttore perché proceda con istruzione formale anche nei confronti degli altri coimputati; altrimenti la rigetta con decreto motivato che è depositato nella segreteria unitamente agli atti ed ai documenti su cui si fonda la decisione. Dell'avvenuto deposito è dato avviso, a cura del segretario, ai difensori dell'istante e degli altri imputati.

Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma precedente, l'imputato può proporre ricorso, con contestuale presentazione dei motivi, al giudice istruttore, il quale, se lo accoglie, dispone che si proceda contro tutti gli imputati con istruzione formale; altrimenti restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perché prosegua la istruzione sommaria, disponendo che ne sia data notizia all'imputato.

Il pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto » ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

I primi tre commi dell'articolo 389 del Codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

« Per i reati di competenza della Corte di assise e del tribunale l'indagine istruttoria è sempre rimessa al giudice istruttore ».

1. 2. **Guidi, Cataldo, Sabadini, Benedetti.**

Sostituirlo con il seguente:

Il testo dell'articolo 389 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 389. — (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria*). — Per i reati di competenza della Corte di assise e del tribunale il procuratore della Repubblica deve procedere con istruzione sommaria quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza, e non si possa procedere a giudizio direttissimo.

Il procuratore della Repubblica deve altresì procedere con istruzione sommaria quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di aver commesso il reato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione.

Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza della corte d'assise o del tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente.

Nei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, il procuratore della Repubblica, prima di iniziare l'istruttoria sommaria, comunica gli atti al giudice istruttore. Questi, se non ritiene di procedere ad istruzione formale, restituisce gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso.

Sulla legittimità della decisione del giudice istruttore, decide, su istanza di parte, il giudice del dibattimento appena compiuto le formalità d'apertura.

Il pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto ».

1. 3. **Cataldo, Sabadini, Guidi, Benedetti.**

CATALDO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDO. Signor Presidente, illustrerò brevemente i nostri emendamenti, anche se, per la verità, in questa sede dobbiamo ribadire alcuni principi, soprattutto dopo l'intervento del relatore per la maggioranza, onorevole Vassalli, e del rappresentante del Governo.

Il nostro primo emendamento è radicale: propone, praticamente, una soluzione nettamente diversa da quella che è stata adottata dal Governo, poiché dice chiaramente che in tutti i casi di cui all'articolo 389, ad eccezio-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

ne di quello dell'ultimo comma, l'istruttoria è devoluta al giudice istruttore.

Qui si è polemizzato parecchio, già prima della illustrazione dell'emendamento, perché si è voluto dire che è necessario allora modificare interamente tutto il codice di procedura penale fino alla fase del dibattimento, mentre noi riaffermiamo che qui si tratta soltanto di scegliere quale sia il magistrato che deve condurre l'istruttoria, cioè di scegliere tra il giudice istruttore e il pubblico ministero. Ecco il dilemma.

Noi riteniamo di conformarci coerentemente e nella maniera più completa alle indicazioni date dalla Corte costituzionale quando affermiamo che l'istruttoria deve essere condotta soltanto dal giudice istruttore, perché questo — è il principio fondamentale affermato dalla sentenza della Corte costituzionale — è il giudice naturale precostituito per legge. Negli altri casi, solo in presenza di rigorosi criteri oggettivi chiaramente determinati, la Corte ammette — ma vedremo poi come, e su questo chiediamo espressamente che il Governo si esprima — che l'istruttoria venga condotta dal pubblico ministero.

Il sottosegretario Dell'Andro nella sua replica ha detto che già alcuni anni or sono, durante la decorsa legislatura, il Governo aveva posto la questione del superamento della istruzione sommaria. Questo è vero, ma ciò conferma la logicità della posizione che noi oggi assumiamo nel riaffermare questo principio che, unitamente a quello del giudice naturale precostituito per legge, ci ha indotti a presentare l'emendamento stesso.

Non basta eccepire, così come è stato fatto nell'altro ramo del Parlamento, e come è stato ripetuto qui più volte, che è necessario procedere in fretta e che non è possibile modificare organi e addirittura assumere altri giudici; perché, ciò, invece, appare necessario, stante gli ordini del giorno votati dal Consiglio superiore della magistratura e accettati dal Governo, e dato che troppo tempo è passato dal momento in cui la sentenza della Corte costituzionale è stata adottata. Adirittura sono trascorsi oltre due anni da che i tribunali di Napoli e di Palermo, nell'aprile 1967, posero la questione di incostituzionalità.

Noi superiamo, e diamo spiegazione di questo fatto, la posizione già assunta in Commissione, secondo la quale sostenevamo che, almeno nel caso di flagranza, il testo dell'articolo 389 dovesse rimanere immutato. Oggi noi riteniamo invece, contrariamente a quel primo assunto, che anche il caso di flagranza dia

luogo a problemi non semplici e non lineari, come già se ne sono avuti e nella giurisprudenza e nella dottrina, per cui anche a tal riguardo si deve assumere una posizione decisa, come nell'ipotesi della confessione resa dall'imputato, dato che si tratta di ipotesi particolari di evidenza della prova. Riteniamo che la incostituzionalità possa essere eccepita anche per quanto riguarda l'istruttoria sommaria condotta nei confronti dell'internato, dell'arrestato e del detenuto; anzi, proprio in questi casi non ci troviamo di fronte a quei rigorosi criteri oggettivi richiesti dalla Corte costituzionale, bensì ad una condizione soggettiva dell'indiziato, per cui non dovrebbe essere ammesso assolutamente, per il principio di uguaglianza e per il solo fatto che un cittadino è internato o arrestato, che la istruttoria sia demandata al pubblico ministero anziché al giudice istruttore.

Noi riteniamo che non si possa e non si debba assistere passivamente alle decisioni della Corte costituzionale, anche se respingiamo l'insinuazione avanzata da alcuni, per cui essa sarebbe la succursale del Parlamento; però riteniamo che i principi che la Corte ha avuto modo di affermare e che noi pienamente condividiamo debbano essere attuati.

Del resto, anche oratori della maggioranza, come l'onorevole Palmiotti, hanno detto chiaramente che l'attuazione dei principi che è dato desumere dalle sentenze della Corte costituzionale non è così completa, nel testo presentato dal Governo.

Un'ultima questione: pubblico ministero o giudice istruttore? Perché noi scegliamo il giudice istruttore e siamo contro il pubblico ministero? Perché il pubblico ministero — lo ribadiamo ancora — non è giudice nella completezza delle sue funzioni. È un sorvegliato speciale del Ministero, mi permettete di dirlo? Non dipende più dal Ministero, però è soggetto alla sorveglianza del Ministero.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vigilato sì, ma speciale no.

CATALDO. D'accordo, speciale, no, ma sorvegliato comunque. Ed anche per quanto riguarda l'inamovibilità del pubblico ministero, onorevole sottosegretario, ella mi insegna che si tratta di una inamovibilità relativa, perché il parere del Consiglio superiore della magistratura non è vincolante come per gli altri magistrati.

Allora, proprio perché è necessario rispettare il principio della parità tra l'accusa e la

difesa, nonché garantire i diritti del cittadino, si tratta infatti di principi costituzionali, noi riteniamo che affrontando nel merito questo problema, e affrontandolo radicalmente, esso possa essere risolto nella maniera più giusta. Né va dimenticato che la Corte costituzionale — e su questo ho richiamato l'attenzione del Governo e del relatore per la maggioranza — ha detto che in base al combinato disposto degli articoli 295 e 389 del codice di procedura penale, accade che dal pubblico ministero viene fatta dipendere la competenza del giudice istruttore in base a criteri non rigorosamente oggettivi, ma che ciò potrebbe essere non incompatibile con il principio della precostituzione del giudice, purché vi sia un controllo giurisdizionale nell'ulteriore corso del giudizio. Cioè, nemmeno in una maniera chiara e precisa la Corte costituzionale ha voluto affermare questo principio, ma si è trincerata dietro il condizionale: « potrebbe essere non incompatibile ».

Ecco perché insistiamo sul primo emendamento.

Il secondo emendamento, è un emendamento subordinato a quello che ho or ora illustrato, in quanto riteniamo di poter accettare sostanzialmente, tra le tante forme di controllo giurisdizionale che sono state indicate, quella per cui il controllo si esercita all'inizio e da parte del giudice istruttore per tutte le ipotesi dell'articolo 389, compresa quindi quella della flagranza dell'imputato detenuto e arrestato e via dicendo. È, a nostro avviso, la soluzione meno peggiore, se così possiamo dire; ecco il motivo per cui consideriamo questo emendamento subordinato al primo.

Non ci sodisfa, infatti, la soluzione prospettata dal disegno di legge. Ci troveremmo di fronte ad un diritto il cui esercizio sarebbe farraginoso e difficoltoso, e tale da accentrare la disparità fra abbienti e meno abbienti, fra chi nell'istruttoria è validamente assistito e chi ha solo il difensore d'ufficio; e noi sappiamo che nel 99 per cento dei casi i meno abbienti dispongono soltanto di un difensore d'ufficio il quale, certamente, nel termine dei cinque giorni previsti dal disegno di legge così come è stato presentato dal Governo, non si preoccuperà certo di avanzare alcuna eccezione.

Si verrebbero inoltre a creare difficoltà per gli stessi difensori, perché, stante il segreto istruttorio e stante la brevità del termine, sostanzialmente, nella maggior parte dei casi, si eliminerebbe ogni controllo, oppure, ad evitare ogni sorpresa, ognuno farebbe richie-

sta di istruzione formale, creando difficoltà che porterebbero a perdite di tempo. Anche il fatto che il controllo sulla scelta operata dal pubblico ministero di procedere con rito sommario avvenga solo in seguito ad una iniziativa della parte interessata costituisce uno dei motivi fondamentali della nostra opposizione. Alle spiegazioni e alle interpretazioni che su questo punto hanno dato l'onorevole Vassalli e l'onorevole sottosegretario, credo abbia già risposto in precedenza l'onorevole Benedetti, per cui io non aggiungerò altro, se non una considerazione molto semplice: essa si sostanzia nel fatto che il codice di procedura penale è un codice che contiene norme di diritto pubblico e perciò inderogabili e indispensabili e non può pertanto essere esercitato soltanto in seguito ad un'iniziativa di parte il controllo sulla decisione del pubblico ministero di procedere con istruzione sommaria. In tal modo, infatti, ci troveremmo quasi di fronte ad una scelta dell'istruttoria su accordo delle parti, il che fa ricordare un po' il giudizio di borbonica memoria, della sentenza che veniva emessa appunto in concordia, sull'accordo delle parti, indipendentemente da ogni principio di prova. Quindi si avrebbe una trattativa privata sulla scelta dell'istruttoria, che urta contro la pubblicità del diritto penale. Orbene, noi a questo proposito riteniamo che la proposta di legge Bosco ed altri sia molto vicina ai nostri intendimenti e al nostro emendamento, che rispecchia in parte questa stessa proposta; però riteniamo altresì che anche la proposta Bosco (così come il disegno di legge) nel punto in cui prevede il controllo giurisdizionale soltanto all'inizio, dato che il procuratore della Repubblica, quando decide di procedere con istruzione sommaria, deve comunicare gli atti al giudice istruttore, che decide se procedere con rito formale o restituire gli atti al pubblico ministero, non rispecchi il disposto della Corte costituzionale che parla di « ulteriore corso del processo »; espressione questa che va intesa nel senso di consentire al giudice del dibattimento di esercitare un ulteriore controllo. Io esprimo pertanto le mie preoccupazioni e perplessità in ordine alla costituzionalità del provvedimento non solo perché non dà alcuna possibilità di impugnativa avverso la decisione del giudice istruttore — sulla quale possiamo essere d'accordo — ma anche perché non dà alcuna possibilità al giudice del dibattimento, sia pure di primo grado e sia pure su iniziativa di parte, nella fase degli atti preliminari al giudizio, di esperire un vero controllo giurisdizionale, che

può essere esperito solo nel momento in cui l'imputato è adeguatamente difeso, nel momento in cui l'organo collegiale, il tribunale giudicante è a conoscenza di tutti gli elementi per poter decidere appunto sulla legittimità della decisione adottata dal pubblico ministero. Il nostro emendamento 1. 3, tende appunto a consentire questo controllo da parte del giudice del dibattimento, e solo se esso sarà approvato potrà essere realizzato quel controllo giurisdizionale che costituisce il minimo perché l'istruttoria condotta dal pubblico ministero non sia viziata di incostituzionalità.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Il testo dell'articolo 389 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 389. — (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria*). — Per i reati di competenza della Corte di assise e del tribunale, il procuratore della Repubblica, compiute le indagini preliminari necessarie per la formulazione dell'imputazione, se ritiene manifestamente infondata la denuncia o la querela o l'istanza, chiede al giudice istruttore l'archiviazione degli atti.

Quando l'imputato è stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza, il procuratore della Repubblica richiede al giudice istruttore l'immediato giudizio.

In tutti gli altri casi richiede sollecitamente al giudice istruttore l'istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo.

Il pretore, per i reati di sua competenza, procede a istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto ».

1. 1. **Granzotto, Cacciatore, Carrara Sutour, Lattanzi.**

L'onorevole Granzotto ha facoltà di svolgerlo.

GRANZOTTO. Il nostro emendamento, interamente sostitutivo, ha lo scopo di abolire l'istruttoria sommaria, questo per le considerazioni di carattere pratico e teorico che abbiamo avuto occasione di svolgere nel corso del dibattito. Sul piano pratico abbiamo fatto rilevare la gravità dei termini troppo brevi

previsti per il ricorso. A questo proposito desidero affermare che la risposta data dal sottosegretario alla mia osservazione, non mi pare proprio pertinente. In ogni caso non faccio fatica ad ammettere che non è mia quella osservazione ma dell'onorevole Vassalli, come leggesi nel resoconto stenografico della seduta di giovedì 17 aprile 1969.

È stato detto che non è il caso di anticipare la prevista riforma del codice di procedura penale abolendo, come noi intendiamo fare, l'istruzione sommaria. Certo, l'abolizione dell'istruttoria sommaria non si identifica con l'attuazione *in toto* di questa prevista riforma. Però questa abolizione dell'istruttoria sommaria si ricollega all'indicazione emersa dalla sentenza della Corte costituzionale, che è stata elogiata dal sottosegretario Dell'Andro e dall'onorevole Vassalli, che, per i chiari motivi indicati nella motivazione, viene considerata come privilegiata rispetto all'istruttoria sommaria. La risposta che ha dato il sottosegretario su questo punto mi pare un abile sofisma — abile quanto è abile per preparazione e cultura l'onorevole Dell'Andro — ma niente di più.

Per queste ragioni noi insistiamo sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo capoverso, sopprimere le parole: e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione.

1. 4. **Manco.**

Sopprimere il terzo capoverso.

1. 5. **Manco.**

Sopprimere il sesto capoverso.

1. 6. **Manco.**

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerli.

MANCO. Brevemente per convincermi che in fondo l'onorevole Vassalli nella sua egregia e precisa relazione sostanzialmente finiva con l'accettare, per lo meno, la sintesi delle due tesi che si riferivano alla soppressione della evidenza della prova e alla soppressione della frase: « e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione ». Ella ha ritenuto, onorevole Vassalli, dopo l'intervento del collega Santagati, che in fondo queste due tesi siano armoniche e coerenti, ma che dovevano essere respinte (ecco la ragione per la quale lo emendamento è stato respinto in Commissione) stante la impossibilità materiale oggi di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

avere un organico dei magistrati che faccia fronte alla mole di lavoro che si accrescerebbe notevolmente qualora venisse approvato il mio emendamento soppressivo 1.4.

Quindi le due tesi vengono anche da lei riconosciute come coerenti e come armoniche però le respinge per questa impossibilità dei magistrati di far fronte a questi impegni di lavoro. Ma proprio in virtù di quello che ella ha detto a proposito del nuovo codice che andrà in vigore fra poco (io non faccio un discorso di carattere statistico o tecnico, che non ha importanza, bensì un discorso giuridico che ella in fondo ha riconosciuto valido accettando in sostanza le due tesi), osservo: ci si preoccupa dell'organico dei magistrati quando si augura la sollecita entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e voi pensate che da qui a un anno e mezzo avrete risolto tale questione: ebbene, tali magistrati potranno far fronte alla mole di lavoro che comporterà l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e non al lavoro che deriverebbe dall'approvazione eventuale di questi emendamenti? Si tratterebbe infatti solo di pochi magistrati in più rispetto a quelli che occorreranno dopo l'entrata in vigore del nuovo codice. Quindi non è assolutamente un problema. Insisto perciò per la votazione di questi emendamenti e dichiaro anche che voterò a favore dell'emendamento Cataldo 1. 3, soprattutto perché quell'emendamento prevede il controllo da parte del giudice del dibattimento sulla legittimità della decisione del giudice istruttore.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

VASSALLI, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti. Do atto ai vari intervenuti della esattezza di alcune precisazioni che hanno ritenuto di fare sul contenuto dei loro emendamenti e riportandosi a dichiarazioni precedentemente rese da me o da altri oratori in questa materia, ma ritengo di avere già motivato il mio parere contrario sia nella mia relazione, sia in sede di replica. L'unica novità può essere in un certo senso rappresentata da quello che ha detto l'onorevole Cataldo a proposito del controllo che vorrebbe demandare al giudice del dibattimento, ma faccio presente che questo principio, anche se poggia su alcune valide ragioni, è a sua volta pericoloso e va al di là del sindacato che la Corte costituzionale

ritiene indispensabile; in modo particolare ricordo che anche le proposte di legge Bosco ed altri e Foschini limitavano all'incidente istruttorio la disciplina di questa materia.

Quindi, ripeto, pur dando atto dell'esattezza di alcuni rilievi fatti dagli interventi a sostegno di questi emendamenti, non li accetto.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Per le ragioni già esposte nella replica, sono contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cataldo, mantiene l'emendamento Guidi 1. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Granzotto, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Cataldo, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Manco, mantiene i suoi emendamenti 1. 4, 1. 5 e 1. 6, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Ritiro l'emendamento 1. 6. Mantengo invece gli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco 1. 4.

(È respinto).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

Pongo in votazione l'emendamento Manco 1. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, ultimo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

TAORMINA, Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero che mi si consenta di far ritardare di qualche minuto la fine di questa seduta. Ricordo però che nessuno dei deputati a nome dei quali io parlo — i socialisti autonomi e gli indipendenti di sinistra — ha preso la parola nel dibattito. Or ora abbiamo ascoltato le repliche sostanziose del relatore per la maggioranza e del rappresentante del Governo. La replica del Governo si direbbe fuori classe. Il sottosegretario Dell'Andro ha tenuto a sottolineare, su un piano di prestigio dottrinario e di sapienza giuridica, che nella polemica, erano sfuggiti alcuni argomenti, riferendosi, evidentemente, al relatore per la maggioranza, la cui replica sarebbe stata intelligente, ma non geniale come quella dell'onorevole Dell'Andro.

A questo riguardo, l'espressione « sofisma », adottata dal collega Granzotto, calza bene al contenuto « meraviglioso », sorprendente, delle dichiarazioni del Governo. Sento il bisogno di restare nella polemica con una modesta replica all'onorevole Vassalli il quale, in definitiva, dopo avere esposto ragioni che noi già conosceamo, per averle ascoltate in sede di Commissione giustizia, ha concluso con una affermazione, che in verità ci lascia molto preoccupati, circa il clima che caratterizzerebbe il disegno di legge, contro il quale noi dichiariamo di accingerci a votare. Ha detto l'onorevole Vassalli che, in definitiva, non può l'uomo saggio (tranne che gli imputati — ha soggiunto con molta ironia — desi-

derosi di procrastinare l'applicazione della sanzione) restare indifferente di fronte all'accumularsi sulle scrivanie « degli oppressi » giudici istruttori di migliaia e migliaia di procedimenti. Ma, signor Presidente e onorevoli colleghi, ecco il senso del nostro brevissimo intervento: se i problemi della libertà sono visti non con la consueta, facile retorica, ma nel loro contenuto profondo, non è certo la fatica eccessiva del giudice che può preoccupare (come sembra abbia preoccupato il relatore per la maggioranza); non è certo la preoccupazione della maggiore durata dei processi che può sciupare una battaglia che, se si crede ai problemi della libertà, è battaglia di difesa della persona umana, tanto più che l'imputato deve essere considerato come colui che è più sofferente, e quindi più meritevole di tutela. Sono argomenti che non possono affatto convincerci e che quindi ci lasciano nella posizione che avevamo assunto in sede di Commissione e che manteniamo fermamente in aula, anche perché vi è stata una corriva mobilitazione della maggioranza contro gli emendamenti presentati che — se approvati — avrebbero potuto portarci su posizioni diverse, forse anche di astensione dal voto.

Vorrei concludere (e mantengo l'impegno di parlare solo per pochi minuti) accennando alla necessità che noi sentiamo, che il paese sente, di sottolineare l'esigenza dell'abbandono del passato. In fondo in fondo, molti di voi, colleghi della maggioranza, certo inconsapevolmente sentite (come la sente invece confermandolo apertamente ed apologeticamente la destra) tutta la viscosità d'una legislazione del passato caratterizzata da aspetti di autoritarismo che ancora permeano gli istituti del diritto processuale penale; ed è giusto, signor Presidente e onorevoli colleghi, che, nell'attesa della riforma del codice di procedura penale — che penso si farà attendere ancora per almeno tre anni — i signori del Governo, cui è stata conferita delega dal Parlamento (non da noi però, che votammo contro) per tale riforma e i loro collaboratori, sentano, attraverso questo dibattito, il mordente di una protesta contro un codice purtroppo ancora non tramontato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla IV Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa:

« Modificazioni alle leggi sulle corti d'assise » (1890).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

LUZZATTO ed altri: « Riduzione dal 21° al 18° anno del limite per la maggiore età e per l'iscrizione nelle liste elettorali » (1912) *(con parere della IV Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

BASTIANELLI ed altri: « Aumento del fondo di dotazione e del fondo contribuito interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche alla legge 31 ottobre 1966, n. 947 » (1859) *(con parere della V e della XII Commissione).*

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La VI Commissione (Finanze e tesoro) nella seduta di oggi, in sede legislativa, ha approvato il seguente provvedimento:

« Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale » (532), *con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge:* RAFFAELLI ed altri: « Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province » (592), *la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.*

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

DELFINO, *Segretario*, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 24 ottobre 1969, alle 10:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

BALDI ed altri: Norme per la riorganizzazione e il funzionamento del servizio repressione frodi (1583);

AZIMONTI ed altri: Provvedimenti a favore degli studenti lavoratori frequentanti corsi serali di istruzione tecnica (1831).

2. — Svolgimento della mozione Caprara (1-00060), delle interpellanze Compagna (2-00334), Roberti (2-00339), Avolio (2-00347), Riccio (2-00349), Caprara (2-00359), De Lorenzo Ferruccio (2-00372) e Ciampaglia (2-00375) e di interrogazioni sulla situazione urbanistica ed edilizia di Napoli.

3. — Discussione dei disegni di legge:

Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza (438);

— *Relatore:* Zamberletti;

Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo « Fondo scorta » per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (609);

— *Relatore:* Zamberletti;

Sistemazione in bilancio dell'onere per tutte le competenze spettanti al personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria (593);

— *Relatore:* Fabbri.

4. — votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazione dell'articolo 389 del codice di procedura penale *(Approvato dal Senato)* (980).

5. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

BASLINI ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467);

— *Relatori*: Lenoci, *per la maggioranza*; Castelli e Martini Maria Eletta, *di minoranza*.

6. — *Discussione delle proposte di legge*:

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore*: De Ponti.

La seduta termina alle 21,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DE POLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di intervenire immediatamente in merito alla situazione creatasi in Sant'Antonino di Treviso, presso la ditta « Confezioni Jana » che ha rifiutato, nonostante la convocazione avanti all'ufficio del lavoro e alla prefettura, di incontrare i rappresentanti sindacali, esaurendo così ogni autorevole tentativo di mediazione, e lasciando senza sbocchi una vertenza che riguarda circa 300 dipendenti, relativa all'orario di lavoro, al premio di produzione, al trasporto gratuito, e per la quale le maestranze sono in sciopero da 52 giornate quasi consecutive.

La situazione si presenta altresì estremamente tesa per gravi violenze in fabbrica, ad opera di identificati dirigenti aziendali, a danno di 4 operaie che han dovuto ricorrere al ricovero ospedaliero. (4-08559)

MALFATTI FRANCESCO, VIANELLO, LAJOLO, CAPRARA, JACAZZI, MAULINI, PAGLIARANI, FLAMIGNI, BENOCCHI, LUBERTI e RAICICH. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

1) quante volte si è riunito il comitato permanente, di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per « determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quella radiofonica e televisiva » e così quante volte si è riunita la commissione esecutiva, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per l'attuazione delle anzidette « direttive generali »;

2) quanti « centri di formazione professionale... di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza », sono stati istituiti o riconosciuti presso gli enti autonomi lirici elencati nel primo comma dell'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e presso l'accademia di Santa Cecilia (primo e secondo comma dell'articolo 8 della stessa legge);

3) quante borse di studio, e di quale importo, sono state messe a disposizione dei centri di formazione professionale di cui al punto che precede, dall'entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad oggi e quanti

sono stati gli iscritti beneficiati (quarto comma dell'articolo 8 della stessa legge 14 agosto 1967, n. 800);

4) quando furono emanate le norme per il « funzionamento dei centri » e l'« abilitazione professionale degli allievi » (quinto comma dell'articolo 8 della legge 14 agosto 1967, n. 800);

5) quale è l'elenco nominativo dei sovrintendenti, degli enti autonomi lirici, e quale è stata ed è l'indennità di carica per ognuno di loro (articolo 11 della legge 14 agosto 1967, n. 800);

6) quale è l'elenco nominativo dei direttori artistici degli enti autonomi lirici; in quali, degli stessi enti, si è avuto, nella persona del direttore artistico, un musicista che fosse al contempo « rinomato ». « e di comprovata competenza teatrale »; quale è « la durata in carica e l'ammontare della retribuzione per ognuno di loro (primo comma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800);

7) se è possibile conoscere i bilanci di previsione, ed i programmi dell'attività annuale, nonché i bilanci consuntivi, con le rispettive « relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti » degli enti autonomi lirici presentati, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, dall'entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad oggi;

8) quante volte il Ministero del turismo e dello spettacolo ha negato l'approvazione dei bilanci preventivi e dei programmi di attività, nonché dei bilanci consuntivi, per quali enti autonomi lirici e con quale motivazione, dall'entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad oggi (articolo 17 della stessa legge);

9) se è accaduto che il bilancio di previsione degli enti autonomi lirici, nonostante il preventivato contributo dello Stato e di altri enti pubblici, presentasse un disavanzo e, se è accaduto, per quali enti autonomi lirici e di quale entità;

10) se è accaduto che gli impegni di spesa, regolarmente approvati col bilancio di previsione, abbiano ecceduto « le previsioni e disponibilità del bilancio preventivo » e, se è accaduto, per quali enti autonomi lirici e quali provvedimenti sono stati presi (sesto comma dell'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800);

11) se è stato costituito il comitato per il coordinamento dell'attività degli enti autonomi lirici sul piano nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e, se è stato costituito,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

quante volte è stato riunito e quale è stato il consuntivo della sua attività, dalla sua costituzione ad oggi;

12) quanti comitati regionali, per il coordinamento regionale « delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale », di cui all'articolo 21 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono stati costituiti e, se sono stati costituiti, qual'è la loro composizione e quale è stata la loro attività, dalla loro costituzione ad oggi;

13) quali sono gli enti autonomi lirici che hanno provveduto « alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente », entro il limite previsto dall'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800; quale di tali statuti e regolamenti hanno riportato la superiore approvazione; quali sono gli enti autonomi lirici che non hanno rispettato il termine di cui al già citato articolo 25 e vi hanno provveduto dopo tale termine; quali sono gli enti autonomi lirici che, ancora oggi, sono privi dello statuto, o del regolamento organico del personale, o di ambedue;

14) quale è stato l'ammontare delle sovvenzioni di cui agli articoli 22, 24, 31, 32, 36 e 37 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dall'entrata in vigore della stessa legge ad oggi, per ogni ente autonomo lirico, per la « nuova produzione nazionale » (elenco delle opere e degli enti o istituzioni assimilate), per ogni singola recita lirica, per ogni singola manifestazione concertistica, per ogni singola manifestazione lirica e concertistica all'estero, per ogni *festival* nazionale e internazionale, per ogni concorso, attività sperimentale e rassegna, visto che il Parlamento (Commissioni competenti) non riceve la pubblicazione di cui all'articolo 46 della stessa legge;

15) in quale misura ha trovato applicazione l'articolo 38 della legge 14 agosto 1967, n. 800, riguardante la determinazione ministeriale della « aliquota dei programmi musicali della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale »;

16) come è stato ripartito il fondo di 200 milioni annui, di cui all'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dall'entrata in vigore della stessa legge ad oggi;

17) se e quando è stato approvato lo statuto della sezione autonoma per il credito teatrale, istituito presso la Banca nazionale del lavoro, a mente del primo comma dell'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, quante sono state le domande presentate e

quante evase, per quali importi e a favore di chi, dall'entrata in vigore della legge ad oggi;

18) se è possibile conoscere l'elenco delle imprese liriche di cui all'articolo 42 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e quali imprese non sono state ammesse o cancellate (articolo 43 della stessa legge);

19) se si è verificato il caso di maestri e solisti di grande fama — specialmente stranieri e, quindi, non tenuti a conoscere la legislazione italiana in materia — non iscritti al servizio scritture, di cui all'articolo 47 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e, se si è verificato, quali inconvenienti ha arrecato all'arte lirica e concertistica del nostro paese ed in quale modo si è cercato di ovviare a tali inconvenienti;

20) l'ammontare del disavanzo complessivo degli enti autonomi lirici e istituzioni assimilate al 31 dicembre 1966, se tutti gli enti autonomi lirici e istituzioni assimilate hanno fatto ricorso a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 53 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e, infine, a quanto ammonta il disavanzo complessivo degli stessi enti ed istituzioni assimilate al 31 dicembre 1968;

21) i motivi per i quali non sono state emanate « le norme di attuazione », di cui all'articolo 50 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

22) se il potere di vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1967, n. 800, viene esercitato essenzialmente nelle forme previste dall'articolo 17 della stessa legge o anche in altre forme e, se sono previste anche altre forme, quali sono e come, sotto tale ultimo profilo, il potere di vigilanza, è stato esercitato e con quali risultati;

23) quali sono i punti più carenti, notati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, dopo oltre due anni dall'entrata in vigore della legge in questione e quali sono le modifiche più importanti che l'esperienza ha suggerito. (4-08560)

D'AURIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se gli risulta lo stato di allarme e di preoccupazione diffusosi fra i lavoratori del linificio di Frattamaggiore (Napoli) a seguito della insistente voce secondo la quale sarebbe eliminata la filatura con conseguente notevole riduzione del personale attualmente impegnato nello stabilimento e se non ritenga d'intervenire per rassicurare la maestranza in proposito e, nel caso, di agire affinché non abbia pratica attuazione la mi-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

nacciata riduzione di attività in considerazione della già notevole decadenza in cui si dibatte l'economia di Frattamaggiore, storico centro di filatura e di tessitura del lino e della canapa. (4-08561)

D'AURIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se e come intendano intervenire nei confronti dell'amministrazione comunale di Casoria (Napoli) che fino ad oggi ha tollerato che in via Carducci sorgesse un palazzo il cui costruttore, in violazione della licenza edilizia, ha utilizzato anche i vani terranei prospicienti la strada che, invece, avrebbero dovuto rimanere (non chiusi), per consentire (oltre i pilastri), il passaggio pubblico, così come ha fatto il costruttore del palazzo attiguo che confina con una strada perpendicolare ostacolante la visibilità, per la qual cosa, in sede di rilascio della licenza edilizia, il sindaco dell'epoca impose la citata condizione che fu accettata anche dal costruttore prepotente che, evidentemente, si è avvalso della compiacenza dello stesso sindaco dell'epoca. (4-08562)

D'AURIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno e della sanità.* — Per sapere se risulta loro che da vari mesi centinaia di cittadini di Caivano (Napoli) hanno avanzato proteste con petizioni ed esposti al sindaco, al prefetto di Napoli ed a vari Ministeri per quanto avviene ai loro danni ed a danno delle loro famiglie a causa dell'attività dello stabilimento ICA (Industria calce idrata) che con l'installazione di un terzo forno a turbina per la produzione di calce a ciclo continuo provoca un intenso rumore, di giorno e di notte, che non può più oltre essere tollerato dagli abitanti dei dintorni il cui stato di salute è gravemente minacciato, impossibilitati, come sono, a godere del necessario riposo notturno dopo una intensa giornata di lavoro;

per sapere se e come intendano intervenire per la eliminazione del grave inconveniente che, si ritiene, possa consistere nella proibizione della lavorazione notturna o nel trasferimento dello stesso stabilimento a maggiore distanza dall'abitato. (4-08563)

D'AURIA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.* — Per sapere se e come intendono accertare la corrispondenza al vero del fatto che le TPN (Tramvie pro-

vinciali napoletane) avessero stipulato un accordo con i sindacati dei lavoratori secondo il quale col 1° ottobre 1969 sarebbe cessato ogni contratto con la SIPUIA (svolgente lavori di rimessaggio), con l'assorbimento delle sue maestranze;

nonostante ciò, alla fine del 1968, venivano unificati e prorogati con la SIPUIA, contratti già scaduti ed altri a scadenze ravvicinati, fino al 1972;

all'inizio del 1969 veniva chiesto alla SIPUIA la rescissione anticipata del contratto col 1° ottobre 1969;

la SIPUIA accedeva alla richiesta ponendo due condizioni e cioè che le TPN comprassero i suoi impianti in Arzano e che le fosse data una somma a risarcimento del danno patito a seguito dell'anticipata rescissione del contratto, entrambe accettate dalle TPN e dal comune di Napoli, che ne è il proprietario, per cui alla SIPUIA si pagherà la somma di un miliardo e 70 milioni per gli impianti ed 800 milioni per risarcimento dei danni;

per sapere, corrispondendo al vero tutto ciò, se non ritengano che si sia agito con estrema leggerezza e superficialità da parte dei dirigenti e degli amministratori delle TPN e dello stesso comune di Napoli, non solo quando hanno unificato e prorogato al 1972 i contratti con la SIPUIA ma anche, e soprattutto, quando hanno accettato il riscatto degli impianti che, per le TPN, sono da considerarsi insediati in un posto per cui vi è la certezza che sia antieconomico ai fini della gestione del servizio di rimessaggio dei mezzi automobilistici utilizzati sulle varie linee e ciò, in particolare, se si considera che le TPN potevano bene utilizzare loro proprietà situate ai capilinea della vecchia rete tranviaria (Afragola, Frattamaggiore, Caivano ed Aversa) oltre che al centro di tutte le linee (Doganella). (4-08564)

D'AURIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se e come intende intervenire per ovviare a quanto denunciato dai giovani di San Giorgio a Cremano (Napoli) riunitisi recentemente a convegno per dibattere il problema delle attrezzature e dei servizi sanitari, in particolare per ciò che riguarda la inesistenza di un servizio notturno delle farmacie le quali, fra l'altro, esistono nel numero che non raggiunge neppure la metà di quante dovrebbero essercene in una cittadina di 35.000 abitanti quale è San Giorgio a Cremano. (4-08565)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza di quanto è avvenuto all'università di Pisa e più precisamente alla sezione lingue della facoltà di economia e commercio dove gli studenti, riuniti in assemblea, sono stati aggrediti da gruppi di fascisti armati di bastoni e pietre che hanno causato feriti e contusi fra gli studenti;

per conoscere a quale autorità risale la responsabilità di avere consentito, se non favorito, tale manifestazione di violenza e per sapere:

a) se non ritenga di svolgere una inchiesta sul comportamento degli organi di polizia;

b) se non crede di adottare misure adeguate contro i responsabili di tali violenze;

c) se non reputa di assicurare tutte le garanzie a che non si ripetano violenze contro tutti i cittadini che esercitano i loro diritti costituzionali. (4-08566)

REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ravvisi la necessità di accordare telegraficamente gli sdoppiamenti di classi negli istituti di istruzione media avanzati dai provveditorati agli studi al fine di evitare che, come conseguenza del ritardo nelle relative comunicazioni, non abbiano ad essere posposti nella scelta delle sedi disponibili, i diritti di precedenza emergenti dalle graduatorie provinciali. (4-08567)

D'AURIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è vero che la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche della Campania ha segnalato al sindaco di Arzano (Napoli) ben circa 580 licenze edilizie date in difformità della legge e del regolamento edilizio comunale, se non ritenga molto tardivo tale intervento in particolare se si considera che già 8 mesi prima l'ex titolare del dicastero dei lavori pubblici, senatore Mancini, aveva avuto ad affermare che quello di Arzano era uno dei « sindaci dalla licenza facile » e se non ritenga che il detto intervento sia stato affrettato e confuso visto che fra quelle segnalate vi è anche qualche licenza riguardante la costruzione di una casa per lavoratore finanziata regolarmente con mutuo dalla GESCAL;

se risulta vero che il sindaco fino ad oggi non ha dato luogo ad alcuna sospensione dei

lavori o revoca di licenze, a seguito della segnalazione predetta e, in tal caso, se non ritengano d'intervenire con urgenza affinché si proceda in ciò revocando innanzitutto le licenze i cui lavori non hanno avuto inizio entro l'anno, a norma della legge n. 765, e quelle riguardanti i suoli scelti dal consiglio comunale per gli insediamenti della legge n. 167. (4-08568)

D'AURIA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se non ritengano d'intervenire onde accertare se la ditta che da tempo gestisce per conto del comune di Casoria (Napoli) il servizio di nettezza urbana posseda i requisiti richiesti dalla legge e se la stessa ha versato all'INPS, all'INAM ed all'INAIL i contributi assicurativi e previdenziali regolarmente versati dal comune in rapporto al numero delle unità lavorative esistenti in servizio. (4-08569)

D'AURIA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.* — Per sapere se non intendano accertare la esistenza del fatto che i sindaci di Casoria (Napoli) hanno rilasciato licenze edilizie, nel corso del tempo, a mezzo delle quali alcuni imprenditori hanno costruito palazzi intaccando le scarpate di contenimento della strada ferrata delle ferrovie dello Stato il che non solo costituisce pericolo per gli impianti ferroviari, ma anche usurpazione di beni altrui, dovendosi considerare questa parte dei terreni facenti parte del patrimonio delle ferrovie dello Stato. (4-08570)

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga concedere all'istituto professionale di Stato per il commercio « G. Marconi » di Santa Margherita Ligure l'autorizzazione al funzionamento delle classi quarta e quinta superiori, così come richiesto dallo stesso provveditorato agli studi di Genova.

L'importanza del centro rivierasco, il numero degli alunni già iscritti e le caratteristiche della popolazione scolastica consigliano tale istituzione, sia pure sperimentale, con carattere di assoluta priorità. (4-08571)

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui non sono state ancora evase migliaia di pratiche riguardanti gli ex combattenti di Vittorio Ve-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

nelo, che, specie nei paesi dell'entroterra ligure-piemontese, ritengono di essere stati dimenticati, non riuscendo a rendersi conto del perché, malgrado il tempo trascorso, non abbiano ancora ricevuto l'atteso riconoscimento.

(4-08572)

COMPAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza di un grave episodio verificatosi al liceo-ginnasio statale « Colletta » di Avellino dove un religioso — padre Pio Falcolini — incaricato di religione, è stato dichiarato « non idoneo », e quindi allontanato dall'insegnamento da tutte le scuole della Repubblica, in seguito ad una relazione predisposta da un ispettore ecclesiastico che avrebbe condotto una inchiesta senza, tra l'altro, prendere alcun contatto col provveditore agli studi di Avellino, né con i professori, i genitori e gli alunni del liceo « Colletta », né, a quanto sembra, con lo stesso ordinario diocesano.

Tutto ciò premesso l'interrogante desidera conoscere quali sono i fatti che hanno determinato l'inchiesta dell'ispettore ecclesiastico e quali sono i motivi che hanno ispirato il provvedimento adottato nei confronti di padre Pio Falcolini e se il Ministro, di concerto con le competenti autorità ecclesiastiche, non ritenga opportuno riaprire il caso al fine di accertare se l'inchiesta a suo tempo compiuta sia stata condotta con la necessaria completezza ed obiettività, e ciò anche al fine di rassicurare l'opinione pubblica di Avellino e, in particolare, i molti professori, presidi, genitori e studenti che hanno giudicato antidemocratico ed autoritario il provvedimento adottato.

(4-08573)

COMPAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione determinatasi alla sezione di Scafati dell'istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, dove da oltre un mese è in corso una vertenza che ha completamente paralizzato l'attività della sezione; e se non ritenga di dover assumere i provvedimenti necessari per far fronte alle richieste avanzate dai dipendenti della sezione; per sapere, infine, se il Ministro non ritenga che l'attuale stato di difficoltà dell'istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sia direttamente connesso alla mancata ristrutturazione dello stesso istituto, secondo le linee esposte dalla relazione finale della commissione ministeriale di studio presieduta dal professor Arnaudi.

(4-08574)

TEMPIA VALENTA, DAMICO E SULLOTTO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.*

— Per sapere se sono a conoscenza della grave crisi dei trasporti nella provincia di Vercelli a causa del comportamento della società ATA e per conoscere quali provvedimenti sono stati assunti per determinare un clima di tranquillità in una azienda privata di trasporto (ATA) che ha la responsabilità di garantire servizi di trasporto efficiente in una importante zona industriale del Piemonte.

La situazione all'ATA è anomala da anni; si è aggravata in seguito ai nuovi ridimensionamenti operati dall'azienda, creando disagi insostenibili ai lavoratori pendolari, agli studenti, alle popolazioni locali e un aggravamento delle condizioni salariali e normative del personale dipendente.

Di fronte ad una simile situazione gli interroganti chiedono che i Ministeri interessati hanno mezzi e strumenti di intervento capaci di agire su un'azienda concessionaria di trasporto che si è resa e si rende inadempiente sia verso il servizio di trasporto pubblico, sia verso il personale. Gli interroganti chiedono quali misure urgenti i Ministri competenti intendono prendere per il rispetto delle norme concessionarie e per il rispetto dei diritti normativi e salariali dei lavoratori dipendenti dell'ATA di Biella.

(4-08575)

SERVELLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale dei lavori di coordinamento in sede comunitaria delle norme sulla circolazione stradale;

per sapere se sia prevista e attuabile la reciprocità di trattamento anche in materia di rilascio automatico della patente dagli altri paesi europei a italiani che emigrano, evitando la difformità di trattamento esistente, per esempio, tra l'Italia e la Germania, considerato che l'automobilista tedesco che chiede in Italia la nostra patente, la ottiene senza particolari procedure, mentre il nostro cittadino che si trasferisce in Germania, deve sottoporsi ad esame teorico.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se esistano trattative anche con l'Inghilterra, i cui cittadini trasferiti in Italia ottengono la nostra patente senza alcuna difficoltà, mentre le autorità della Gran Bretagna non annettono alcun valore al documento italiano.

(4-08576)

FRANCHI. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere quali giustificate difficoltà si oppongano al pagamento agli aventi diritto della pensione prevista dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, ed in particolare per conoscere i motivi per i quali a coloro che si recano alla prefettura di Udine, perché in possesso del decreto di assegnazione dell'assegno di assistenza, anche da più di un anno, viene regolarmente risposto che non sono mai pervenuti i necessari fondi. (4-08577)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che nell'istituto della Facoltà di lettere della università di Pisa, a caratteri cubitali, giganteggiano, da tempo, scritte scurrili contro la scuola, il corpo insegnante, la polizia, perfino contro Kennedy e Luther King; per sapere se è a conoscenza che la sede della Facoltà è stata, di recente, ripulita e riverniciata, ma le « scritte » su riportate, non solo non sono state toccate, ma se ne sono aggiunte delle nuove, in particolare dedicate al procuratore generale dottor Calamari;

per sapere se è a conoscenza che il presidente della Facoltà professor Badaloni, già sindaco comunista di Livorno e già appartenente alle Forze armate della RSI, si giustifica del fatto con due versioni: una, che fa circolare nell'ambiente accademico, è del seguente tenore:

« Non tocco quelle scritte perché sono testimonianza e rimprovero vivente per coloro che hanno fatto scendere la scuola tanto in basso »; l'altra, ad uso degli studenti « progressisti », che è del seguente tenore:

« Non tocco quelle scritte perché espressione della volontà popolare »;

per sapere che cosa ne pensi il Ministro e se, per caso, voglia invitare il professore Badaloni, preside della Facoltà di lettere dell'università di Pisa, a precisare, al riguardo, il suo pensiero. (4-08578)

D'AQUINO, SERVELLO E SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste* — Per conoscere — premesso che sono ancora giacenti ed invenduti presso l'organismo d'intervento (AIMA) 15 milioni circa di quintali di grano proveniente dai raccolti 1966-67, 1967-68, 1968-69, di cui circa due milioni di quintali trasferiti per la massima parte nelle zone di consumo dell'Italia centro-meridionale, anche al fine di facilitarne l'assorbi-

mento da parte delle industrie molitorie — per quali cause non si sia ancora proceduto ad emanare i bandi di gara per la vendita di tale grano, nonostante le reiterate richieste rivolte all'AIMA dalla categoria molitoria interessata ad acquistarlo. (4-08579)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro per la ricerca scientifica.* — Per conoscere i motivi per i quali lo Stato italiano non ha ancora provveduto a propagandare e ad esaltare, specie nei riguardi delle giovani generazioni delle scuole, degli atenei e delle officine, le sensazionali scoperte dello scienziato Giorgio Coltellessa del Centro nazionale delle ricerche, visto che quest'ultimo, in un suo articolo pubblicato dall'*Avanti!* il 24 agosto 1969 scrive che Guglielmo Marconi erroneamente viene considerato un genio della stirpe, in quanto le sue scoperte altro non sono che il prodotto di una ricerca scientifica provinciale;

per sapere dettagliatamente quali incarichi il Coltellessa ricopra, in virtù di quali titoli, e quali sono le sue « scoperte », non più prodotto, come quelle di Guglielmo Marconi, di una ricerca scientifica provinciale, ma a livello mondiale, meglio cosmico. (4-08580)

BASLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le conclusioni alle quali sin dal 31 luglio 1969, avrebbe dovuto pervenire la commissione di esperti incaricati di approfondire il punto di vista del Governo italiano sulla revisione del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

L'interrogante chiede altresì di conoscere le ragioni per le quali il Governo non ha a tutt'oggi comunicato al Parlamento le conclusioni suddette. (4-08581)

ARMANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare affinché il poligono di tiro in continua attività esistente nella zona della val Torre (comuni di Tarcento, Lusevera, Nimis e Taipana, in provincia di Udine), cessi la sua attività o comunque la limiti, onde consentire alle popolazioni della zona il regolare transito lungo la strada che conduce al valico di frontiera di prima categoria di Ucea.

L'attuale stato di cose, oltre a bloccare in gran parte le già limitate attività economiche locali, impedisce anche lo svolgersi normale dei traffici e delle forme produttivistiche ed

è di grave remora alla possibile installazione di nuove iniziative per lo sviluppo economico del circondario.

La situazione esistente nella zona ha indotto circa 700 cittadini dei comuni di Lusevera e Tarcento a presentare al Presidente della Repubblica e ad altre autorità interessate, una petizione in cui vengono esposte le ragioni della loro giustificata protesta.

La gravità della situazione suggerisce all'interrogante di chiedere al Ministro di esaminare tempestivamente il caso, onde trovare — nel minor tempo possibile — una risoluzione del particolare problema che tormenta le popolazioni della val Torre, senza trascurare, nel quadro più generale del problema delle servitù militari esistenti nel Friuli, l'esigenza di un riesame della delicata materia, con la formulazione di organiche disposizioni che non consentano applicazioni di nuovi vincoli e che garantiscano un più equo e sollecito indennizzo ai proprietari danneggiati. (4-08582)

LEVI ARIAN GIORGINA, BINI, BRONZUTO E TEDESCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in che modo intenda intervenire presso quei provveditori agli studi che, difformemente da quanto stabilito dall'ordinanza ministeriale, hanno concesso e continuano a concedere assegnazioni provvisorie agli insegnanti medi anche per quei posti che non costituiscono cattedra, suscitando in tal modo il giusto risentimento dei « triennialisti » e in genere degli insegnanti fuori ruolo che a migliaia rischiano di non poter godere delle provvidenze in loro favore stabilite dalla legge 282, tanto più che per la legge suddetta gli aspiranti all'incarico a tempo indeterminato avevano presentato domanda precedentemente alla data d'inizio delle assegnazioni provvisorie. (4-08583)

ARMANI, PREARO, BALDI, STELLA, VALEGGIANI, LOBIANCO, CRISTOFORI, BALASSO, TRAVERSA, SCHIAVON, CERUTI, ANDREONI, BOTTARI, CASTELLUCCI E SORGI. — *Ai Ministri delle finanze, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ravvisino l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento della disciplina dell'istituto delle temporanee importazioni ed esportazioni adeguandolo alle direttive CEE e possibilmente conservando in esso il principio della « riesportazione per equivalenza » .

Tale aggiornamento si rende indispensabile non soltanto per contenere la importazione di prodotti concorrenziali con la produzione nazionale, ma soprattutto per definire meglio la competenza e le procedure finora adottate per dare esecuzione al disposto del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209 convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709.

Gli interroganti si permettono di ricordare che le concessioni previste dal regio decreto-legge 18 dicembre 1936, n. 1453, che ha disciplinato definitivamente l'istituto della temporanea importazione erano, in origine, molto esigue. Fin da quel momento però il legislatore si preoccupò di mettere a punto la procedura per la istituzione di nuove agevolazioni mediante decreti reali da convertire in legge.

Per la valutazione economica dei casi progettati, si stabilì, allora, di sentire il Consiglio superiore del commercio. Con il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313 venne successivamente costituito un apposito comitato consultivo la cui composizione è stata più volte modificata fino a quella determinata per ultimo con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247.

In ogni caso fino al 1937, alle ditte interessate fu data la possibilità di operare soltanto ed esclusivamente sulla base di precise disposizioni legislative che, in attuazione del regio decreto-legge 31 gennaio 1926, n. 100 vennero poste in essere per ragioni di urgente ed assoluta necessità, con la procedura del decreto reale da presentare al Parlamento per la conversione in legge.

Soltanto con il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209 la situazione subì una radicale modificazione, prevedendosi cioè la possibilità di un ricorso ed una procedura molto più abbreviata in favore delle singole ditte, per casi eccezionali, quando ne sia dimostrata la necessità per ricorrere di circostanze speciali e sempreché il provvedimento possa tornare utile all'economia del paese (primo comma dell'articolo 1) e con carattere di generalità, ma per periodi brevi, nei casi sempre di riconosciuta necessità ed urgenza e nell'interesse dell'economia del paese (secondo comma dello stesso articolo 1).

In entrambe le ipotesi risulta prescritto che i provvedimenti devono essere adottati dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Sottosegretario per gli scambi e le valute ora Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato dianzi accennato.

La procedura ora seguita per il rilascio degli atti di concessione invece non sarebbe

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

conforme al preciso dettato delle norme di legge tanto che le relative richieste sono indirizzate al Ministero del commercio con l'estero che le istruisce e le sottopone all'esame del comitato.

Il verbale di seduta è trasmesso al Ministero delle finanze il quale adotta i definitivi provvedimenti, cui dà infine esecuzione sulla base delle autorizzazioni che nel frattempo il Ministero del commercio con l'estero ha fatto pervenire.

Sembra invece evidente che nella fattispecie non può disconoscersi una competenza primaria del Ministero delle finanze, cui le istanze dovrebbero essere indirizzate ai fini di una preventiva istruttoria sul piano strettamente tecnico-doganale.

Il Ministero del commercio con l'estero, invece, è dell'avviso che rientri nelle sue attribuzioni la valutazione, sotto il profilo economico-valutario, dell'andamento degli scambi internazionali e, pertanto, che rientri nelle sue attribuzioni tutto ciò che abbia attinenza con tale materia. Tali attribuzioni deriverebbero dalla legge istitutiva del predetto Ministero la quale stabilirebbe che rientrano nella sua competenza, tutti i provvedimenti che non abbiano carattere esclusivamente fiscale, relativi alla tariffa doganale, alla temporanea importazione e esportazione di merci e alla restituzione dei diritti pagati sulle materie prime impiegate nella fabbricazione dei prodotti da esportare.

La materia delle temporanee importazioni ed esportazioni, costituirebbe, pertanto, competenza primaria del Ministero del commercio con l'estero conformemente allo spirito ed alla lettera delle norme concernenti le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero medesimo.

Gli interroganti sono dell'avviso che tale conflitto di competenza debba quanto prima essere chiarito e che l'istituto delle temporanee importazioni ed esportazioni e restituzione dei diritti debba essere posto in essere nei casi di assoluta necessità ed urgenza e nell'interesse dell'economia del paese in quanto troppo spesso si verifica che con tale istituto si disattende la politica di tutela economica dei prodotti agricoli attuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (4-08584)

FLAMIGNI e PAGLIARANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quanti e quali richieste per la costruzione di edifici di scuola materna, e per quale im-

porto, sono state avanzate da parte dei comuni della provincia di Forlì, in base alla legge n. 444 del 18 marzo 1968, e quante e quali sono state accolte. (4-08585)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza delle disagiate condizioni del carcere mandamentale di Cesena e delle sofferenze che debbono patire i detenuti per l'oscurità e la umidità degli ambienti e per l'assoluta deficienza dei servizi igienici sanitari;

se è a conoscenza della dichiarazione di inabitabilità inviata dall'ufficiale sanitario del comune alle autorità, dichiarazione che tra l'altro afferma: « i locali adibiti a carcere mandamentale non presentano le più elementari caratteristiche di abitabilità e rappresentano un rischio notevole per la salute dell'uomo che vi soggiorna »;

per sapere come tutto ciò sia compatibile con il principio costituzionale che garantisce ai detenuti un trattamento non contrario al senso di umanità;

per conoscere quali provvedimenti intenda prendere e se non ritenga disporre il necessario contributo finanziario per la costruzione di un moderno carcere in altra zona del comune di Cesena e restituire così l'attuale sede, la vecchia rocca malatestiana, al patrimonio turistico e culturale della città. (4-08586)

BALLARIN. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'ospedale di Chioggia (Venezia), iniziato circa vent'anni fa, non è ancora terminato e quando presumibilmente potrà entrare in attività. Inoltre l'interrogante desidera sapere come è avvenuto il finanziamento dell'opera stessa, quanto graverà sui cittadini di Chioggia, quali sono stati i contributi e gli aiuti dello Stato ed, in caso negativo, le ragioni del mancato intervento pubblico ed infine come il Governo intende sollecitare la conclusione dei lavori e la messa in esercizio del più che necessario nosocomio. (4-08587)

TOCCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se gli sia noto il notevole disagio che sono costretti a sopportare i cittadini di Buddusò (Sassari) a causa dei ritardi che caratterizzano la distribuzione della posta, limitata ad una sola volta al giorno e nella tarda mattinata.

Per sapere inoltre se, ciò essendogli noto, non ritenga opportuno, previa una ispezione della direzione provinciale delle poste, predisporre per un aumento dell'organico dei portalettere, la cui insufficienza è alla base del lamentato inconveniente. (4-08588)

TOCCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che a Buddusò (Sassari) oltre 50 potenziali utenti telefonici hanno chiesto l'installazione di altrettanti apparecchi; che per quanto qualche richiesta risalga perfino ad oltre un anno essi non hanno fino ad oggi vista accolta la propria richiesta — se, nel quadro di un normale soddisfacimento dei pubblici servizi, ed alla luce della particolare attenzione con cui debbono essere visti i servizi di questa natura nelle zone interne della Sardegna, e quindi a Buddusò, egli non ritenga opportuno dare alla SIP le opportune disposizioni onde le legittime richieste dei cittadini di Buddusò possano trovare accoglimento con la più sollecita installazione dei richiesti apparecchi telefonici. (4-08589)

TOCCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza che Alghero, sede di pretura, da circa tre anni non ha carcere mandamentale, essendo stato chiuso, perché pericolante, il preesistente caseggiato: il tutto con conseguenze e complicazioni facilmente intuibili.

Per sapere inoltre se al Ministro sia noto che ad Alghero è stato costruito sin dal 1957 un nuovo carcere mandamentale che, per ragioni di ordine vario, non è mai entrato in funzione.

Per sapere infine se, tutto ciò premesso, non creda il Ministro interessato di dover rimuovere con ogni possibile urgenza gli ostacoli che finora hanno impedito l'entrata in funzione del carcere in questione, onde rilasciare, con l'urgenza che ormai il caso richiede, la necessaria autorizzazione all'uso. (4-08590)

TOCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se gli sia noto che la strada statale 192 nel tratto che collega Oristano ad Alghero e che costeggia la marina Is. Arenas e Santa Caterina di Pittinurri, giunta a Riola si restringe ad imbuto in un ponticello angusto e pericolante, il che è causa di ingorghi e fonte di notevole pericolo:

che circa dieci anni fa per sostituire la passerella fu iniziata la costruzione di un ponte rimasto peraltro incompiuto e limitato di piloni che oggi fanno bella mostra di sé, inutile ma costosa opera d'arte incompiuta;

che il traffico è in continuo aumento e che le anacronistiche file indiane che si determinano nella passerella più sopra menzionata diventano sempre più un serio ostacolo al normale svolgimento del traffico, oltretutto un pericolo sempre più grave;

per sapere inoltre, tutto ciò essendo noto al Ministro:

a) quali ragioni abbiano finora impedito che l'opera in questione venisse portata a termine;

b) quale azione il Ministro intenda intraprendere al fine di ottenere che un'opera di tanto pubblico interesse venga portata a termine con tutta l'urgenza che essa domanda. (4-08591)

TOCCO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della marina mercantile.* — Per sapere se non ritengano opportuno ed urgente procedere ad un riesame degli orari che regolano il traffico dei traghetti da e per la Sardegna, onde metterli, per quanto possibile, in armonia con gli orari delle ferrovie dello Stato.

Ciò in quanto manca il necessario coordinamento fra gli orari dei treni in arrivo od in partenza da Civitavecchia e gli orari dei traghetti in questione, e la stessa disfunzione si verifica fra i traghetti partenti od in arrivo a Golfo Aranci, ed i treni in arrivo o partenti da Olbia verso le restanti parti dell'isola. (4-08592)

TOCCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che, con propria ordinanza del 6 ottobre 1969 il Ministro interrogato ha modificato l'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale 17 settembre 1969 nel senso che « nelle province nelle quali le graduatorie provinciali degli aspiranti all'insegnamento di educazione fisica siano esaurite, e si debbano effettuare nomine, queste saranno conferite dai capi d'istituto su designazione dei provveditorati agli studi, a coloro che abbiano già esercitato l'insegnamento di educazione fisica nell'anno scolastico 1968-69 purché siano forniti di titoli di studio di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano presentato apposita domanda in carta legale entro il 25 ottobre 1969 secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 8 dell'ordi-

nanza ministeriale 17 giugno 1969 » - se non ritenga giusto ed urgente apportare alla propria citata ordinanza le necessarie variazioni atte ad eliminare la gravissima ingiustizia che verrebbe a determinarsi se venisse applicata nell'odierna stesura.

Infatti, in virtù di quanto sopra, gli insegnanti di educazione fisica non forniti del titolo di studio legalmente richiesto, per ottenere l'insegnamento nell'anno scolastico 1969-1970 debbono, come imprescindibile condizione, aver insegnato educazione fisica nell'anno scolastico 1968-69, col che, persone che abbiano insegnato educazione fisica anche per un solo anno (1968-69) saranno ammesse alle graduatorie per gli incarichi, mentre altri che avessero insegnato educazione fisica per più anni, ma non nel 1968-69 perché impegnati alle armi per assolvere agli obblighi di leva, non sarebbero ammessi alle graduatorie stesse. (4-08593)

FLAMIGNI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i suoi intendimenti in ordine ai problemi sollevati da 365 nostri connazionali emigrati in Svizzera i quali hanno sottoscritto un documento inviato al suo Ministero ed elaborato dal consiglio direttivo del circolo ACLI di Bodio e dal comitato direttivo del gruppo lavoratori italiani del cartello sindacale di Biasca e Nolli nel Ticino.

In particolare per sapere:

quali provvedimenti intenda adottare per salvaguardare il diritto al lavoro e la personalità morale e giuridica dei lavoratori emigrati in Svizzera di fronte alla « iniziativa contro l'inforestieramento » presentata alla Cancelleria federale dal signor Schwarzbach;

se ritenga intervenire presso il governo elvetico per indurlo a stabilire rapporti costruttivi con le comunità degli emigrati italiani e le loro organizzazioni. (4-08594)

ALFANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza di quanto avviene nel comune di Cardito ove le periodiche inondazioni della così detta « vasca Taglia » invadono di acque putride le campagne circostanti, creando una atmosfera irrespirabile per i miasmi che si alzano dai campi trasformati in paludi, e provocando danni considerevoli alle colture;

per conoscere quindi se e come intendano intervenire - visto che a ciò non provvede il comune malgrado le ripetute pressioni e le recenti pubbliche proteste - al fine di

porre termine alle inconcepibili condizioni igieniche di quel centro nonché ai danni diretti a tutte le colture della zona ed a quelli indiretti per le altre attività. (4-08595)

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quale principio giuridico il suo dicastero abbia autorizzato il presidente dell'amministrazione provinciale di Milano ad istituire alla fine della scuola media unica un biennio unico articolato a titolo di esperimento che anticipa la riforma delle scuole medie superiori come risulta da recentissime notizie di stampa.

L'interrogante in particolare chiede:

1) quale credito si può dare ad un esperimento che era già stato annunciato come già avviato validamente ai primi di marzo del 1969 in una pubblica riunione tenuta nel salone dell'amministrazione provinciale di Milano, riunione nella quale si presentò il libro che di tale esperimento dava i particolari;

2) quali garanzie di controllo e di giudizio di valutazione può dare la collaborazione all'esperimento stesso di una commissione nella quale è presente l'autore del libro citato più un sociologo, più uno psicologo, più il preside della scuola ospitante, ma sono assenti professori qualificati della scuola militante estranei all'esperimento stesso;

3) con quali mezzi sono tutelati i diritti dei giovani utilizzati, provenienti presumibilmente da famiglie modeste e prive di mezzi e di adeguate capacità valutative e quindi allettate dalla gratuità assoluta della scuola e dal facile miraggio di una preparazione polivalente;

4) che cosa significa in concreto la distinzione delle materie in due gruppi con la dizione di « attività creative » e di « attività vocazionali », tanto più sconcertante in quanto appoggiata alle poco convincenti prospettive vuoi contenutistiche vuoi metodologiche programmate nel libro di cui sopra;

5) come si può pensare che una scuola completamente gratuita nei libri, nella refezione e nel trasporto e di 36 ore la settimana (cioè a tempo pieno) possa servire da valido modello per una riforma su scala nazionale (pur prescindendo dai suoi contenuti e dai suoi metodi) data l'attuale drammatica situazione edilizia e la necessità di aumentare vertiginosamente le cifre del bilancio della scuola;

6) su quali fondamenti il presidente della provincia di Milano può affermare che « a 14

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

anni lo studente non è ancora in grado di scegliere il proprio futuro se intende cioè seguire gli studi professionali o quelli impartiti dagli istituti industriali o dai licei classico o scientifico ».

L'interrogante chiede ad ogni modo di conoscere:

a) il nome e la qualifica degli insegnanti impegnati nell'esperimento;

b) il nome, la qualifica e gli altri incarichi dei membri della commissione di controllo di cui sopra;

c) il bilancio finanziario dell'esperimento stesso specificato nelle singole voci compresa quella del compenso vuoi agli insegnanti vuoi ai membri di detta commissione;

d) il nome ed i *curriculum* scolastici degli alunni che devono frequentare il progettato biennio sperimentale. (4-08596)

BELCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda o meno conferire la delega per l'esecuzione di opere portuali all'Ente Porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589.

In particolare tale delega — ad avviso dell'interrogante — si rende necessaria per l'attuazione del molo settimo per la quale il CIPE ha deciso lo stanziamento di 6 miliardi in tre esercizi finanziari, dei quali i primi 2 miliardi già disponibili. La delega rispetta i principi di autonomia affermati nella legge istitutiva dell'Ente autonomo del Porto, è opportuna per l'acceleramento nella esecuzione delle opere portuali in genere ed in modo del tutto particolare per il molo settimo di Trieste, la cui piattaforma è da tempo terminata. L'utilizzazione della infrastruttura in parola appare urgente nel quadro degli strumenti di potenziamento dello scalo adriatico. (4-08597)

BELCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano i motivi del grave ritardo nell'approvazione del progetto per la stazione di degasificazione da costruire a Trieste, quale integrazione tecnico-economica del bacino di carenaggio, ivi prevista nel quadro della ristrutturazione del settore di costruzioni e riparazioni navali.

È noto che per tali opere sono stati già previsti con legge speciale i necessari finanziamenti, dopo un approfondito esame e l'approvazione del CIPE sotto il profilo della programmazione generale.

In particolare l'interrogante chiede di sapere se tale ritardo è imputabile a delle ri-

serve, espresse da organi tecnici ministeriali sulla ubicazione della stazione di degasificazione prevista dallo stesso CIPE nell'ambito dell'ex cantiere navale San Rocco di Muggia sulla base di valutazioni tecniche fatte da numerosi organismi locali.

Se tali informazioni corrispondono a verità, l'interrogante chiede di sapere: se sono tali riserve a bloccare la necessaria approvazione alla variante del piano regolatore portuale; in base a quali motivazioni tali riserve sono espresse; se siano emersi addirittura rilievi di carattere panoramico in una zona in cui era insediato un cantiere navale.

Infine l'interrogante, fatta presente l'urgenza di una sollecita definizione del problema, chiede di conoscere in quale epoca si possa prevedere la concessione da parte dell'ente del porto al consorzio per il bacino di carenaggio che da tempo l'ha formalmente inoltrata. (4-08598)

BELCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quale sia l'esatto stato di avanzamento dei lavori della galleria ferroviaria di circonvallazione di Trieste finanziata con le leggi speciali di data 21 marzo 1958, n. 298 e di data 9 luglio 1967, n. 612.

L'opera, la cui urgente realizzazione è stata più volte riconosciuta dal CIPE, per il diretto collegamento del porto nuovo di Trieste con la linea ferroviaria principale, è fondamentale per l'aumento della velocità nei servizi del porto di Trieste e per la conseguente competitività nei confronti degli scali esteri concorrenti.

In particolare l'interrogante chiede di sapere quali sono le previsioni degli organi tecnici del Ministero per l'entrata in esercizio della ferrovia in parola. (4-08599)

ALPINO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza della sopravvenuta impossibilità di far funzionare la maggior parte degli impianti di riscaldamento che di recente sono stati convertiti, a seguito delle note disposizioni di legge, dall'impiego della nafta a quello del gasolio.

Per tali impianti, con disposizione testé diramata, gli UTIF esigono, ai fini della consegna del libro di carico e scarico degli olii minerali non più soggetti a imposta alle imprese assuntrici del riscaldamento, la dichiarazione scritta dei proprietari o amministra-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

tori degli stabili attestante che, qualora la cisterna o serbatoio del gasolio abbia una cubatura superiore a metri cubi 10, come di norma si verifica, vi sia applicato l'apposito dispositivo chiamato *full stop*, che ne consente il riempimento solo fino a un massimo di metri cubi 10. Ora è noto che, dato il gran numero di impianti trasformati, le imprese a ciò specializzate non potranno completare l'applicazione del dispositivo suddetto se non tra parecchi mesi, onde non resterebbe che l'alternativa di redigere e firmare dichiarazioni forzatamente false.

Si chiede di conoscere se e quali disposizioni transitorie, per ovviare al problema suddetto, saranno emanate. (4-08600)

ALPINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i dati statistici raccolti dall'ISTAT in merito all'applicazione, nel primo semestre 1969, della legge sull'adozione speciale. In particolare si chiede di conoscere, relativamente al semestre medesimo, i dati relativi a:

adozioni tradizionali di minori;
dichiarazioni di adottabilità e relative revoche;

affidamenti preadottivi e relative revoche;

adozioni speciali pronunciate ai sensi dell'articolo 314/24 Codice civile;

adozioni disposte ai sensi delle norme transitorie della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale.

Si gradirebbe avere, dei dati suddetti, anche la ripartizione per ciascuno dei tribunali per i minorenni. (4-08601)

AMADEI LEONETTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere se ravvisino la opportunità di modificare la condizione in cui si trova l'archivio contenente il carteggio di Giovanni Pascoli, attualmente mal sistemato in casa Pascoli a Castelvecchio di Barga. Infatti è quasi impossibile o comunque enormemente difficile la consultazione delle carte pascoliane poiché manca un archivista che sia a disposizione dei numerosi studiosi che da ogni parte d'Italia ed anche dall'estero, si recano a Castelvecchio per esaminare la ricca documentazione della vita e delle opere del poeta. E poiché la soprintendenza bibliografica di Firenze non ha mezzi per pagare un impiegato, l'interrogante domanda se non sia op-

portuno che l'archivio Pascoli sia trasferito in possesso degli archivi di Stato del Ministero dell'interno, in maniera che possa essere convenientemente organizzato il servizio di consultazione degli atti, fonte perenne di diffusione della cultura letteraria in Italia e nel mondo. (4-08602)

SABADINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di restaurare i diritti lesi dalla circolare 18 luglio 1969, la quale a integrazione di altra ordinanza ministeriale « Incarichi e supplenze » del 17 giugno 1969, prevedeva, agli effetti delle graduatorie e limitatamente all'ultimo triennio, l'assegnazione di 4 punti per ogni anno di insegnamento prestato in scuole della provincia nella quale si concorre al conferimento dell'incarico, qualora l'insegnante abbia fatto domanda in provincia diversa da quella in cui insegnava nell'ultimo triennio, prima che venisse resa nota e pubblicata l'ordinanza 18 luglio 1969, ed egualmente venissero a scadere prima di tale pubblicazione i termini di presentazione delle domande.

Infatti concorrendo queste circostanze, l'insegnante ha diritto ad essere inserito in graduatoria, secondo le norme previste dall'ordinanza ministeriale « Incarichi e supplenze » del 17 giugno 1969, e non secondo quelle successive dell'ordinanza 18 luglio 1969.

In particolare nelle province di Forlì e Ravenna il termine di presentazione delle domande scadeva il 19 luglio 1969, l'ordinanza 18 luglio è pervenuta al provveditorato di Ravenna il 24 luglio, e alcuni insegnanti che avevano presentato domanda prima del 19 luglio senza alcuna conoscenza delle condizioni poste dall'ordinanza pervenuta il 24 luglio, ora si vedono classificati in posizioni arretrate in graduatoria, in applicazione di tale ultima ordinanza, con lesione dei diritti acquisiti e notevole danno, anche perché alcuni, qualora l'ordinanza integrativa fosse stata tempestivamente pubblicata, avrebbero potuto presentare domanda in altra provincia, dove avevano insegnato in precedenza.

Ad esempio l'insegnante Ermanno Casadio che aveva 6 anni d'insegnamento presso la scuola media statale Garbin-Marzotto di Valdarno, ha presentato domanda il 18 luglio, scadendo i termini il 19 luglio, e si vede classificato presso i provveditorati di Ravenna a Forlì, secondo l'ordinanza pervenuta il 24 luglio 1969. (4-08603)

MONTANTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione che si sta determinando a Trapani nell'ambiente scolastico per l'assoluta carenza di aule e di attrezzature didattiche e, in particolare, se sono a conoscenza dell'azione intrapresa dagli studenti del liceo scientifico « Vincenzo Fardella » di Trapani, che sono stati costretti a ricorrere all'occupazione dell'edificio scolastico stesso per protestare contro il disinteresse più assoluto delle autorità locali di fronte a problemi che sono da anni sul tappeto e che non trovano una giusta soluzione per l'assoluta incapacità degli uomini responsabili, a vari livelli, di un set-

tore così importante per lo sviluppo civile della nostra società.

Nel confermare la sua solidarietà con gli studenti trapanesi che, tra l'altro, con la loro energica azione di protesta hanno il merito di richiamare l'attenzione di tutta la cittadinanza su problemi tanto importanti, l'interrogante chiede l'intervento urgente dei Ministri interessati e in particolare che inviino subito a Trapani due alti funzionari perché si rimuovano immediatamente quegli ostacoli che sino adesso hanno impedito il normale svolgersi delle lezioni in alcuni istituti scolastici di Trapani e in particolare presso il liceo scientifico. (4-08604)

. . .

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del commercio con l'estero e della sanità, per sapere quali provvedimenti intendano prendere in difesa delle specialità italiane di gelateria presso la Comunità europea.

« Come è noto in questi ultimi anni paesi come la Germania, la Francia, l'Olanda hanno ripetutamente ed intelligentemente portato avanti la difesa dei prodotti tipici e delle loro denominazioni con notevoli vantaggi sul piano delle esportazioni e delle conquiste del mercato. Purtroppo invece è accaduto che le denominazioni controllate come cassata, spunoni, trance siciliane non sono state accolte dal MEC.

« Tali decisioni colpiscono duramente il settore del gelato italiano in Europa che è strettamente legato al nostro mondo artigianale.

« Le indiscusse capacità dei nostri gelatieri meritano una precisa difesa a livello comunitario del nostro gelato di qualità che è essenzialmente frutto della tradizione e delle esperienze italiane.

(3-02152)

« USVARDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato e di grazia e giustizia, per conoscere quali provvedimenti, di ordine tecnico, amministrativo e sociale, intendano adottare di fronte al ripetersi dei crolli e smottamenti causati dai dissesti della collettività " Montella " in Napoli, che tanto allarme hanno destato nella zona interessata dove centinaia di famiglie — già in preda a giustificata psicosi per il disastro di via Falcone — temono ulteriori conseguenze per le possibili infiltrazioni di acque nel sottosuolo, come è confermato dalle più recenti notizie circa la chiusura al traffico della via Cilea;

per sapere se non ritengano, pertanto, tranquillizzare la popolazione informandola urgentemente sullo stato reale della situazione, ed in particolare sugli esiti della effettuata verifica generale;

per conoscere, inoltre, se dalla opportuna inchiesta siano emerse responsabilità anche di ordine penale e, nel caso affermativo, quali procedimenti siano stati intentati

nei confronti di coloro che avrebbero dovuto tempestivamente intervenire ad evitare ogni sciagura;

per sapere, infine, se e come intendano provvedere ad alleviare i danni subiti e subendi da coloro che, nella zona disastrosa, gestiscono attività commerciali.

(3-02153)

« ALFANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e della difesa, per sapere se rispondano al vero le notizie di stampa relative all'atteggiamento assunto dai rappresentanti dell'Italia all'Assemblea Parlamentare Atlantica, tenutasi a Bruxelles, a proposito della situazione della Grecia;

per sapere se l'Italia si è posta in prima fila, con il Benelux e con la Danimarca e la Norvegia, nel chiedere sanzioni contro la Grecia, in dissenso con le maggiori potenze sostenitrici della tesi della non interferenza della alleanza atlantica nella politica interna degli Stati membri;

per sapere se l'indirizzo della rappresentanza italiana sia arrivato al punto d'indebolire la collaborazione militare nel Mediterraneo, con il rifiuto di partecipare a esercitazioni navali insieme con unità greche e con il condizionamento politico della nostra cooperazione alla costituzione di una nuova forza navale;

per conoscere sull'intesa materia l'avviso del Governo in vista della prossima riunione del Consiglio della NATO.

(3-02154)

« SERVELLO, DE MARZIO, ROMEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere da chi sia stata concessa ad almeno 41 agenti di pubblica sicurezza della caserma di Genova Bolzaneto l'autorizzazione ad iscriversi ai licei " Fermi " e " Mazzini ", all'istituto magistrale " Lambruschini ", agli istituti tecnici " Galilei ", " Abba ", " Giorgi " e per chimici di Genova e a frequentare le scuole suddette nelle ore antimeridiane sottraendosi così a quello che gli interroganti ritengono sia il normale orario di servizio, e quale sia la posizione di questi agenti verso l'impegno assunto nei confronti del corpo a cui appartengono e del pubblico erario con i cui fondi vengono retribuiti, dal momento che non risulta che si trovino in aspettativa o in congedo.

« Gli interroganti chiedono anche se l'iniziativa sia estesa ad altre città.

« In particolare gli interroganti chiedono al Ministro della pubblica istruzione se abbia valutato le conseguenze che la presenza di questi "poliziotti studenti" determina nelle scuole genovesi, dove gli studenti regolari hanno già manifestato disagio e opposizione, e se non ritenga preferibile, ai fini della tranquillità della scuola oltre che dell'elevamento culturale degli agenti, che i corsi di scuola secondaria superiore, come già avviene nel caso di quelli per il conseguimento della licenza di scuola obbligatoria, siano tenuti in caserma, naturalmente fuori dell'orario di servizio.

(3-02155) « BINI, MALAGUGINI, CERAVOLO SERGIO, D'ALEMA, LEVI ARIAN GIORGINA, BRONZUTO, PASCARIELLO, TEDESCHI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle poste e telecomunicazioni e del turismo e spettacolo, per conoscere se non ritengano che sia finalmente giunto il momento di interrompere la trasmissione televisiva che si ripete ogni sabato sera sotto il titolo di "Canzonissima", in rapporto soprattutto alle innumerevoli critiche che partono sistematicamente da tutti gli organi di stampa nazionale, dai circoli artistici, da enti e da privati cittadini che hanno ancora conservato il senso del buongusto di uno spettacolo.

« Se non ritengano cioè che lo spettacolo, che tra l'altro peggiora di settimana in settimana, sia di una modestia artistica e di una pochezza intellettuale da offendere il più comune senso artistico, in contrasto con le notevoli somme che, a quanto si conosce, sarebbero impiegate per il pagamento dei cosiddetti artisti e cantanti che partecipano alla trasmissione.

« Se non ritengano infine di far cessare una immonda speculazione economica che ha come fonte il più basso livello artistico ed il gusto più elementare sollecitato da forme di carattere materiale e completamente lontane da qualsiasi approfondimento di materia artistica.

« Se non si ritenga ancora, soltanto ed esclusivamente ai fini degli interessi privati che si collegano alla lotteria della trasmissione, concludere la trasmissione medesima in maniera più degna e più consona alle attese degli spettatori contribuenti.

(3-02156)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere i motivi per i quali non si sia osservato, sino a questo momento, il decreto-legge del 16 settembre 1968 convertito in legge 21 ottobre 1968, n. 1088, con il quale venivano delimitate le zone della provincia di Brindisi comprendenti le aziende agricole gravemente danneggiate dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

« In particolare chiede di conoscere come mai l'intendenza di finanza di Brindisi non abbia ottemperato alla predetta legge disponendo la sospensione della riscossione delle imposte e sovrainposte relative ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per le aziende gravemente danneggiate comprese nell'agro di Cellino San Marco e precisamente nelle località previste dalla legge.

« Chiede di conoscere inoltre i motivi per i quali, sempre in riferimento a quel territorio di Cellino San Marco, non si sia ancora provveduto al rimborso delle imposte pagate sui terreni con riferimento al quarto bimestre del 1968.

« Chiede infine di sapere quali iniziative urgenti si intenda assumere e quale è il pensiero del Governo in relazione al gravissimo pregiudizio economico arrecato agli interessati in seguito alla inapplicazione della legge.

(3-02157)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza dello stato di agitazione e dello sciopero proclamati dai dipendenti del Consorzio agrario provinciale di Forlì, in seguito alla decisione del commissario governativo di procedere alla vendita, o allo smantellamento, di importanti impianti consortili quali il mangimificio, l'incubatoio, il macello avicolo, l'azienda avicola sperimentale di Petrignone e al licenziamento di centocinquanta operai e impiegati;

per quali ragioni il commissario governativo, anziché essere autorizzato ad attuare misure pratiche e seguire orientamenti rivolti a portare il consorzio agrario-provinciale ad assolvere ad una funzione cooperativa ed a un funzionamento democratico, ha tenuto un comportamento quale fosse un funzionario della Federconsorzi e non un ispettore generale amministrativo del Ministero;

perché il commissario governativo non ha provveduto ad allargare la base sociale del

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

consorzio con l'accettazione a nuovi soci di numerosi contadini produttori che da tempo ne hanno fatto richiesta.

« L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare per impedire la vendita degli impianti del CAP ed evitare nuovi licenziamenti, dopo quelli già effettuati in passato.

(3-02158)

« FLAMIGNI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere sulle basi di quali ragioni la cooperativa edilizia "Aria sana", con sede in Brindisi, non abbia ancora potuto usufruire dei benefici economici e dei vantaggi previsti dalle vigenti leggi, mentre ad altre cooperative — successivamente istituite, sempre con sede in Brindisi — i predetti benefici sono stati già in concreto riconosciuti.

« Quali siano i criteri di formale riconoscimento dei diritti richiesti, tenendo conto che trattasi di cooperative che dal comune di Brindisi hanno già avuto l'assegnazione di terreni compresi nelle zone di edilizia economica e popolare.

(3-02159)

« MANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere per disposizioni di chi carabinieri armati di mitra sono stati impegnati in servizio d'ordine pubblico nel corso dello sciopero attuato il 23 ottobre alla FIAT-Miraflori e ciò a fronte di una delle più grandiose manifestazioni di compattezza e di autodisciplina sindacale che si sia avuta a Torino;

e se tale fatto non si debba considerare un nuovo inammissibile atto di provocazione e di intimidazione che rileva un preciso orientamento antioperaio del Governo e che si manifesta anche in modi che il Parlamento ha espressamente criticato.

(3-02160) « SULOTTO, BARCA, SPAGNOLI, TONDROS, DAMICO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere per quali motivi è stato arrestato Franco Russo, dirigente del movimento studentesco romano e in quale relazione tale arresto, avvenuto all'inizio del-

l'anno scolastico, vada messo con analoghi arresti di studenti contemporaneamente avvenuti in altre città.

(3-02161)

« D'ALESSIO, GIANNANTONI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e i Ministri del bilancio e programmazione economica, del tesoro e delle partecipazioni statali, per sapere se il Governo intenda portare il suo responsabile esame sul continuo aggravarsi della situazione economico-sociale del Mezzogiorno, la cui conseguenza più diretta è quella di alimentare un crescente patologico ritmo della emigrazione che ulteriormente impoverisce e compromette le capacità di ripresa delle regioni meridionali, creando, tra l'altro, complessi problemi nelle aree del Paese cui essa è diretta.

« In siffatta situazione, riducendosi gli stessi preesistenti livelli occupazionali, soprattutto nei settori del lavoro agricolo salariato ed in quello delle industrie agrarie tradizionali (tabacchifici, zuccherifici, conservifici) l'interrogante — rilevata la difficoltà del mercato finanziario — sollecita il Governo a promuovere i necessari provvedimenti al fine di riservare al Mezzogiorno un'adeguata quota nel collocamento delle emissioni obbligazionarie, destinate ai finanziamenti industriali. Ciò al fine di corrispondere alle necessità di finanziamento dei programmi proposti all'attenzione della contrattazione programmata, da parte dei grandi gruppi nazionali (FIAT, Montedison, Pirelli, SNIA, ecc.) nonché delle piccole e medie aziende.

« Per quanto si attiene ai problemi più pressanti della provincia di Salerno, sollecita il Governo:

1) al potenziamento dei programmi delle partecipazioni statali con particolare riferimento ai settori tipici della media industria e agli insediamenti industriali nelle aree dell'entroterra salernitano — ove essi sono possibili — (Vallo del Diano, Piana del Sele, Cilento, Calore), completamente abbandonate in tutti questi anni. Ciò anche al fine di razionalizzare e rettificare l'attuale orientamento delle localizzazioni industriali nel salernitano;

2) alla intensificazione delle opere pubbliche e dell'edilizia sovvenzionata, attraverso il coordinamento dell'azione ordinaria dei singoli Ministeri e dell'azione della « Cassa », ponendo termine alla inammissibile situazione

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

ne di considerare sostitutivo e non aggiuntivo l'intervento straordinario;

3) al coordinamento, a livello locale, degli investimenti infrastrutturali con quelli produttivi.

« L'interrogante richiede infine assicurazioni sulla localizzazione di un complesso industriale del settore aeronautico, in provincia di Salerno e precisamente nella Valle del Sele; sottolinea l'urgenza e la validità della decisione che potrà concretamente avviare a risoluzione i problemi occupazionali del retroterra depresso della provincia di Salerno e concorrere a rimuovere le ragioni dei drammatici avvenimenti, esplosi nell'aprile del 1969, nel comune di Battipaglia.

(3-02162)

« LETTIERI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, della sanità e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quali interventi intendano promuovere al fine di sanare la grave situazione venuta a crearsi a danno degli invalidi civili.

« È noto infatti che, a norma della legge 6 agosto 1966, n. 625, spetta a questa benemerita categoria un modesto assegno mensile di assistenza che le prefetture elargiscono tramite gli enti comunali di assistenza.

« Laddove, in attesa dell'accreditamento, gli ECA non hanno potuto anticipare l'assegno — e questo avviene nella maggioranza dei comuni d'Italia — l'erogazione, per mancanza di fondi, è stata sospesa.

« Si chiede pertanto quali iniziative concrete il Governo pensa di adottare onde ovviare alla grave disfunzione amministrativa.

(3-02163)

« MIOTTI CARLI AMALIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa perché riferisca al Parlamento in merito alle gravi rivelazioni pubblicate su un noto settimanale italiano in merito ai corsi addestrativi, promossi dalla NATO presso la scuola centrale dei servizi segreti di spionaggio della Germania Federale, a cui vengono chiamati — come anche recentemente si è verificato — alti ufficiali italiani addetti al SID (Servizio informazioni difesa) scelti tra i "più devoti alla causa della NATO" per organizzare la lotta contro "il nemico interno".

« Per sapere inoltre — accertato che la NATO istruisce i suddetti ufficiali a svolgere

il compito di raccogliere informazioni su personalità singole, su partiti, organizzazioni sociali e sindacali, emigrati, studenti, ecc.; ad usare a questo fine tutti i metodi possibili; dall'ascolto delle comunicazioni telefoniche, al ricatto; ad organizzare milizie civili per la repressione contro gli scioperi e le organizzazioni democratiche — se il Ministro è al corrente di questa iniziativa, se ha dato o avallato gli ordini impartiti in tal senso, se in ogni caso intende intervenire per far cessare siffatti impegni che risultano profondamente in contrasto con i principi democratici del nostro paese.

(3-02164) « D'ALESSIO, BOLDRINI, FASOLI, MALAGUGINI ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del turismo e dello spettacolo per sapere, in ordine alla legge 14 agosto 1967, n. 800, riguardante il "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali" qual è stata la politica del Governo per l'attuazione di quanto previsto da detta legge ed in particolare se il potere di vigilanza, di cui al primo comma dell'articolo 5, è stato esercitato limitatamente a quanto previsto dall'articolo 17 (sempre della stessa legge), oppure anche in altre forme ed eventualmente quali e con quali risultati; se la scelta dei direttori artistici è avvenuta "fra i musicisti più rinomati e di comprovata competenza teatrale" e l'attuale tipo di direzione, fondata soprattutto sul soprintendente ed il direttore artistico, è stata ed è la più idonea per le finalità degli enti e degli istituti assimilati; che cosa ha suggerito l'esperienza di questi due anni per una eventuale modifica della legge vigente.

(2-00373) « Malfatti Francesco, Vianello, Lajolo, Caprara, Jacazzi, Maulini, Pagliarani, Flamigni, Benocci, Luberti, Raicich ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste, per sapere se le nostre rappresentanze governative nella CEE intendono uniformarsi — nelle prossime riunioni nelle quali dovrebbe essere definita la regolamentazione comunitaria del settore vinicolo — ad alcune importanti conclusioni del recente Convegno vi-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

nicolo nazionale svolto a Verona nelle giornate del 26 e 27 settembre 1969, con la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie professionali interessate al problema, nonché di studiosi, esperti e produttori vitivinicoli.

« In modo particolare si chiede:

1) che sia pienamente realizzata la liberazione del mercato vinicolo comunitario alla scadenza prevista del 31 ottobre 1969 a condizione che vengano armonizzate subito alcune fondamentali regole produttive, quali lo zuccheraggio ed il taglio, che non possono essere lasciate affidate alle regole nazionali vigenti nei singoli paesi produttori;

2) che, nell'ambito delle suddette regole produttive, debba essere tassativamente esclusa la pratica dello zuccheraggio per i vini da tavola di consumo corrente, mentre per i vini di qualità prodotti in regioni determinate essa dovrà essere specificatamente regolamentata, lasciandosi alle legislazioni nazionali dei paesi vinicoli produttori della CEE ampia facoltà discrezionale per misure più restrittive;

3) che venga ammessa la libera pratica del taglio a tutti i vini prodotti nella Comunità Europea, facendo salva la specifica regolamentazione nell'ambito dei vini di qualità prodotti in regioni determinate;

4) che il problema di un controllo dei nuovi impianti, ove venga posto in sede CEE, sia risolto affidando il compito del rilascio delle autorizzazioni ad organismi pubblici che contemplano una qualificata presenza di rappresentanti dei produttori agricoli, quali risultano in particolare nel nostro paese gli enti di sviluppo, anche in relazione alla formulazione dei piani di sviluppo zonali;

5) che nella regolamentazione comunitaria del mercato vinicolo eventuali forme di limitazione degli impianti possano considerarsi soltanto qualora si profili il rischio di squilibri strutturali tra offerta e domanda di vino, rischio che non è per il momento né prevedibile e medio termine;

6) che, qualora si addivenga ad una rigida disciplina delle incentivazioni sotto forma di aiuti agli impianti e reimpianti viticoli, siano mantenuti tali aiuti agli impianti e a reimpianti che rispondono comunque a principi di razionalizzazione tecnica ed economica nel rispetto della qualità del prodotto e nella giusta considerazione di particolari esigenze sociali specie nelle zone a più elevati costi di produzione;

7) che la politica degli sbocchi venga riconosciuta in ogni caso come preminente e favorita attraverso la realizzazione nell'in-

tera Comunità di tutti i mezzi di incentivazione della domanda, sia nel campo fiscale sia in quello della disciplina della produzione senza discriminazioni tra vini da tavola di consumo corrente, vini di qualità prodotti in regioni determinate, vini speciali (ivi compresi i vini aromatizzati) e prodotti derivati (acquedotti, alcole, aceti);

8) che sia riaffermata nel quadro della organizzazione comune di mercato l'essenziale funzione dei normali interventi di distillazione per la produzione sia di acqueviti, sia di alcole ai fini della necessaria bonifica di mercato e che, nelle more della politica comunitaria dell'alcole etilico e delle acqueviti, sia salvaguardato il mantenimento dei sistemi nazionali di intervento attualmente vigenti per tali prodotti;

9) che sia riaffermata la responsabilità finanziaria della Comunità europea sia per gli interventi di mercato sia per il miglioramento delle strutture produttive;

10) che vengano realizzati sistemi efficaci per la effettiva e piena attuazione della preferenza comunitaria.

(2-00374) « PREARO, PERDONÀ, LAFORGIA, MASCIADRI, GITTI, SCHIAVON, ARMANI, FORNALE, MIROGLIO, CERUTI, DEGAN, GIRAUDI, BALASSO, CRISTOFORI, LOBIANCO, BALDI, MATTARELLI, ANDREONI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare di fronte alla grave situazione della città di Napoli, in riferimento agli ultimi dissesti verificatisi con frequenza nelle decorse settimane, con vittime e con minaccia incombente per l'incolumità delle persone, e che hanno reso insostenibile il già caotico andamento della viabilità cittadina.

« L'interpellante, rilevato che la causa di tale situazione abnorme è chiaramente individuata nella insufficienza e vetustà della rete fognaria, nella struttura geologica del sottosuolo napoletano e conseguentemente nelle più gravi ed irresponsabili manomissioni urbanistiche, chiede di conoscere se il Governo non ritenga:

a) di estendere i poteri dell'apposita commissione di indagini con una ricerca sempre più approfondita di tutte le cause che hanno portato all'attuale situazione edilizia nel territorio napoletano senza limitazioni di periodi prefissati;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

b) di ampliare le indagini ai comuni della provincia che hanno registrato una più vasta e disordinata crescita urbanistica con particolare riferimento a quei comuni a ridosso della cintura urbana e ciò anche allo scopo di individuare la localizzazione di nuovi insediamenti residenziali che possano supplire al fabbisogno di alloggi della popolazione napoletana e che per la situazione che si è venuta a creare è impossibile far ricadere nei confini municipali della città;

c) di puntualizzare le responsabilità della inosservanza delle conclusioni della commissione per il sottosuolo, a suo tempo nominata; responsabilità che investono organi periferici e centrali, anche per quanto concerne la prescrizione di precise opere di difesa che indicate come urgenti dalla Commissione anzidetta, non sono state mai finanziate.

« L'interpellante, ritenendo che la situazione di Napoli abbia bisogno accanto ad indagini ed accertamento di responsabilità, anche interventi operativi concreti, chiede altresì:

1) finanziamento immediato per il rinnovo della rete fognaria;

2) esecuzione diretta delle opere di difesa e di consolidamento del sottosuolo;

3) una disciplina eccezionale, dettata dalla gravità del caso, dei problemi urbanistici del territorio napoletano;

4) un intervento straordinario a sostegno della edilizia popolare che ha bisogno di soddisfare l'esigenza di nuovi alloggi, che per la situazione particolare di Napoli, devono ricadere in parte fuori della cintura urbana;

5) risanamento dei più vecchi quartieri del centro storico e dei quartieri periferici.

(2-00375)

« CIAMPAGLIA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del bilancio e programmazione economica, delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere:

a) in quale misura essi abbiano contribuito con atti del proprio dicastero a favorire la creazione di Zinconia, una vera e propria nuova città fra Milano e Bergamo, centro industriale e residenziale, che nel giro di dieci anni conterà 50 mila abitanti, quartieri residenziali, un centro sportivo e numerose industrie delle quali alcune centinaia già insediate;

b) per quali ragioni il CIPE non si è opposto alla creazione di questa nuova città industriale in una regione, la Lombardia, dove l'eccesso di immigrazione sta ponendo problemi gravissimi, il tutto nel più assoluto dispregio della politica di programmazione che per primo il CIPE dovrebbe tutelare con ogni mezzo;

c) come concilino i Ministri interessati le dichiarazioni programmatiche del governo in carica circa il rinvigorimento della politica promozionale del Mezzogiorno, nonché gli impegni in tal senso scaturiti dall'ultima discussione in Parlamento sui problemi del Meridione con il fatto che viene denunciato;

d) se i gruppi imprenditoriali che hanno promosso la creazione di Zinconia abbiano avuto dallo Stato, dall'IMI o da qualsiasi Ente pubblico agevolazioni finanziarie, contributi, mutui che potessero essere serviti a favorire l'iniziativa in argomento.

(2-00376)

« TOCCO, DI NARDO RAFFAELE ».

MOZIONE

« La Camera,

esaminata la situazione delle province del confine orientale ad oltre cinque anni dalla costituzione della regione autonoma a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia;

considerato che essa presenta ancora oggi le medesime caratteristiche di depressione economica e sociale di quando furono giustamente richiesti interventi straordinari che si ritenne di poter sostituire con la attribuzione di uno speciale statuto di autonomia;

che tale situazione non può continuare ad attribuirsi agli eventi dell'ultima guerra;

che l'emigrazione è in costante aumento ed in preoccupante fase di accentuazione il calo della popolazione presente;

che gran parte del territorio regionale presenta un preoccupante stato idrogeologico;

che nessuna concreta opera di bonifica montana, né ai fini di una efficace difesa del suolo, né ai fini di un risveglio dell'economia montana è stata mai realizzata nonostante l'ormai antica approvazione dei var piani;

che il processo di industrializzazione di incremento dei traffici, di sviluppo delle vie di comunicazione è estremamente lento che è praticamente insussistente lo sviluppo del porto di Trieste;

che la ristrutturazione dell'industria metalmeccanica di Stato e delle aziende a

partecipazione statale ha sinora colpito negativamente le zone interessate;

che l'agricoltura esige concreti interventi;

che l'Ente Regione, lungi dal risolvere i gravi problemi che da tanto tempo attanagliano le popolazioni, non ha saputo neanche affrontarli, lento com'è in ogni suo atto e in ogni sua iniziativa come è dimostrato dall'esistenza di più di 100 miliardi di residui passivi e che lo stesso ente impegnatissimo negli interventi dispersivi, non ha impostato nessuna concreta azione di fondo, se non si consideri tale la formulazione di un programma settennale che preveda un contributo straordinario dello Stato di 490 miliardi;

valutato altresì che, in sede politica, si tende ad "inventare" l'esistenza, in provincia di Udine, di una minoranza slovena che non esiste, non si è mai rivelata, non ha mai avuto né rappresentanze né fondamento,

impegna il Governo:

ad affrontare con ogni sollecitudine e cura i gravi problemi rivelati dalla situazione delle province del confine orientale;

ad esaminare con urgenza il piano predisposto dalla Regione e ad adottare, prima della costituzione delle regioni a statuto ordinario, un piano di interventi concreti in relazione con le necessità delle province del confine orientale;

ad assicurare il successo alla candidatura della sede di Doberdò per la installazione del protosincrotrone ed a difendere, al di fuori degli interessi di partito i permanenti diritti e interessi della nazione italiana, stabilendo in via definitiva che la soluzione dei problemi delle minoranze linguistiche non è compito che possa spettare alla Regione la quale, comunque, non può prestarsi ad avalare, con il suo atteggiamento, il tentativo di documentare come esistenti minoranze che tali non hanno mai voluto essere considerate.

(1-00071) « FRANCHI, ALFANO, NICCOLAI GIUSEPPE, ABELLI, MENICACCI, GUARRA, SANTAGATI, PAZZAGLIA, CARADONNA, SERVELLO ».